

326^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Disegno di legge (3074) fatto proprio da Gruppo parlamentare:		
PRESIDENTE	4	<i>1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>
DI BENEDETTO (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>)	4	BESSO CORDERO (<i>Misto</i>), relatore... Pag. 5, 13
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		* PERUZZOTTI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)
Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad interrogazioni:		8, 15, 20
PRESIDENTE	5	BALDINI (<i>Forza Italia</i>)
SERENA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	4	9
DISEGNI DI LEGGE		BORNACIN (<i>AN</i>)
Discussione e approvazione:		10
(2982-B) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre</i>		ROGNONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)
		11
		SEMENZATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)
		12
		VERALDI (<i>PPI</i>)
		13
		* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni
		14
		MANIS (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>)
		19
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo
		15
		Verifica del numero legale
		20
		Discussione e approvazione:
		(2983-B) <i>Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre</i>

<i>1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
CARPINELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	Pag. 21, 27
LAURO (Forza Italia)	22
CÒ (Rifond. Com.-Progr.)	24
RAGNO (AN)	25
* SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	28
MANIS (Rin. Ital. e Ind.)	62
* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	65
* SARTO (Verdi-L'Ulivo)	65
* BORNACIN (AN)	66
PASTORE (Forza Italia)	67
* VEDOVATO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	69
VERALDI (PPI)	70
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:	
<i>(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996:</i>	
PORCARI (CDU), relatore	70
* TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	72
TERRACINI (Forza Italia)	72
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	73
Discussione:	
<i>(130) MANIERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori</i>	
<i>(160) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Nuove norme in materia di adozioni</i>	
<i>(445) BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori</i>	
<i>(1697) SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni</i>	
<i>(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri:</i>	
FASSONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	Pag. 77, 93, 94
FOLLONI (CDU), relatore	79, 94
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital. e Ind.)	79
RESCAGLIO (PPI)	82
CARUSO Antonino (AN)	84
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	86
BRUNO GANERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	89
DE LUCA Athos (Verdi-L'Ulivo)	91
DEBENEDETTI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	92
* TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	95
SUI LAVORI DEL SENATO	
PRESIDENTE	98
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998	
98	
ALLEGATO	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	
	100
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	108
Assegnazione	108
Nuova assegnazione	108
Presentazione del testo degli articoli	109
GOVERNO	
Richieste di parere su documenti	109
Trasmissione di documenti	110
PARLAMENTO EUROPEO	
Trasmissione di documenti	110
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Annunzio	111, 116, 117
Interrogazioni da svolgere in Commissione	157
Ritiro di mozioni	157
N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Capaldi, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, Erroi, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manieri, Palumbo, Pellegrino, Rocchi, Squarcialupi, Taviani, Valiani, Viserta Costantini, Volcic, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo e Turini, a Londra, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Diana Lino, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio, Mignone e Pianetta, in Sicilia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, membri del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Disegno di legge (3074) fatto proprio da Gruppo parlamentare

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, dichiaro che il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti fa proprio il disegno di legge n. 3074, recante: «Nuove norme sulla prostituzione e per la repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui e della tratta degli esseri umani», di iniziativa della senatrice Fiorillo e di altri senatori.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, la Presidenza prende atto della sua dichiarazione ai fini delle conseguenze di ordine regolamentare derivanti dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad interrogazioni

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, volevo fare una comunicazione. Il 14 gennaio scorso ho scritto al presidente Mancino facendo presente una situazione incresciosa che riguarda le interrogazioni dei parlamentari alle quali non è stata ancora fornita risposta. In quell'occasione facevo presente la mia situazione che vedeva su 186 interrogazioni inoltrate dall'inizio della legislatura ad oggi 136 interrogazioni che ancora attendevano risposta. Con puntualità il presidente Mancino mi ha avvertito che aveva interessato il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Bogi – questo in data 30 gennaio, quindi subito –, sull'esigenza di dar corso tempestivamente ai documenti in questione, non solo quelli da me presentati ma anche quelli presentati dagli altri colleghi senatori, e in quell'occasione trasmise al Ministro i dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo presentati che non avevano ancora avuto risposta.

Ecco, vorrei far presente, poichè in seguito a quella lettera nulla è servito a smuovere la situazione, di aver provveduto a verificare qual era la situazione nei riguardi non solo del sottoscritto ma anche degli altri colleghi senatori per quanto riguarda gli strumenti del sindacato ispettivo.

Al momento attuale la situazione risulterebbe essere la seguente. Per quanto riguarda l'attività di sindacato ispettivo complessiva relativa

a questa legislatura, al 19 febbraio del 1998 sono state presentate 9.771 interrogazioni scritte (e di queste solo 2.971 hanno concluso il proprio *iter*), 1.629 interrogazioni orali (di cui 544 soltanto hanno concluso il proprio *iter*) e 492 interpellanze (di cui 112 hanno concluso il proprio *iter*). La somma è 11.892 interrogazioni presentate alle quali è stato risposto soltanto 3.627 volte; quindi i dati che mi riguardano corrispondono grosso modo a quelli relativi agli altri colleghi senatori, il che vuol dire che ogni quattro interrogazioni presentate dai parlamentari senatori il Governo risponde ad una interrogazione soltanto.

Vorrei allora fare una semplice considerazione. Dal momento che gli strumenti di sindacato ispettivo sono uno dei pochi strumenti di collegamento tra la base, cioè tra il cittadino, la gente, e il Governo, che avviene attraverso il tramite dei parlamentari, mi chiedo se veramente questa situazione debba ancora continuare, se cioè sia giusto che noi continuiamo a ricevere le istanze della gente trasmettendole al Governo e che quest'ultimo tratti l'interesse non nostro ma della gente in questo modo. Se si sommano i dati si vede che su quattro interrogazioni il Governo risponde ad una sola. Signor Presidente, le chiedo, e lo chiederò nuovamente al presidente Mancino, al quale comunque do atto di essersi prestato per sottolineare questa esigenza e questa vergognosa situazione – non si può definire in modo diverso – di far verbalizzare tali mie dichiarazioni e la pregherei di intervenire lei stesso per far finalmente cessare questa situazione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Serena, noi insisteremo ancora presso il Governo perchè questa situazione migliori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2982-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno unicamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Besso Cordero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

BESSO CORDERO, *relatore*. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha approvato cinque emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge,

approvato dal Senato l'11 febbraio 1998; si ricorda che il decreto-legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 31 dicembre 1997, scade, ove non convertito, domenica prossima 1° marzo 1998. (*Brusì in Aula. Richiami del Presidente*).

Il primo emendamento è riferito al comma 1 e sostituisce il termine del 1° gennaio 1998, per l'assegnazione ai concessionari GSM delle bande di frequenza con cui iniziare la sperimentazione del servizio DCS 1800, con un termine riferito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In pratica tale nuovo termine, stante l'imminente scadenza del decreto-legge, verrà a situarsi intorno al giorno 10 marzo 1998.

Il secondo emendamento è riferito al comma 2 e modifica una parte già modificata dal Senato. Il testo del decreto consente alle imprese che presentano domanda per la partecipazione alla gara volta ad individuare il terzo gestore del servizio DCS 1800, di sperimentare il medesimo. Il Senato, onde ridurre lo svantaggio competitivo nei confronti dei gestori GSM, aveva anticipato il momento d'inizio della sperimentazione per il nuovo entrante, ponendola in un momento indefinito, riferito all'intenzione dei partecipanti alla gara di presentare la domanda per la stessa, in ogni modo precedente alla presentazione della domanda. La Camera dei deputati ha individuato una formulazione che fa riferimento alla fase di prequalifica della gara, ponendo in questo momento la possibilità, per i potenziali nuovi entranti, di iniziare la sperimentazione a condizione, tuttavia, che si impegnino a presentare domanda di partecipazione alla gara medesima. Una conseguenza immediata del testo approvato dalla Camera dei deputati è la restrizione del numero di soggetti che potranno accedere alla sperimentazione, limitandolo a quelli che partecipano alla prequalifica. Inoltre, se è ragionevole ritenere che la fase di prequalifica alla gara è antecedente al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara medesima, potendosi concludere che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati è più favorevole al nuovo entrante rispetto al testo originario del decreto, tuttavia non è facile stimare quanto sia precedente, onde poter valutare se l'emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, sia più o meno favorevole al nuovo entrante rispetto al testo approvato dal Senato.

Il terzo emendamento interviene anch'esso sulla sperimentazione del servizio DCS 1800 da parte dei potenziali nuovi entranti nel mercato delle comunicazioni radiomobili. L'emendamento aggiunge anzitutto delle parole al secondo periodo del comma 2, specificando che l'impresa alla quale sia stato consentito di iniziare la sperimentazione, qualora rinunci a partecipare alla gara, cessi immediatamente la sperimentazione dandone «formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni». È poi aggiunto un periodo che equipara la sperimentazione dei potenziali nuovi entranti con quella dei gestori GSM, specificando che ai primi è assegnata una quota di frequenze pari a quella prevista dal decreto per i secondi.

Il quarto emendamento aggiunge altri due periodi al comma 2. Con il primo si attribuisce al nuovo entrante il diritto d'interconnettersi con le reti nazionali dei gestori GSM (*roaming*) al fine di ampliare virtual-

mente la copertura della propria rete. Il secondo periodo demanda al bando di gara l'individuazione delle condizioni di copertura del territorio da parte del servizio DCS 1800, imponendo che all'avvio commerciale di tale servizio tali condizioni siano rispettate sia dal nuovo entrante sia dagli attuali gestori GSM.

Il quinto emendamento contiene disposizioni di carattere programmatico, prevedendo per la conclusione della gara i «tempi più rapidi possibili» al fine di introdurre «al più presto» sul mercato il servizio DCS 1800, auspicando sia «nuove iniziative imprenditoriali» sia «positive ricadute sugli utenti». È, altresì, indicato un nuovo termine (31 maggio 1998) per la conclusione della gara volta ad individuare il nuovo entrante, in sostituzione di quello del 1° gennaio 1998 che, seppure non scaduto al momento di pubblicazione del decreto-legge (31 dicembre 1997) lo è divenuto nel corso dell'esame parlamentare per la relativa conversione. Il nuovo termine è identico a quello contenuto nell'ordine del giorno approvato dal Senato in sede d'esame del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge con modificazioni «Conversione del decreto-legge n. 455 del 23 dicembre 1997 recante disposizioni urgenti nel settore delle telecomunicazioni» (A.S. 2982-B),

considerato che:

la situazione italiana, purtroppo, appare ancora distante da un quadro regolamentare definito che consenta la crescita di un mercato concorrenziale delle reti di servizio di telecomunicazioni in linea con gli altri paesi europei, così come anche ricordato nella sua recente segnalazione al Parlamento dell'autorità Antitrust;

il Governo, nonostante eserciti supplenza dell'Autorità di settore, tra l'altro non ancora operativa, non ha provveduto a tutti gli adempimenti necessari per allineare l'Italia alle legislazioni europee recando così gravi danni all'economia e agli operatori esistenti e potenziali del settore delle telecomunicazioni che hanno realizzato e realizzeranno consistenti investimenti con positive ricadute per l'occupazione;

il Parlamento ha l'obbligo di vigilare affinché sia garantito in Italia un effettivo e concreto bilanciamento delle condizioni competitive sul mercato della telefonia,

impegna il Governo:

a prevedere per il vincitore della gara per il terzo gestore il diritto a ottenere il *roaming* nazionale dagli altri gestori non appena avrà provveduto con la propria infrastruttura a realizzare una copertura del 25 per cento della popolazione nazionale;

a consentire agli attuali gestori Gsm l'avvio commerciale del sistema Dcs 1800 non prima del 31 dicembre 1998 e garantendo ad essi, dalla data di conversione in legge del decreto-legge n. 455, a parità di condizioni, di poter disporre di ulteriori frequenze della banda 900 Mhz per l'espletamento nel servizio Gsm.

9.2982-B.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il senatore Peruzzotti ha facoltà di parlare.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'approvazione del provvedimento in esame, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, di fatto non consentirà la nascita del terzo operatore ma permetterà agli attuali gestori, ed in particolare alla TIM, Telecom Italia mobile (che ha necessità di ulteriori frequenze per la saturazione di quelle della banda 900 MHz e nello stesso tempo non vuole abbandonare quelle che detiene in regime di monopolio per il TACS), di rafforzare le proprie posizioni sul mercato. Risultano infatti già avviati i lavori da parte delle due concessionarie GSM per il completamento in tempi brevissimi della rete DCS 1800.

Permettere dunque l'avvio commerciale del servizio alla soddisfazione del limite di copertura, che sarà stabilito dagli *advisor*, si spera in piena indipendenza, per partecipare alla gara e decretare da subito il decesso del nuovo operatore è legato solo ad una questione di tempi: gli attuali operatori potrebbero soddisfare il requisito addirittura prima dello svolgimento della gara.

Le famose asimmetrie che il Governo dovrebbe adottare per favorire lo sviluppo del mercato tra più operatori sono state offuscate da una volontà conservatrice e, forse, da una visione ridotta dell'effettivo impatto sulle regole di mercato.

Il terzo gestore dovrebbe partire prima degli attuali e, considerato il livello di penetrazione nel mercato della telefonia mobile di questi ultimi, non dovrebbe avere alcun obbligo di copertura. Ciò non significa ammetterlo senza alcun piano di sviluppo industriale: dovrà essergli richiesto di poter esercitare il diritto di *roaming* sulle altre reti GSM solo quando avrà una copertura dell'intera popolazione.

Può essere accettata la data del 31 maggio per la conclusione della gara, ma devono essere adottati provvedimenti atti a bloccare l'avvio degli attuali operatori i quali, se vogliono, potranno nel frattempo disporre di frequenze della banda 900 MHz. L'ordine del giorno che è stato presentato ha questo preciso obiettivo: liberalizzare seriamente.

Se davvero la volontà del Governo e della maggioranza, che al Senato si esprime in un modo ed alla Camera in un altro, è quella di liberalizzare correttamente il settore delle telecomunicazioni, senza cedere alle pressioni esterne, essi hanno la possibilità di dare un segnale accogliendo il nostro ordine del giorno.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 1, così come modificato dalla Camera dei deputati a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dalla Commissione di merito, si precisa che è certa-

mente condivisibile il riconoscimento del terzo gestore e del diritto di *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. Ciò che non possiamo condividere è che tale diritto venga riconosciuto al nuovo operatore senza alcun limite di copertura laddove questa condizione diviene necessaria per evitare danni nei confronti degli utenti. Inoltre, tale emendamento consente al terzo gestore di entrare sul mercato senza compiere alcun investimento e, soprattutto, senza il rischio di impresa che è sinonimo di garanzia per il mercato e – ribadisco – anche per l'utente.

Il Governo dovrebbe inoltre spiegare come si concilia quanto disposto da detto emendamento apportato al comma 2, laddove si prevede che l'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore e per TIM ed OMNITEL con le stesse condizioni di copertura contenute nel bando di gara, con quanto previsto nel primo periodo dello stesso comma 2 che dispone l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale al terzo gestore. Supponiamo, infatti, che la gara venisse bandita fra qualche mese e TIM ed OMNITEL non rispondessero alla condizioni di copertura previste nel bando stesso: TIM ed OMNITEL sarebbero autorizzate all'avvio commerciale nonostante il termine di sei mesi previsto per la sperimentazione.

Nell'ordine del giorno n. 1 si fa presente infine che il Governo – rappresentato in questo momento in Aula dal senatore Lauria che vedo però discutere di tutt'altro – dovrebbe attivarsi affinché sia consentita una gestione del mercato radiomobile sufficientemente concorrenziale, cominciando a mettere a disposizione ulteriori frequenze della banda 900 MHz per l'espletamento del servizio GSM. Tali frequenze, infatti, sono attribuite al servizio GSM dalle direttive comunitarie e sono invece utilizzate in monopolio da TIM per il servizio TACS, tecnologia questa ormai obsoleta rispetto al servizio GSM.

Signor Presidente, abbiamo già lamentato nelle sedi opportune, presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea rivolgendoci al presidente del Senato Mancino e presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione di merito, il *modus operandi* delle Commissioni e dell'Aula del Senato.

I provvedimenti, magari stravolti dalla Camera dei deputati, al Senato vengono blindati: ci sentiamo pertanto sinceramente sminuiti come componenti del secondo ramo del Parlamento. Ci sentiamo umiliati anche dal fatto che, essendoci iscritti a parlare al fine di dare il nostro modesto contributo ed incentivare il Governo a migliorare i provvedimenti, il Governo ha manifestato il più assoluto disinteresse nei confronti delle nostre posizioni. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldini. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, noi del Gruppo Forza Italia modifichiamo la nostra posizione originaria poichè al testo del decreto-legge

approvato dal Senato sono state apportate modifiche sostanziali dalla Camera dei deputati. Noi avevamo dato alcune indicazioni nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge sia in Assemblea sia in Commissione che sono state sostanzialmente recepite con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Sottolineo in particolare il fatto che il Governo in un primo momento aveva preteso, in modo ingiustificabile, che il decreto-legge fosse convertito senza specificare una data precisa per l'indizione della gara per il terzo gestore. Successivamente questo indirizzo è stato modificato sulla base delle posizioni emerse presso la Camera dei deputati e il provvedimento contiene ora finalmente una data precisa per l'effettuazione di tale gara. Questa novità fa venir meno le nostre riserve che erano giustificate: il Governo, che era stato impegnato attraverso un ordine del giorno a stabilire una data, non assumeva un preciso impegno all'interno della normativa recata dal decreto-legge. Ciò faceva presumere che il Governo non avrebbe rispettato neanche la data contenuta nell'ordine del giorno approvato dall'Aula del Senato. Oggi il decreto-legge in esame contiene un'indicazione precisa, in relazione alla quale – lo ripeto – avevamo esercitato forti pressioni.

Poichè la Camera dei deputati ha approvato la nostra impostazione, vengono meno le motivazioni che avevano determinato il nostro giudizio negativo. Essendo in linea con il nuovo contenuto esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo, sia pur con le riserve articolate nel corso della precedente discussione sul decreto-legge in titolo svoltasi in Senato. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bornacin. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, colleghi, si scrive spesso sui giornali che le Camere sono lente, che si perde tempo e che l'approvazione delle leggi è farraginosa.

Credo che l'esame del provvedimento in titolo rappresenti uno dei casi nei quali le Camere hanno davvero perduto del tempo, se è vero, come è vero, che il decreto-legge è stato all'attenzione dell'Aula del Senato meno di 15 giorni fa. Uno dei motivi che allora hanno indotto l'opposizione ad esprimere un voto contrario è stato il rifiuto da parte della maggioranza e del Governo di inserire all'interno del testo normativo la data precisa per l'indizione della gara, ovvero il 31 maggio, affidandone la definizione ad un ordine del giorno, come tutti sanno, è come un sigaro e non si nega a nessuno.

Il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Camera dei deputati e, grazie alle iniziative delle opposizioni, il Governo ha cambiato idea – Leo Longanesi diceva che stanno fermi solo i paracarri – e, all'improvviso, la data della gara, il 31 maggio, è stata inserita all'interno del decreto-legge.

Credo che, se il Governo fosse stato meno sordo alle richieste delle opposizioni in quest'Aula, oggi questo provvedimento sarebbe già stato approvato da entrambe le camere, sarebbe già legge e quindi si sarebbe

già cominciato ad applicarlo. Invece, per la pervicacia della maggioranza, oggi siamo di nuovo costretti a ridiscutere questo disegno di legge, che certo va benissimo perchè accoglie quanto affermato dalle opposizioni: quando qualcuno vuole stabilire qualcosa, lo inserisce in una legge; quando vuole soltanto affermare un principio molto generico, lo inserisce in un ordine del giorno.

Pertanto, di questo siamo soddisfatti, mentre di un'altra cosa non siamo soddisfatti, ed è il motivo per cui Alleanza Nazionale esprimerà un voto di astensione: sostanzialmente il Governo non ha mantenuto fede all'impegno di indire la gara entro il 1° gennaio 1998, con ciò venendo meno agli impegni presi con l'Europa e suscitando anche le preoccupazioni di Van Miert. Quindi, con questo voglio dire che certo come opposizioni siamo riusciti ad inserire una data precisa per la gara, il 31 maggio, ma purtroppo, ancora una volta, il Governo è inadempiente negli impegni che il Governo stesso aveva assunto con l'Europa, cioè di varare la gara entro il 1° gennaio 1998.

Sono questi i motivi per cui Alleanza Nazionale si asterrà, ripeto, dal voto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rognoni, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerate le modifiche al decreto contenente: «Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili»;

nell'auspicare che il bando di gara per l'assegnazione del servizio DCS 1800 a un nuovo gestore contenga tutte quelle condizioni che rendono effettiva la possibilità, per un nuovo entrante, di competere sul mercato della telefonia mobile, dal diritto al roaming all'uso delle infrastrutture esistenti, alla copertura minima prima dell'avvio commerciale,

impegna il Governo

a garantire effettivamente un tempo di sei mesi dal momento dell'assegnazione del servizio DCS 1800 al terzo gestore prima dell'avvio commerciale da parte degli attuali concessionari GSM, a prescindere dal fatto che abbiano corrisposto alle condizioni di copertura contenute nel bando di gara;

a stabilire *standard* di copertura minima per l'avvio commerciale del servizio DCS 1800 coerenti con i tempi fissati per la sperimentazione e che non creino condizioni di svantaggio per il gestore del servizio selezionato mediante la gara.

9.2982-B.2 ROGNONI, LO CURZIO, FALOMI, CÒ, PETRUCCIOLI, BESSO
CORDELO, BALDINI, DE CORATO, BORNACIN

Il senatore Rognoni ha facoltà di parlare.

ROGNONI. Signor Presidente, a nome dei Democratici di sinistra, dichiaro che voteremo a favore della versione corretta che ci torna dalla

Camera anche perchè modificata nel senso che noi avevamo auspicato. Ci eravamo inchinati alla volontà del Governo di accettare solo un ordine del giorno e di non cambiare il testo. Alla Camera il testo è stato cambiato; ci sta bene. Quindi, l'inserimento di questa data del 31 maggio dà anche più pregnanza a tutto il provvedimento.

Detto questo, vorrei far rilevare che l'ordine del giorno n. 2 da noi presentato, che chiedo al Governo di accogliere, è volto a chiarire un aspetto del testo che ci è tornato dalla Camera che a me sembra un po' ambiguo, mi riferisco al punto in cui si parla dell'avvio commerciale del servizio DCS 1800, e si dice che avverrà per il nuovo operatore, quindi, per il terzo gestore (entro il 31 maggio si dovrà sapere chi è) con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara e anche per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM. Qualcuno potrebbe essere portato con quel «con» – forse in italiano sarebbe più corretto dire «alle medesime condizioni» – ad interpretare questo punto come un passaggio che potrebbe consentire agli attuali operatori di GSM, nel momento in cui abbiano adempiuto all'impegno di coprire quello che il bando di gara richiede, di partire con l'attività commerciale. Questo è in contraddizione con quanto si dice in precedenza, laddove si stabilisce che per il terzo gestore ci saranno sei mesi di «asimmetria», e ciò vuol dire nel momento in cui si avrà la licenza, passeranno sei mesi prima che gli attuali gestori di GSM possano fare il DCS 1800. È per questo motivo che nell'ordine del giorno da noi presentato chiediamo al Governo l'impegno di «garantire effettivamente un tempo di sei mesi dal momento dell'assegnazione del servizio DCS 1800 al terzo gestore prima dell'avvio commerciale da parte degli attuali concessionari GSM, a prescindere dal fatto che abbiano corrisposto alle condizioni di copertura contenute nel bando di gara».

Nell'ordine del giorno segue poi un altro punto abbastanza importante, quello con cui si vuole impegnare il Governo «a stabilire *standard* di copertura minima per l'avvio commerciale del servizio DCS 1800 coerenti con i tempi fissati per la sperimentazione (...)». Questo perchè non si arrivi a stabilire nel bando di gara *standard* di copertura così alti per cui di fatto, nei tempi concessi, soltanto gli attuali gestori di GSM potrebbero in qualche modo dare risposta affermativa. In questo modo credo che venga sciolto anche quel poco di ambiguità ancora esistente e sia compiuta la scelta di dare davvero il via a una autentica liberalizzazione del mercato della telefonia mobile. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Semenzato. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno appena illustrato dal senatore Rognoni. In secondo luogo, vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sul disegno di legge in esame, ricordando che nel precedente passaggio nell'Aula del Senato il nostro Gruppo aveva auspicato e richiesto che l'ordine del giorno allora votato, che conteneva l'indi-

cazione della data per la gara, potesse diventare effettivo e aveva condizionato a una verifica su questo anche un giudizio sull'operato del Governo. Il fatto che ora la data per la gara sia fissata nel testo del disegno di legge ci rallegra e quindi crediamo con più convinzione di poter votare a favore.

Infine, vorrei rivolgermi al senatore Bornacin per ricordargli che le battute sui decreti come sigari e quelle sui paracarri di Longanesi le ha già utilizzate e quindi spero che aggiorni il suo vocabolario.

BORNACIN. Verrò a lezione da lei!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, il relatore, senatore Besso Cordero, ha illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame, che riguardano lo spostamento della data del 1° gennaio 1998 per l'assegnazione ai concessionari GSM delle bande di frequenza con cui iniziare la sperimentazione del servizio DCS 1800 a un termine riferito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 455.

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto a proposito della domanda per la partecipazione alla gara relativa all'individuazione del terzo gestore e al periodo di sperimentazione una formulazione che fa riferimento ad una fase di prequalifica della gara, ponendo in questo momento la possibilità per i potenziali nuovi soggetti di questo mercato di iniziare la sperimentazione a condizione che si impegnino a presentare domanda di partecipazione alla gara medesima.

Con altro emendamento si interviene in materia di sperimentazione del servizio DCS 1800, specificando che l'impresa alla quale sia stato consentito di iniziare la sperimentazione, qualora rinunci a partecipare alla gara, cessi anche la sperimentazione.

Altro emendamento, infine, specifica che il nuovo entrante abbia il diritto di interconnettersi con le reti nazionali dei gestori GSM al fine di ampliare la copertura della propria rete, ed inoltre si demanda al bando di gara l'individuazione delle condizioni di copertura del territorio da parte del servizio DCS 1800.

Nel sottolineare come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispettino lo spirito dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione durante la prima lettura del disegno di legge, il Gruppo del Partito Popolare Italiano dichiara il voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BESSO CORDERO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in replica, poichè credo che la relazione introduttiva sia stata sufficientemente esaustiva, e pertanto mi soffermerò sugli ordini del giorno che sono stati presentati.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti, esprimo parere contrario per due motivi. Innanzi tutto perchè esso fissa una copertura del 25 per cento della popolazione che è invece argomento che in ogni caso dovrà essere stabilito in sede di bando di gara e non penso che possa essere ragionevolmente definito con questo ordine del giorno. In secondo luogo, laddove si afferma che non è possibile per gli attuali gestori iniziare prima del 31 dicembre 1998, si crea di fatto una asimmetria. Infatti nel testo in esame la gara dovrà concludersi «entro» il 31 maggio 1998.

Qualora ciò avvenisse prima, giusto l'ordine del giorno che dà sei mesi per la sperimentazione, fissando la data al 31 dicembre si dà di fatto un tempo superiore per la sperimentazione al terzo gestore.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, a firma del senatore Rognoni e di altri senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, le considerazioni esposte dal relatore mi trovano in sintonia. Il testo che ci perviene dalla Camera sostanzialmente recepisce nel decreto il testo di un ordine del giorno relativamente alla data del 31 maggio indicata dallo stesso Governo nell'8ª Commissione del Senato. La Camera ha inserito anche un emendamento che ha un margine di ambiguità e che è tra l'altro in contrasto con il dibattito svoltosi in Commissione sia alla Camera che al Senato intendendo tutelare il terzo gestore secondo le normative *antitrust* e le direttive comunitarie per un periodo cosiddetto di grazia.

Avendo comunque apprezzato la convergenza di alcuni Gruppi parlamentari che hanno colto il significato di queste novità, accompagnando queste osservazioni con la considerazione che alcuni dettagli andranno inseriti nel bando di gara il quale sarà sottoposto all'esame sia dell'autorità *antitrust* che della Commissione competente per la concorrenza europea (mi riferisco alle simmetrie sul *roaming* ed anche ai tempi che, razionalmente, non dovrebbero oltrepassare i sei mesi e che comunque in fase di bando di gara saranno oggetto di dialogo da parte del Ministero delle comunicazioni con l'autorità *antitrust* e Bruxelles), esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Rognoni soprattutto per il motivo che non si può anticipare il bando di gara.

Pur apprezzando il significato liberista e di accelerazione, in un contesto di apertura dei mercati, contenuto nell'ordine del giorno presentato dalla Lega, concordo con il relatore ed invito i presentatori a ritirarlo e a votare a favore del provvedimento poichè già l'ordine del giorno del senatore Rognoni ed altri è ampiamente tutelante delle ragioni espresse in Aula e precedentemente in Commissione. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Senatore Rognoni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 accolto da relatore e Governo?

ROGNONI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'ordine del giorno n. 1?

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, attendevamo dal Governo un segnale di apertura che però non è stato dato nonostante le rassicurazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Pertanto, coerenza vuole che ci asterremo sulla votazione del provvedimento in quanto ci sembra che le garanzie forniteci dal Governo non siano sufficienti a debellare le nostre perplessità.

Manteniamo quindi l'ordine del giorno e chiediamo che venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Le operazioni di voto procedono a rilento).

Prego i senatori di affrettarsi.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	15
Contrari	128
Astenuti	35

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2982-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che, rispetto alle modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica, la Camera dei deputati ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455:

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino alla conclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la»; e le parole: «in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3000 unità»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «alle imprese che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,»;

al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse moda-

lità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998;

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore

selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 3000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara, domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, dichiaro il voto favorevole alla approvazione di questo disegno di legge per due ragioni sostanziali: anzitutto perchè questo provvedimento pone un po' di ordine in un settore tanto delicato quanto strategico, quale quello delle telecomunicazioni radiomobili e pone altresì il nostro paese in armonia con gli *standard* europei.

Si è infatti sottolineato più volte che l'ingresso in Europa non è una semplice operazione matematico-finanziaria ma un processo di adeguamento di tutto il nostro sistema paese, cioè del sistema produttivo e di quello infrastrutturale, agli *standard* dei paesi che formeranno il sistema della moneta unica europea.

Secondariamente perchè questo provvedimento, seppure con qualche contraddizione per quanto attiene l'indizione della gara – peraltro comprensibile, considerato che questo è un settore che attrae notevoli interessi e che risulta articolato, ancorchè non regolamentato per tradizione in quanto relativamente giovane –, pone le premesse per una completa liberalizzazione del settore delle comunicazioni radiomobili. Quest'ultimo è stato prima dominato da un soggetto che deteneva di fatto il monopolio in tutto il paese e successivamente è stato caratterizzato dall'ingresso di un altro soggetto privato, creandosi così una sorta di cartello che non ha permesso fino ad ora l'espansione in senso liberistico di un versante tanto strategico.

La prova degli effetti positivi di questo processo di liberalizzazione l'abbiamo vista nel versante della concorrenza: gli attuali gestori riescono, rincorrendosi l'uno con l'altro, ad abbattere i costi migliorando il servizio a tutto vantaggio dell'utenza, creando dunque effetti indotti nel processo di verticalizzazione a livello economico e quindi anche in termini di posti di lavoro.

Diciamo subito però che il discorso della sperimentazione ci ha lasciati un po' perplessi; avremmo desiderato che quel processo di prequalifica avvenisse precedentemente all'autorizzazione alla sperimentazione medesima, ancorchè limitata a quella famosa fascia del 10 per cento e comunque a soli due grandi centri del nostro paese. Ciò perchè se fosse avvenuto un processo di sperimentazione con la partecipazione di tutti i potenziali gestori sicuramente non si sarebbe gridato alla presenza di protezionismi a difesa di interessi già esistenti ed avremmo probabilmente accelerato anche l'*iter* approvativo di questo provvedimento.

Quindi, la prima ragione per la quale il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti esprime voto favorevole è quella di adeguare il mercato agli scenari europei e quindi accelerare il processo di liberalizzazione.

Il secondo motivo è di ordine squisitamente politico; riguarda la presa d'atto da parte del Governo del lavoro svolto dalla Commissione quando sollecitava l'indizione in termini perentori della gara relativa al terzo gestore. C'è quindi la consapevolezza che comunque il Governo non si arrocca su posizioni ma tiene conto anche di quanto emerge a livello di dibattito politico, come peraltro prevede la stessa funzione isti-

tutiva di quest'Aula e di quella della Camera) e a livello di posizioni politiche.

È un fatto positivo che anche l'opposizione accolga favorevolmente queste modifiche e si dichiari favorevole o comunque esprima un'astensione benevola, che sostanzialmente significa un'approvazione. Se questo è il percorso che deve essere seguito, cioè di un concorso di tutte le forze presenti in quest'Aula per varare provvedimenti che interpretino autenticamente l'esigenza del paese e la necessità di ammodernamento, Rinnovo Italiano e Indipendenti, ma penso anche tutte le altre forze politiche, non può che esprimere il suo plauso e formulare l'auspicio che si continui su questa strada, la quale, prescindendo da interessi di schieramento poco nobili per il paese, guarda veramente all'esigenza di una comunità che vuole crescere e diventare sempre più autenticamente libera. *(Applausi dal Gruppo Rinnovo Italiano e Indipendenti. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

AMORENA. Signor Presidente, c'è una doppia tessera.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

AMORENA. Ha ragione Cossiga!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2982-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2983-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno esclusivamente le parti modificate dalla Camera dei deputati salvo il voto finale.

Poichè l'8ª Commissione permanente ha concluso da poco i propri lavori, il relatore, senatore Carpinelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non essendovi osservazioni, ne ha facoltà.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non ripeterò qui quanto detto qualche giorno fa quando questo ramo del Parlamento approvò il provvedimento che oggi è ritornato al nostro esame perchè modificato dalla Camera dei deputati.

Questo decreto-legge era stato valutato e modificato in maniera significativa da questo ramo del Parlamento, in particolare dall'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), tenendo conto sia delle nostre osservazioni sia anche del contributo – in qualche caso significativo – apportato dalla minoranza.

Era convincimento quindi della maggioranza e del relatore di aver approvato un provvedimento equilibrato, un provvedimento il cui cuore era rappresentato dalla istituzione del doppio registro o registro internazionale che stabiliva alcuni punti fermi per quanto riguarda i trasporti internazionali. (*Diffuso brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi senatori a parlare sottovoce e a restare ai propri posti.

CARPINELLI, *relatore*. Con il registro internazionale stabilivamo dei principi che in qualche misura intaccavano anche la parità di trattamento retributivo a parità di lavoro. Tuttavia nello stesso provvedimento avevamo trovato modo di inserire una serie di correttivi che tendevano a dare garanzie significative proprio a quei lavoratori che in qualche misura potevano uscire penalizzati da questo decreto. Intendo riferirmi all'approvazione, nella legge di conversione, della delega al Governo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro marittimo.

Il testo del decreto-legge risulta comunque modificato dalla Camera dei deputati.

L'unica modifica che è stata apportata al testo del decreto-legge riguarda il comma 2 dell'articolo 3 che viene sostituito con questa dizione: «Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo».

Ritengo che tale modifica sia, sotto certi aspetti, migliorativa perchè garantisce in maniera più significativa i lavoratori del mare e quindi sottopongo alla vostra attenzione l'opportunità della sua approvazione.

Mi sia consentito però, esprimere un'osservazione per quanto concerne la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Deve essere chiaro che non è in nessun caso contestabile la potestà di un ramo del Parlamento di modificare come vuole un provvedimento approvato dall'altro ramo; ciò vale per la Camera dei deputati come per il Senato della Repubblica.

Mi sia però permesso svolgere una riflessione amara sulle modalità e sui temi che sono stati utilizzati per proporre la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge. È stato detto che aver previsto una delega al Governo nel disegno di legge di conversione rendeva il provvedimento anticostituzionale. Credo che questo non sia vero e anche qualora il tutto sia dovuto ad una cattiva interpretazione, ad un sistema e ad un modo strumentale di porre il problema, non posso che constatare con amarezza che aver posto la questione in termini di incostituzionalità del provvedimento assunto dal Senato ha esposto questo ramo del Parlamento ad una sorta di dileggio da parte degli organi di stampa nazionali che hanno parlato di «pressapochismo» o di «sbadataggine» da parte del Senato.

Giova ricordare con forza – e confido che tutti i membri di questa Camera convengano – che così non è stato, perchè inserire norme di legge nel disegno di legge di conversione rientra nella prassi e non è assolutamente vietato dalla legge n. 400 del 1988, che individua invece le incompatibilità per il Governo circa l'inserimento di determinati provvedimenti nei decreti-legge stessi.

Con queste osservazioni e con queste motivazioni, consapevole, come lo siamo tutti, dell'importanza che riveste il provvedimento al nostro esame (di questo voglio dare atto alla maggioranza, ma anche all'opposizione che in Commissione non ha presentato alcun emendamento), raccomando a quest'Aula la conversione del decreto-legge che oggi la Camera ci ha rinviato. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO. Il Gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione sul provvedimento che abbiamo in esame, coerentemente con la posizione già assunta in quest'Aula e conseguentemente a quanto avvenuto

ieri alla Camera dei deputati, per quattro ordini di motivi molto semplici e chiari.

In primis la previsione di un doppio Registro è condivisa da tutti i Gruppi politici ed anche il nostro aveva presentato un disegno di legge in tal senso; in Commissione si è discusso molto di questo provvedimento – come ricordava poc'anzi il relatore Carpinelli –, quindi l'esigenza di introdurre anche in Italia una norma relativa, analogamente a quanto hanno fatto tutti gli altri paesi europei, rappresentava ormai un'esigenza acclarata e riconosciuta da tutti i Gruppi parlamentari ed anche da quello cui appartengo.

Il Registro italiano, che pertanto verrà introdotto, rappresenta una prima risposta alla fuga dalla bandiera per le navi in navigazione internazionale, le cosiddette navi delocalizzate. Il fenomeno della delocalizzazione, che non interessa soltanto l'Italia, consiste nel passaggio delle navi ad altre nazionalità più competitive sul piano fiscale e normativo.

Il 59 per cento della flotta mondiale si trova sotto la bandiera di Panama e della Liberia che offrono regimi particolarmente vantaggiosi. Anche per questo motivo la Commissione europea ha proposto alcune modifiche volte a neutralizzare i vantaggi competitivi di cui usufruiscono attività marittime ed equipaggi in un mercato di concorrenza globale. Ma ciò non basta: il Governo doveva tener presente il principio della parità di trattamento e della reciprocità con le altre bandiere, che doveva costituire il pilastro di una politica marittima italiana e consentire l'effettiva tutela della nostra bandiera.

L'entusiasmo che deriverà legittimamente dall'istituzione di questa sorta di Registro *bis* non deve far dimenticare che i tempi stringono anche per le navi di cabotaggio. Alla prossima scadenza, il primo gennaio 1999, il nostro paese presumibilmente diventerà una terra di conquista da parte delle bandiere degli Stati membri dell'Unione Europea. Queste navi hanno costi di gestione notevolmente inferiori rispetto a quelli italiani e potranno operare, senza la riserva del cabotaggio, su tutto il territorio italiano.

In conclusione, riteniamo che le disposizioni in esame debbano essere considerate un punto di partenza ma non un punto di arrivo. Noi chiediamo che il Governo italiano adotti finalmente una politica marittima globale a sostegno di un settore che riveste un'importanza fondamentale nel quadro dell'economia nazionale e che merita lo sviluppo di strategie di medio e lungo termine adeguate e non già provvedimenti tampone.

Non siamo affatto d'accordo con quanto ha detto il senatore Carpinelli: durante il primo esame del decreto-legge abbiamo parlato del comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che prevede espressamente che non possono essere conferite deleghe legislative tramite decreti-legge. Per evitare elusioni tale divieto deve essere ritenuto espressione di un principio che si traduce in un limite di contenuto anche per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Era questo uno dei motivi della nostra opposizione al provvedimento, ma la maggioranza non ci ha ascoltato e neanche la Presidenza ne ha preso atto: il Senato nella sua interezza è

pertanto scivolato su una buccia di banana. Noi speriamo che questi episodi non si ripetano.

Il terzo motivo per cui ci asterremo sul provvedimento in esame riguarda il problema della pesca: il testo del decreto-legge doveva disporre interventi per la pesca di altura. La flotta dedicata alla pesca oltre gli stretti attraversa una fase decisamente negativa e di indebolimento generalizzato a causa della forte concorrenza delle altre flotte europee di pesca.

Per evitare questo ulteriore svantaggio era sufficiente qualche piccolo accorgimento; lo abbiamo chiesto ma purtroppo non è stato possibile adottarlo.

Siamo stati costretti ad intervenire anche per altre ragioni.

Il quarto problema è quello del cosiddetto effetto locomotiva. Visto che parliamo anche per questo provvedimento di vagoni ferroviari, a questa locomotiva abbiamo attaccato altri provvedimenti, che tutti forse ritenevano necessari ma certamente non tali da essere inseriti in norme urgenti come quelle di un decreto-legge. Mi riferisco ai collegamenti marittimi nell'ambito del piccolo cabotaggio, forse per favorire qualche sindaco locale, ma il Parlamento non può entrare nella politica locale per favorire questo o quell'altro.

Signor Presidente, ciò che vorremmo lasciare agli atti e che vuole essere una buona intenzione per il futuro – ma vorremmo essere finalmente capiti – riguarda anche il problema dei nostri rapporti con la maggioranza: il nostro Gruppo non accetterà più quello che è successo per questo provvedimento, e arriverà anche a forme di lotta come l'ostruzionismo. Noi dobbiamo uscire da queste logiche. Siamo contrari a tale modo di legiferare e quindi rivolgiamo un caldo invito al Governo e alla maggioranza: se vogliamo confrontarci sui grandi temi, la sede è sicuramente quella del Parlamento, ma se i decreti-legge, i provvedimenti di spesa, sotto qualsiasi forma si presentino, debbono diventare per questa maggioranza, per questo Governo motivo di piccole iniziative che nulla hanno a che vedere con il provvedimento in esame, ritengo che questo sia un modo ormai superato di fare le leggi, di comportarsi nelle Aule parlamentari. Rifiutiamo tale modo di procedere e quindi chiediamo al Governo di assumersi finalmente da oggi la responsabilità degli atti che presenta in Parlamento, delle iniziative che presenta alle Commissioni competenti, perchè da oggi porremo la massima attenzione a tali provvedimenti e non consentiremo più che, anzichè fare leggi, si affrontino semplici questioni di bottega.

Quindi, preannuncio fin da ora la nostra astensione su questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cò. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, le modificazioni apportate dalla Camera a questo provvedimento mi paiono per certi versi assai significative per quanto concerne l'introduzione di un trattamento minimo per i lavoratori extracomunitari imbarcati sulle navi iscritte nel registro internazionale, mi riferisco cioè all'introduzione del principio che, salva la legge rego-

latrice scelta dalle parti, vi sia un trattamento minimo previsto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questo mi sembra senz'altro un elemento migliorativo del provvedimento, anche se certo non soddisfa la richiesta che il Gruppo di Rifondazione comunista aveva formulato in quest'Aula per introdurre il principio – secondo noi corretto dal punto di vista del diritto internazionale privato – che la legge regolatrice del contratto degli extracomunitari imbarcati su una nave iscritta nel registro internazionale dovesse essere la legge italiana, tenuto conto delle deroghe che pure le parti sociali avrebbero potuto realizzare con un diverso trattamento retributivo a seconda dei paesi d'origine.

Tuttavia è sicuramente un passo in avanti, mentre credo di dover esprimere un giudizio negativo circa la soppressione della delega che avevamo inserito – lo ricordo al senatore Lauro – del tutto legittimamente in questo provvedimento. Infatti la delega sulla sicurezza è stata introdotta nel disegno di legge di conversione e non nel decreto, tant'è vero che il disegno di legge reca un articolo 2. Devo dire che questo è un elemento negativo, che comunque non incide sul giudizio complessivo sul provvedimento, anche perchè la questione della sicurezza per i lavoratori marittimi noi la riproporremo in ogni provvedimento che riguarderà la questione dei trasporti. Da troppo tempo nel nostro paese si parla di sicurezza sul lavoro, ma se ne parla e basta: ogni volta che si tenta di emanare un provvedimento che in qualche modo affronti in concreto questo problema, incontriamo delle difficoltà. Vogliamo davvero che il Parlamento si assuma una responsabilità attraverso una delega, in questo caso nel settore dei trasporti, per risolvere definitivamente tale problema.

In ogni caso, coerentemente a quanto Rifondazione Comunista ha fatto alla Camera, noi voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Bedin. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ragno. Ne ha facoltà.

RAGNO. Signor Presidente, intendo intervenire brevemente, anche perchè il Gruppo di Alleanza Nazionale non modificherà il voto che aveva già espresso in occasione della discussione in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame.

Prendiamo atto con soddisfazione che da parte dei colleghi della Camera dei deputati sia stata soppressa la delega al Governo, quindi al Ministro, che noi avevamo chiesto sia in Commissione sia in Aula. Ritenevamo, infatti, che essa fosse inopportuna e oltre tutto priva di legittimità costituzionale. Il discorso adesso è superato perchè la Camera ha fatto giustizia ed ha implicitamente dato ragione a quanti di noi – mi riferisco alle opposizioni – avevano segnalato la necessità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, sopprimendo quella norma di delega.

Forse avremmo potuto ritenere positiva questa nuova formulazione e il disegno di legge nel complesso, però ribadiamo che nel testo in esa-

me molte norme non sembrano raggiungere gli effetti che il provvedimento propone nel suo titolo. Valutiamo positivamente l'istituzione del Registro navale *bis*, cioè del registro navale internazionale, perchè lo riteniamo utile ed opportuno per la nostra armatoria, in quanto da questo strumento essa potrebbe trarre dei benefici. Non crediamo però che questa normativa possa stimolare ulteriormente l'occupazione delle nostre maestranze marittime, perchè non prevede gli strumenti adeguati a ciò; forse consentirà di mantenere l'occupazione attuale, ma comunque non è intesa in modo effettuale al raggiungimento di questi fini.

Per quanto riguarda poi l'articolo 10, pur senza voler fare appunto alle indicazioni relative al potenziamento di certe strutture di trasporti, come quelle ferroviarie, aspetto che noi naturalmente non vogliamo censurare nel merito, riteniamo che ormai troppo spesso sia invalso l'uso di «imbarcare» in una legge, che ha un suo intendimento specifico, delle norme che hanno finalità che esulano dalla normativa oggetto della legge e dagli intendimenti essenziali che essa prevede. Vogliamo compiere una valutazione complessiva.

Signor Presidente, cari colleghi, siedo su questi banchi da quattro anni e non ricordo che, in occasione della discussione di un decreto-legge o di un disegno di legge, un collega lo abbia mai definito esaustivo o lo abbia considerato come un provvedimento che avesse l'attitudine e la possibilità di definire tutto un settore. In questo caso, per esempio, i settori sono quelli dei trasporti, dell'autotrasporto ed altri. Ogni volta si evidenzia la necessità di approvare un disegno di legge che affronti aspetti settoriali ma non globali e ognuno si augura che in seguito si possa addivenire al varo di un provvedimento veramente esaustivo, che possa cioè normare in termini di efficacia e chiarezza tutta la materia.

Questo modo di legiferare in senso settoriale, attraverso norme che richiamano altre norme, modificate a loro volta da altre disposizioni che quindi rendono difficile la possibilità di interpretare la legge e di intervenire nella fase attuativa, ritengo sia un fatto che vada evidenziato. Infatti, riteniamo che in questo modo e rinviando sempre ad ulteriori provvedimenti non facciamo altro che mortificare la capacità del Parlamento. Nel momento in cui, inoltre, i disegni di legge sono presentati dal Governo, emerge ancora di più questa incapacità a voler affrontare il problema complessivo di un settore e a regolamentarlo in modo da non creare assolutamente motivi di perplessità e di impossibilità interpretativa e comunque da dare risposte definitive e complessive alle categorie di cui ci occupiamo.

Questa è la raccomandazione che voglio esprimere ribadendo altresì, come farà anche il collega che parlerà in dichiarazione di voto finale, la nostra decisione di astenerci sul provvedimento in quanto riteniamo che in questo disegno di legge qualcosa di buono si possa ravvisare, pur se sotto un profilo settoriale, ma che l'articolato non definisce e non contribuisce a normare complessivamente un settore che invece avrebbe bisogno di un testo unico, al fine di evitare provvedimenti che servono semplicemente a tamponare la materia senza far fronte all'attenzione e alla richiesta che perviene in questo momento dalle varie categorie di una regolamentazione

complessiva. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Lauro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore.

CARPINELLI, *relatore*. Signor Presidente, non ho molte altre considerazioni da fare se non riconfermare, per togliere dal campo ogni equivoco, un fatto che mi sta particolarmente a cuore e cioè la legittimità del comportamento di questo ramo del Parlamento. Ripeto con forza che riconosco la legittimità, tutto il diritto da parte di un ramo del Parlamento, nella fattispecie la Camera dei deputati, di esprimersi in maniera difforme da quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento e quindi di ritenere, collega Ragno e collega Lauro, in piena e perfetta legittimità, la non opportunità di inserire in questo contesto una delega significativa quale quella relativa alla sicurezza del lavoro.

Possono esserci molteplici motivazioni perchè ciò accada: quella che contesto è la motivazione alla quale ci si è agganciati. Rivolgendomi al collega Lauro, che prego di prestarmi attenzione, vorrei dire che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 viene citato a proposito in quanto effettivamente stabilisce le materie che non possono essere oggetto di decreto-legge e il conferimento di deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione è il primo punto di cui si occupa l'articolo 15. Tuttavia, quella interpretazione autentica ed estensiva relativa al fatto che ciò non è concesso ed ammesso neanche nel disegno di legge di conversione resta appunto una interpretazione autentica che, con tutta l'autorevolezza del collega Lauro, non sta scritta da nessuna parte.

Inoltre, sovviene in soccorso rispetto a ciò il fatto che è prassi consolidata che nel disegno di legge di conversione possa essere introdotta una molteplice quantità di materie, a condizione che siano in qualche misura connesse al contenuto del decreto-legge da convertire.

Dico questo non soltanto perchè questo relatore o questa maggioranza si sono trovati ad approvare – io ritengo nella più assoluta legittimità – l'articolo 2 del disegno di legge di conversione che riguardava la delega, ma anche perchè ritengo che sia necessario un rispetto reciproco in entrambi i rami del Parlamento circa le decisioni che vengono assunte e circa la legittimità che – vorrei dire – dovrebbe essere data quasi per precostituita. Infatti, vorrei ricordare a tutti noi che, quando si tratta di norme che riguardano la Costituzione, quando si tratta di norme che attengono ai Regolamenti, ebbene la forma diventa sostanza, e quindi non si può «giocare» tra forma e sostanza perchè in tal caso l'una corrisponde all'altra.

Per quanto riguarda invece una valutazione più generale, nella relazione che svolsi in sede di prima lettura, osservai che effettivamente il provvedimento poteva distinguersi in due parti. Anzitutto la parte che istituisce il Registro navale e che, in maniera accessoria, riguarda tutta una serie di temi e materie direttamente connessi all'attività marittima.

Un tentativo di razionalizzazione, ad esempio, è quello della gestione dei porti, tenendo conto della necessità di chiudere vicende che si trascinano da diverso tempo e di dare un senso a quel servizio, tuttora esistente (che probabilmente verrà preso in esame nella sede dei decreti delegati previsti dalla legge delega Bassanini), il Servizio escavazione porti (SEP), che o mettiamo in condizione di funzionare o sarebbe bene chiudere da subito. Quindi, in Commissione, nel momento in cui siamo andati a verificare sul campo la *ratio* del provvedimento, ci siamo resi conto che esso si compone chiaramente di due parti.

La seconda parte considera infatti la materia estremamente delicata, quella dei trasporti, e stanti le difficoltà sostanziali che il sistema del bicameralismo perfetto comporta, vorrei ricordare che alcuni dei provvedimenti approvati con la conversione in legge del decreto-legge erano già stati approvati, alcuni mesi fa, dalla nostra Commissione e dal Senato. Intendo riferirmi all'atto Senato n. 2206, che giace alla Camera, sul quale si era trovata una convergenza quasi unanime (per non dire unanime) da parte di tutte le componenti di questa Assemblea. Quindi, aver riproposto quelle norme nel decreto-legge non credo sia stato così scandaloso.

Io non ho altro da aggiungere, se non ribadire che il provvedimento non soltanto tende a garantire lo *status quo*, ma rappresenta anche un primo tentativo significativo di razionalizzare tutto il comparto, a terra e in mare. Se non vado errato e se non si tratta di notizie prive di fondamento, alcune grosse compagnie a capitale italiano che operano sulle rotte internazionali e che oggi navigano battendo altre bandiere, hanno dichiarato la propria disponibilità a rientrare nel nostro paese. È un primo segnale.

Concludo riconfermando che questo è un provvedimento bilanciato, che tiene conto delle esigenze dei vari soggetti ed operatori (siano essi lavoratori, imprenditori, gestori dei porti o gestori di compagnie di navigazione). Ed è per questo e con questa convinzione che rinnovo l'invito ad una sollecita e rapida approvazione. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SORIERO, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, il provvedimento che stasera il Senato si accinge ad approvare in via definitiva è stato riconosciuto da più parti essere un provvedimento molto importante. Il relatore, senatore Carpinelli, ha già messo in evidenza il valore di questo decreto-legge che diventando legge parla di per sé a settori importanti del mondo armatoriale e del mondo del lavoro che operano in campo marittimo. Ecco perchè chiedo che, nel momento dell'approvazione definitiva del provvedimento, quest'Aula possa tener conto delle ragioni di fondo che ispirano lo stesso, avendo chiaro che il Governo si è trovato dinanzi ad una differente valutazione dei due rami del Parlamento in relazione alla legittimità di una delega. Su questo il Governo non può che prendere atto di ciò che il

Parlamento decide; abbiamo però compreso che in proposito occorre porre maggiore attenzione, anche dal punto di vista dell'Esecutivo – voglio dirlo esplicitamente – sin dalla impostazione del provvedimento stesso, dati i differenti percorsi legislativi che caratterizzano i due rami del Parlamento e anche la sperimentazione che stiamo verificando in questi giorni alla Camera per quanto riguarda il ruolo del Comitato per la legislazione.

Detto questo, sul dibattito che ha caratterizzato l'articolo 2, relativo alla delega in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo, vorrei concludere richiamando la ragione di fondo del provvedimento. Ci sono limiti in questo decreto-legge? Certamente. Ancora un momento fa proprio il senatore Ragno ha ricordato come nessun provvedimento possa essere ritenuto di per sè esaustivo; vorrei però dire al senatore Lauro che non si può certo accettare l'interpretazione che questo sia uno dei tanti provvedimenti tampone; questo è un provvedimento che avvia una legge di riforma importante per il settore armatoriale e marittimo, verso il quale concentra risorse per oltre 1.100 miliardi. È un provvedimento che da tempo è atteso dall'Associazione nazionale armatori ed è strano che proprio il senatore Lauro, che se ben ricordo è egli stesso un armatore, non tenga conto delle valutazioni che questa associazione ha espresso.

Si tratta, finalmente, di un provvedimento che tende a salvaguardare la flotta nazionale ed a intervenire rispetto alla fuga delle navi dalla bandiera italiana, ripresa negli ultimi tempi in maniera tale da far temere, a breve, una irreversibile delocalizzazione all'estero delle maggiori imprese italiane.

È però un provvedimento molto importante anche per il mondo del lavoro – lo ha ricordato poco fa nel suo intervento il senatore Cò –, molto atteso dai sindacati e dalle organizzazioni che rappresentano i lavoratori marittimi. Ecco perchè abbiamo apprezzato, nell'assenza di una delega in questo decreto-legge, la correzione, che è stata suggerita ieri in Aula alla Camera, per quanto riguarda la legge regolativa del contratto di arruolamento e della contrattazione collettiva, che stabilisce come il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale debba essere regolamentato dalla legge scelta tra le parti e comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro marittimo.

È già all'attenzione di questo ramo del Parlamento un disegno di legge che definisce la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nei settori portuale e marittimo. Il Governo auspica che dopo l'approvazione del provvedimento di questa sera il Senato possa, con l'approvazione di quel disegno di legge, dare un ulteriore importante contributo non solo alla legislazione in materia ma all'avvio di una riforma in un settore così importante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 457:

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «del settore» sono inserite le seguenti: «comparativamente più rappresentative»; le parole: «fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri,

nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera *b*). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b*) e *c*) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.»;

al comma 2, le parole: «è in facoltà dell'autorità competente negare» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore.».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei singoli Stati membri»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo».

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministe-

ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «fatti commessi a bordo delle navi» è inserita la seguente: «passeggeri» e sono soppresse le parole: «adibite a crociere».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca) - 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

All'articolo 7:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifiche al codice della navigazione)»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

“Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione”.

1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

1-*quater*. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto”.

1-*quinquies*. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 156 - (*Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione*). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fi-

deiusione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiusione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonchè dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonchè pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità".

1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 157 - (*Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro*). –
1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonchè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave”.

1-*septies*. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 159 - (*Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati*). – 1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma”.

1-*octies*. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 1184 - (*Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile*). – 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759”.

1-*nonies*. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: “e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale”. I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 224. - *(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo)* – 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.”»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:

“*d*) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”».

All'articolo 8:

al comma 4, le parole: «alla INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPDAP»;

al comma 9, le parole: «Il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84) - 1.
Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

“1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.”;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonchè di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.”;

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.”;

d) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.”;

e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;

f) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:

“n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale”;

g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

“c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione”;

h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:

“n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6”;

i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;

l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: “e promozione” sono aggiunte le seguenti: “nonchè nell'ambito della pianificazione delle

opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione”».

All'articolo 9:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificate a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.»;

al comma 7, dopo le parole: «norme sulla contabilità generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000.»;

al comma 8, le parole: «restando prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «restando prorogata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: «restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58»;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono soppresse le parole: “, a decorrere dall'anno 1998,”.

10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa”».

Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. - (*Informatizzazione dei servizi marittimi*) – 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (*Vessel Traffic Services* - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 9-ter. - (*Osservatorio del mercato del lavoro marittimo*) – 1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonchè con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro interna-

zionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 9-quater. - (Disposizioni particolari) - 1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrare nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.

1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie".

2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: "I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati.»;

il comma 5 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12 sono soppressi i commi 1 e 4.

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «“fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica» e, dopo le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro» sono inserite le seguenti: «, del bilancio e della programmazione economica»;

al comma 2, le parole: «Il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Istituzione del Registro internazionale)

1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

Articolo 2.

(Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro)

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7. In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere

determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b)* e *c)* potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione.»;

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli *standards* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

Articolo 3.

(Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva)

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri.

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

Articolo 4.

(Trattamento fiscale)

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente

all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 5.

(Normativa di riferimento)

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, adibite a crociere durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

Articolo 6.

(Sgravi contributivi)

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

Articolo 6-bis.

(Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 7.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 143. – *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. – 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.».

1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

«Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione».

1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto».

1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 156 - *(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione)*. – 1. Il proprietario che intende alie-

nare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo

163 del presente codice, nonchè dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonchè pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità».

1-*sexies*. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 157 - (*Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro*). - 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonchè l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave».

1-*septies*. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 159 - (*Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati*). - 1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera

e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma».

1-*octies*. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1184 - (*Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile*). - 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759».

1-*nonies*. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: «e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale». I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati.

2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 224. - (*Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo*) - 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge».

3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Nazionalità dei componenti dell'equipaggio*). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza

di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio».

«3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:

«*d*) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

Articolo 8.

(Interventi urgenti a favore del settore portuale)

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali Agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verificano l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonchè il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto all'INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle Autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per «successive variazioni» di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale, è corrisposto a favore dell'Autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11-bis. Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto.

Articolo 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

«1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.»;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonchè di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.»;

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.»;

d) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.»;

e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;

f) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:

«n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale»;

g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione»;

h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:

«n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6»;

i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;

l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: «e promozione» sono aggiunte le seguenti: «nonchè nell'ambito della pianificazione delle

opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione,».

Articolo 9.

(Interventi nel settore marittimo)

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziare allo scopo.

4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonchè a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal pre-

sente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonchè dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre

1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001 restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorità portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «banchine» è inserita la seguente: «attrezzate».

10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono soppresse le parole: «, a decorrere dall'anno 1998,».

10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa».

Articolo 9-bis.

(Informatizzazione dei servizi marittimi)

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (*Vessel Traffic Services* - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che

provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 9-ter.

(Osservatorio del mercato del lavoro marittimo)

1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonchè con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Articolo 9-quater.

(Disposizioni particolari)

1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gen-

naio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

Articolo 10.

(Interventi vari)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonchè

per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

1-*bis*. In attesa della stipula, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.

1-*ter*. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

2-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «tramvie veloci» sono sostituite dalla seguente: «tramvie».

2-*ter*. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: «I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati».

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della

navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

Articolo 12.

(Interventi per l'autotrasporto)

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonchè le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale «cassa integrazione ordinaria» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti esprime la propria posizione favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457. Tuttavia, al di là della lettura di date e di numeri, diciamo subito che il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, in perfetta coerenza con le sue posizioni culturali ed ideologiche, approva questo provvedimento perchè tende anch'esso a liberalizzare il settore della marineria e quanto ad esso è collegato in maniera verticale ed orizzontale.

È noto ormai che il nostro naviglio, la nostra marineria soffre di vincoli normativi che gli impediscono di essere competitiva con le altre marine, con particolare riferimento a quelle del Nord-Europa e a quelle dei paesi extraeuropei che si inseriscono nel processo in atto di globalizzazione dell'economia che tocca anche il comparto dei trasporti marittimi.

Dicevo dunque un complesso di vincoli che ha portato al triste fenomeno della delocalizzazione della nostra marineria con la crisi conseguente del sistema portuale, il calo occupazionale in un versante strategico, la perdita di mercati e quindi di tutto l'indotto a questi connesso.

Pertanto, aver istituito il Registro internazionale della navigazione risponde a quei criteri di competitività che rilanceranno sicuramente la nostra armatoria, mettendola in condizioni di operare nell'ambito nazionale e creando le premesse perchè un settore, che ha prodotto redditi, posti di lavoro ma che ha costituito soprattutto storia e cultura del nostro paese riprenda a fiorire e ponga la nostra nazione tra quelle maggiormente competitive nell'ambito del trasporto marittimo che riveste, oggi più che mai, un'importanza sempre più strategica. È appena il caso di dire che, a conti fatti, il trasporto via mare risulta anche più competitivo di quello via terra, sia esso ferroviario o gommato.

Ecco perchè il nostro paese non poteva ulteriormente tacere e bene ha fatto il nostro Governo ad intervenire con tempestività. Certo, questo provvedimento riflette un po' gli antichi vizi e le vecchie contraddizioni del passato, perchè non risulta, ad una occhiata immediata, omogeneo; comprende infatti settori diversi. Forse sarebbe stato meglio, ad esempio, procedere con due distinti provvedimenti: uno in materia di autotrasporto ed un altro per il comparto marittimo. È altrettanto vero, però, che i tempi stretti, le emergenze, le sollecitazioni provenienti dai vari settori e gli stessi Regolamenti del Senato e della Camera, che rendono difficoltosa l'approvazione di un provvedimento in tempi brevi, impongono di procedere in questo modo, nell'auspicio comunque che una rivisitazione dei Regolamenti delle due Camere ci consenta processi legislativi più rapidi, così da essere anche più coerenti ed omogenei nelle nostre proposte tematiche.

Esprimo, quindi, soddisfazione per questo provvedimento perchè costituisce la prima tappa di un processo completo di razionalizzazione del sistema portuale, ormai profondamente in crisi e per questo ultimo in tutto il panorama europeo. Il sistema portuale deve, invece, tenere conto della imprescindibile necessità di offrire nuovi servizi in termini telematici, informatici, e di trasporto, migliori offerte tecniche e tecnologiche, migliori servizi di commercializzazione, insomma, della possibilità di attirare il naviglio che costituisce comunque, nella sua permanenza nei nostri mari, un fattore di sviluppo economico e quindi volano di posti di lavoro.

Bene ha fatto il Governo anche ad intervenire sugli esuberanti nel campo delle attività portuali perchè la razionalizzazione del settore significa poter iniziare da capo, con criteri nuovi, non certo con provvedimenti assistenzialistici, ma con principi di mercato che ci rendano sem-

pre più competitivi. Analogamente, bene hanno fatto prima il Governo, poi la Commissione e successivamente la stessa Assemblea, ad inserire la possibilità per il naviglio che pratica la pesca d'altura e quella oltre gli stretti, di essere iscritto nel Registro internazionale di navigazione, di fruire, cioè, di quegli sgravi fiscali e contributivi che possono rendere anche questo settore strategico competitivo con le altre marinerie, che risultano sempre più aggressive in un mercato in continua trasformazione.

Nell'approvare questo provvedimento certamente non si può non tenere conto delle norme di tutela per gli equipaggi che verranno a formarsi ed anche per le nostre figure professionali, che non devono essere scavalcate da altre provenienti da paesi terzi che non hanno ancora raggiunto quella legislazione di protezione che in Italia viceversa abbiamo varato già da tempo. È importante quindi che si tenga conto di fattori quali la sicurezza del lavoro ed un giusto bilanciamento nella composizione degli equipaggi per salvare – come dicevo prima – quelle figure professionali che hanno dato lustro al nostro paese: i comandanti, gli ufficiali di coperta e di macchine e tutte le altre figure professionali che hanno permesso di spendere il buon nome dell'Italia in tutti i mari e gli oceani del mondo.

Si deve altresì esprimere soddisfazione perchè si avvia un processo nuovo del sistema dei trasporti, tale sistema deve potersi coniugare, però, con un discorso nuovo a livello ambientale.

Parlare di porti oggi, soprattutto in certe aree industriali, significa infatti anche fare i conti con l'ambiente, il che a sua volta impone di proporre soluzioni alternative a quelle attività industriali che insistevano nelle aree portuali, ormai dismesse e che devono essere sostituite con altre che creino una sana ricchezza in termini di lavoro, di prodotti e servizi.

Cari colleghi, signor Presidente, la cantieristica, tanto strategica nel passato, deve riprendere a fiorire e trovare una sua logica. Soprattutto quella che attiene al piccolo cabotaggio, in quelle aree portuali dove si trovavano prima insediamenti industriali oggi dismessi, consentendo quindi il recupero di quei siti attraverso l'insediamento di nuove attività produttive compatibili con l'equilibrio ambientale e lo sviluppo turistico.

Esprimo dunque soddisfazione per un provvedimento che rappresenta il primo passo in direzione di un riordino completo del settore. La normativa recata dal decreto-legge è volta a rendere competitiva la nostra marineria e soprattutto a consentire di adeguarci agli *standard* europei, primi fra tutti quelli della Norvegia. Ciò permetterà, così come le disposizioni del provvedimento n. 2982-B approvato nel corso della seduta, di raggiungere gli *standard* dei migliori paesi europei ed extracomunitari.

Con questi intendimenti, il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti esprime il proprio voto favorevole, auspicando che il Parlamento possa, in tempi brevi, portare all'attenzione del paese e degli operatori di settore anche un provvedimento che riguardi

la sicurezza del comparto marittimo e uno di incentivazione della cantieristica tutta.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, le considerazioni già svolte in ordine al disegno di legge n. 2982 valgono anche per il decreto-legge in esame. È comunque opportuno ricordare all'Aula che questo provvedimento distribuisce tantissimi soldi a pioggia, centinaia di miliardi, e che l'8ª Commissione ha addirittura incrementato la distribuzione stanziando 260 milioni aggiuntivi.

È un provvedimento *omnibus*, lo definirei una sorta di minestrone di quelli che vengono pubblicizzati durante le serate televisive, che contiene un po' di tutto. L'articolo 10, come ha già segnalato il senatore Castelli, è intitolato «Interventi vari»: mancando l'oggetto cui riferire le disposizioni è stato indicato un titolo così generico. Abbiamo già affermato durante l'esame in prima lettura, svoltosi presso il Senato 15 giorni fa, che siamo contrari ai provvedimenti a pioggia poichè crediamo che non contribuiscano ad affrontare problematiche che rimarranno irrisolte.

Per queste considerazioni, la Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro il disegno di legge n. 2893, coerentemente con il voto precedentemente espresso in Senato e confermato alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sul provvedimento in esame, che è certamente molto variegato ma contiene alcune misure necessarie. L'istituzione del Registro internazionale è una necessità derivante dalla competizione sul mercato internazionale dal quale diversamente il naviglio italiano sarebbe escluso.

Prendiamo atto dell'impegno del Governo non soltanto rispetto alle questioni connesse alla sicurezza delle attività marittime ma anche rispetto alle garanzie sul lavoro. Il disegno di legge preannunciato dal Sottosegretario va in questa direzione, che a noi sta particolarmente a cuore.

Occorre notare che i servizi di cabotaggio sono riservati ad armatori comunitari e sono dunque esclusi dal punto precedente. Vorrei poi fare una annotazione rispetto alla circostanza per cui, al di fuori delle acque territoriali, nelle navi passeggeri è ammesso il gioco d'azzardo. Noi crediamo che anche in questo caso sussista la necessità di un controllo e invitiamo il Governo ad assumere le iniziative del caso.

Il provvedimento contiene, infine, una modifica (già oggetto di un emendamento presentato al Senato) molto importante rispetto all'esigen-

za di favorire nelle città lo sviluppo delle tramvie, per cui i progetti già predisposti da molte città italiane troveranno una più facile e rapida attuazione.

Vorrei concludere evidenziando un elemento contenuto nell'articolo 10, che riguarda un finanziamento, sia pure modesto, volto a consentire al Ministro dei trasporti di procedere, anche conferendo incarichi di consulenza, all'elaborazione del piano generale dei trasporti e all'indizione di una conferenza nazionale dei trasporti. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, al momento dell'insediamento del Governo Prodi – quindi ormai due anni orsono – nel dare la fiducia a quel Governo, avevamo richiamato la necessità e l'urgenza di elaborare finalmente il piano generale dei trasporti, con la relativa conferenza preparatoria, senza il quale le priorità nel nostro sistema dei trasporti vengono continuamente rinviate.

Quel richiamo solo oggi trova una qualche attuazione in questo provvedimento, ma riteniamo che questo sia il vero terreno della fase due del Governo Prodi, la fase appunto riformatrice. Il piano generale dei trasporti, che dovrà essere elaborato dal Ministro dei trasporti d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, è la grande scadenza per aprire appunto una fase di riforme, che trova anche un elemento fondamentale nell'autotrasporto, il quale richiede provvedimenti di sostegno alla riforma e quindi al trasporto combinato, e non i tradizionali incentivi che sono stati oggetto di decisioni comunitarie che ci pongono oggi davanti ad un problema gravissimo proprio rispetto a richieste di restituzione di tali incentivi.

Quindi, il piano generale dei trasporti è l'orizzonte in cui anche provvedimenti così variegati e in parte discutibili devono invece trovare collocazione, un orizzonte di innovazione per una svolta a favore dell'acqua e del ferro nel nostro sistema dei trasporti. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Congratulazioni*).

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORNACIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per confermare, come già annunciato dal senatore Ragno nel suo intervento, il voto di astensione da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale; un voto di astensione determinato dal fatto che gli emendamenti presentati in Commissione da Alleanza Nazionale a questo provvedimento, che pure è importante, non sono stati accolti. È pur vero, infatti, che finalmente anche in Italia arriva il doppio registro per quanto riguarda l'armamento navale, ma noi siamo convinti che, al di là della necessità di rendere competitivo il mondo armatoriale italiano rispetto a quello degli altri paesi, sicuramente questo provvedimento qualche riflesso negativo sull'occupazione dei marittimi italiani lo avrà. Noi abbiamo condiviso le preoccupazioni di tanti marittimi di Napoli, di Genova e di Trieste e proprio per questo in Commissione abbiamo presentato alcuni emendamenti volti a tutelare, a seconda del tonnellaggio delle na-

vi, l'occupazione dei marittimi italiani. Purtroppo ciò non è avvenuto, ma questo non ci impedisce di comprendere l'importanza di un siffatto provvedimento.

D'altra parte, in quel famoso articolo 10, di cui prima ha parlato anche il senatore Peruzzotti, abbiamo trovato finanziamenti pari a circa sei miliardi per consulenze del Ministro dei trasporti finalizzate alla redazione di un nuovo piano dei trasporti ed anche ad una conferenza nazionale sul problema dei trasporti. Ebbene ricordo che il vecchio piano nazionale dei trasporti, che con sentenza del Consiglio di Stato aveva assunto valore di legge, destinava a finalità precise i finanziamenti per le consulenze. Abbiamo chiesto al ministro Burlando di fare altrettanto con questi sei miliardi, ma non si è provveduto in questo senso.

D'altra parte, non posso non rilevare con grande soddisfazione che finalmente, all'interno di questo provvedimento, proprio all'articolo 10, siano previsti finanziamenti certi, cospicui e concreti per il raddoppio della ferrovia che parte da Ventimiglia e arriva a Finale Ligure. È assurdo che alle soglie del 2000 in una zona di confine, ci sia una ferrovia a binario unico. È assurdo che fino ad ora non si sia capita l'importanza di tale tratta ferroviaria, proprio nel momento in cui Francia e Spagna, con i collegamenti europei, cercavano di tagliare fuori l'Italia.

Riteniamo che questo fatto sia estremamente significativo, per cui Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, nel confermare il voto di astensione già preannunciato dal senatore Lauro in sede di discussione generale, mi preme riprendere nel mio intervento un tema che era stato già trattato, ma che secondo noi merita maggiore attenzione di quanta ne abbia ricevuta fino a questo momento. Mi riferisco alla palese violazione di legge costituzionale e ordinaria attuata con l'introduzione nel decreto-legge che stiamo per convertire del «famigerato» articolo 2, contenente una delega legislativa. In proposito, debbo dire di essere rimasto sorpreso dalla supina adesione della Presidenza che, a suo tempo, pur sollecitata a valutare questa violazione delle regole, ha ignorato le nostre proteste ed ha consentito tale inserimento fuori legge nel corpo del disegno di legge di conversione, ma mi meraviglia anche la replica del relatore, che evidentemente ancora non si avvede della gravità del fatto avvenuto in quest'Aula.

Voglio ricordare che la legge di conversione è tipizzata dal nostro legislatore costituzionale e non ammette di essere «macchiata» da altre norme, perchè ha un suo percorso particolare, ha delle corsie preferenziali e dei termini (basti solo pensare alla ghigliottina prevista dal nostro Regolamento) che sono giustificati solo in presenza di presupposti di urgenza. Laddove si inserisca nella legge di conversione di un decreto-legge una norma che sfugga ai principi dettati in materia di decretazione

d'urgenza, chiaramente si viola il dettato costituzionale e la normativa ordinaria, che non fa altro che esprimere (nella legge n. 400 del 1988) un principio già inserito nella Costituzione. Vorrei sapere poi in quale altra occasione si sia verificata in quest'Aula o in quella della Camera una simile palese violazione normativa. Devo constatare, però, che alla Camera evidentemente hanno una sensibilità ed un'attenzione costituzionale maggiore della nostra: mi fa piacere che il Comitato per la legislazione, introdotto alla Camera dal nuovo Regolamento, abbia avuto questa sensibilità e questa attenzione particolare, sottolineando come l'introduzione della norma in Senato fosse una iniziativa del tutto illegittima. Devo dire però che resta questa macchia nella storia di questo ramo del Parlamento e ritengo che sia dovere dell'opposizione in particolare metterla in evidenza.

Voglio sottolineare due momenti, sempre riferiti alla legge di delega, che mi sembrano importanti. Mi meraviglia il fatto che Rifondazione Comunista si lamenti della cancellazione di questa norma: se c'è una forza politica che dovrebbe essere contraria al sistema delle deleghe è proprio quella che non è rappresentata nel Governo che metterà in atto quelle deleghe. L'esercizio continuo, il continuo ricorso alle deleghe rappresenta un *vulnus* profondo per l'intero sistema parlamentare. Certamente le deleghe sono strumenti necessari laddove occorra produrre testi normativi particolarmente tecnici, ma quando questo non avviene, quando il Parlamento, come in questo momento storico, si è liberato dalla massa di decreti-legge che prima ne affollavano i lavori, mi sembra del tutto illegittimo che sia il Governo a produrre norme: la produzione di leggi è un compito storicamente e costituzionalmente proprio del Parlamento. Oggi, invece, siamo spogliati di questa funzione – e mi riferisco a tutti i parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione – e tale situazione rappresenta un passaggio veramente difficile in questo momento storico del nostro sistema parlamentare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue PASTORE). Credo che si debba ritornare alla centralità del Parlamento, regolamentato e strutturato diversamente, semplificato nelle procedure: un Parlamento che dia garanzia di efficienza e anche di controllo da parte delle opposizioni: il sistema di sostituire *tout court* al Parlamento il Governo mi sembra inaccettabile sotto il profilo politico e sotto quello costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEDOVATO. Signor Presidente, colleghi, confermo anche in questa seconda valutazione il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Infatti il provvedimento, nel merito, è sostanzialmente immutato relativamente alle due parti che sono già state messe in rilievo. Sulla prima, che riguarda importanti provvedimenti in materia di trasporto marittimo, vi è un diffuso consenso in questa Aula ed anche nell'altro ramo del Parlamento, così come sui contenuti della seconda parte che, sia pure in qualche misura disomogenei, sono necessari per garantire il mantenimento di importanti finanziamenti. Ciò ha spinto in quest'Aula molti colleghi per alcuni versi critici e per altri consenzienti a dichiarare un voto di astensione.

Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati sono state sostanzialmente due. La prima riguarda il testo del decreto ed è una modificazione che ritengo significativa ma non essenziale perchè il richiamo alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro si poteva intendere implicito nella norma e comunque, dal momento che si è resa necessaria questa terza lettura, è certamente condivisibile.

Per quanto riguarda poi la *querelle* relativa all'introduzione nel disegno di legge di conversione della delega, debbo qui richiamare non solo gli aspetti formali, che pure sono stati oggetto del dibattito odierno, ma anche alcuni aspetti sostanziali. Vorrei ricordare il contenuto di questa delega: era una delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale-marittimo.

Il collega Cò ha già rilevato come su questa materia non si sia riusciti fino ad oggi a legiferare e debbo dire anche che i criteri che erano stati introdotti impedivano certamente una espropriazione del Parlamento in quanto davano al Governo una serie di indicazioni molto puntuali. Pensate che dobbiamo ancora fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi degli equipaggi; dobbiamo ancora dettare disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; dobbiamo ancora fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro.

Ora, ritengo che la sensibilità doverosa dal punto di vista costituzionale della tecnica legislativa non ci deve fare velo però sull'esigenza di affrontare in termini rapidi e concreti questo problema; un problema che con la delega si sarebbe risolto nei centottanta giorni previsti dall'articolo 2 e che ora invece viene lasciato alle determinazioni del Parlamento. Io mi auguro che nei centottanta giorni il Parlamento sia comunque in grado di varare queste norme, ma temo di essere un buon profeta nello scommettere che non sarà così. Penso che dobbiamo senz'altro avere grande sensibilità per le norme costituzionali di tecnica legislativa, ma dobbiamo anche avere una grande sensibilità sociale per questi lavoratori che si trovano in una condizione ancora oggi non adeguata al mondo moderno.

Da questo punto di vista, riconfermiamo il nostro voto favorevole e ci auguriamo che questa esigenza sociale possa essere rapidamente recuperata. Sottolineiamo che il provvedimento può avere certo qualche aspetto critico, ma è di grande rilievo per il sistema intero dei

trasporti nel nostro paese. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

VERALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, in ossequio al grande dibattito che si sta svolgendo in questi giorni sulla utilità o meno del bicameralismo, faccio mie tutte quante le considerazioni svolte in quest'Aula quindici giorni fa e preannuncio ancora una volta il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano sul disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge ora composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2488.

Ricordo che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione nel corso della seduta pomeridiana di ieri. La Commissione ha concluso i propri lavori licenziando un nuovo testo per l'Assemblea.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Porcari.

PORCARI, *relatore*. Signor Presidente, per la parte generale mi riferisco alla relazione scritta, vorrei qui parlare solo degli emendamenti, premesso che ieri sono stati esaminati i primi tre articoli del disegno di legge.

Anzitutto, vorrei esprimere compiacimento per il fatto che il Governo ha ritirato un emendamento che in Commissione all'unanimità abbiamo considerato del tutto inaccettabile. Non mi soffermo perchè abbiamo trovato la massima comprensione: *res acta*, non torniamo sull'argomento.

Nel nuovo testo licenziato dalla Commissione, gli articoli 4 e 5 rimangono invariati. Per quanto riguarda l'articolo 6, esso è stato riscritto, come risulta dallo stampato n. 2488-A/R, in base ad un emendamento

del senatore Gawronski che è stato fatto proprio sia dal relatore sia dalla Commissione. Ne do lettura:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol».

Il secondo comma recita: «Il Governo presenta annualmente al Comitato» – si tratta del Comitato parlamentare di controllo – «una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1».

Abbiamo pensato che il moltiplicarsi delle commissioni e dei comitati, oltre che uno spreco di tempo, di energie e forse anche di spesa, va in un certo senso frenato. Siamo del parere che quel Comitato si possa occupare di entrambi gli argomenti, che sono separati ma non del tutto indipendenti l'uno dall'altro, perchè l'Accordo di Schengen assicura la libera circolazione con una serie di controlli e di schedature – siamo nell'Europa degli schedati – e l'EUROPOL svolge peraltro opera meritevole di controllo e repressione della criminalità. Naturalmente vi è una parentela tra l'attività dei due istituti, delle due figure giuridiche.

Abbiamo quindi pensato che il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen potesse anche assumersi questo compito; ciò consentirebbe al Comitato di lavorare anche un po' più intensamente ed efficacemente su questioni concrete.

Per quanto riguarda le restanti modifiche, l'articolo 7 concerne gli oneri finanziari. A tale articolo il relatore intende presentare il seguente emendamento:

«All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da “1997-1999” a “1997” con le seguenti: “1998-2000”», – il che vuol dire che non si potranno utilizzare gli accantonamenti del 1997, ma questo è il parere della Commissione bilancio – «mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998».

Pregherei il Presidente di mettere ai voti questo emendamento, che ha il n. 7.1.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 7, rimane tutto invariato.

Mi sembra che siamo così arrivati alla fine di una travagliata discussione su un argomento importantissimo di cui mai sono stati sottovalutati il rilievo e l'utilità sotto il profilo europeo e sotto quello nazionale. Va sottolineato che la 3ª Commissione permanente, nell'esaminare questo progetto, ha tenuto fermo il principio che per ogni provvedimento si deve mantenere al centro dell'attenzione di chi lo studia ed esamina la salvaguardia e la tutela dei cittadini, dei loro diritti e della persona umana.

Purtroppo non sempre questi criteri vengono oggi tenuti in considerazione, ma comunque questo Parlamento li ha tenuti in considerazione

in tale occasione. Credo quindi che stiamo per varare un provvedimento equilibrato che tiene conto delle esigenze di ordine pubblico e al tempo stesso di rispetto e tutela dei diritti individuali. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Federazione Cristiano Democratica-CDU. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, come è stato detto l'emendamento che era stato presentato dal Governo al precedente testo nella seduta di ieri è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1 preannuncio fin d'ora parere positivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

Passiamo alla votazione.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, visto che dieci giorni fa sono stato a l'Aja a visitare con una delegazione l'Europol vorrei portare una breve testimonianza. Siamo stati una giornata intera a l'Aja ed abbiamo avuto la possibilità di studiare i sistemi di collegamento, soprattutto a livello di polizie europee che sono stati, avviati con Europol; credo che sia un'istituzione che funziona in maniera autonoma e molto pregevole. La raccomandazione che ci è stata fatta in quell'occasione – era presente con me una collega deputato di Rifondazione comunista – era quella di accelerare il processo di ratifica del provvedimento di nascita di Europol. La cosa avviene oggi e sembra un miracolo. Non mi vanterò quindi di aver avuto la bacchetta magica per far viaggiare rapidamente questa ratifica ma, visto e considerato che tutti i maggiori Stati europei hanno già ratificato il provvedimento, la raccomandazione è quella di

cercare di farlo approvare celermente anche dall'altro ramo del Parlamento.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, è stato richiamato più volte, anche in occasione di questo provvedimento, l'Accordo di Schengen che, indubbiamente, dà enormi vantaggi a chi si sposta all'interno dei paesi che lo applicano e, se non erro, dal 1° marzo anche le frontiere terrestri saranno interessate da tale Accordo.

C'è tuttavia un inconveniente che vorrei segnalare, vista anche la presenza della collega Sottosegretario. Esso è relativo ai voli verso il Belgio: mentre si parte dall'Italia senza alcun controllo, quando si arriva in Belgio il controllo viene effettuato e qualcuno, come ad esempio è capitato a me, può trovarsi in quel luogo senza un documento riconosciuto valido dalle autorità belghe, con tutte le difficoltà conseguenti perchè, non essendoci un filtro in partenza, quando uno arriva si trova una inattesa richiesta di documenti (lì non ritengono valida la patente o altri documenti).

Questa problematica dei documenti interessa comunque e interesserà ancora di più tutti coloro che si spostano dopo il 1° marzo. Non essendoci più controlli non sa però il cittadino italiano in primo luogo, ma naturalmente anche gli altri perchè, come è stato ricordato anche questa mattina, chiunque può passare le frontiere indipendentemente dalla sua cittadinanza, quali documenti portare. Infatti, mentre prima chi non aveva documenti validi non accedeva all'estero se non illegalmente, oggi chi va all'estero non sa quali sono i documenti da portarsi dietro, perchè comunque qualche documento occorre sempre. Anche la legge italiana, ad esempio, richiede che chiunque circoli in Italia sia munito di un documento di identità, solo che i documenti di identità sono i più svariati e vanno dalle tessere ferroviarie ai passaporti, dai porti d'arma ai libretti universitari e così via. Non tutti questi documenti che sono validi in Italia sono riconosciuti all'estero, quindi sarebbe opportuno informare i cittadini o accordarsi con gli altri paesi per dire che, recandosi una persona all'estero, questa stessa persona avrà con sé un documento che, poichè è valido in Italia, deve essere riconosciuto valido anche nel luogo di arrivo. Infatti, oggi come oggi, in Belgio mi è stato detto che la patente italiana non è un documento valido di identità. Quindi se uno prende la macchina dopo il 1° marzo e passa tutte le frontiere senza controlli, se arriva magari ad un posto di blocco istituito per qualunque motivo in Belgio, ripeto, si trova in condizioni di disagio perchè lì non gli riconoscono come documento valido la patente che invece è riconosciuta in Italia, in Francia e in altri paesi. Non so quindi se sia addirittura opportuno preparare un prontuario in modo tale che il cittadino sappia che cosa portarsi dietro, visto che in uscita nessuno gli controlla niente e quindi, in perfetta buona fede, può trovarsi in una posizione irregolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nell'articolo 45 della stessa Convenzione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della Convenzione è l'Unità nazionale Europol, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale Europol per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione.

3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'Europol, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'Europol, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'Europol, gli ufficiali di collegamento presso l'Europol, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'Europol, nonché gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'Europol, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4. La cessazione della carica o della qualità riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol.

2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «1997-1999» a «1997» con le seguenti: «1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998».

7.1

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo:

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(130) **MANIERI ed altri.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

(160) **MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.** – *Nuove norme in materia di adozioni*

(445) **BRUNO GANERI ed altri.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

(1697) **SALVATO ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni*

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; «Nuove norme in materia di adozioni», d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Del Turco, Fiorillo, Bruni, Besso Cordero e Iuliano; «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori», d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri, Bucciarelli, Daniele Galdi e Sartori; «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni», d'iniziativa dei senatori Salvato, Bergonzi, Caponi, Carcarino, Cò, Manzi, Marino e Russo Spena, e «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri».

La relazione scritta è stata già stampata e distribuita.

I relatori hanno chiesto di integrare la relazione scritta. Ne hanno facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, integro brevemente la relazione scritta. Il testo unificato che le Commissioni permanenti 2ª e 3ª riunite sottopongono alla nostra attenzione oggi nasce da un disegno di legge governativo e da alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il disegno d'iniziativa governativa si propone di ratificare e dare esecuzione alla Convenzione dell'Aja, stipulata ormai quasi cinque anni or sono, ossia nel maggio del 1993.

L'uno e gli altri, inoltre, mirano a regolare la materia dell'adozione con specifico riferimento – per concorde scelta limitativa delle Commissioni – ai minori stranieri, intervenendo sul solo titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, che si occupa appunto di questo settore, mentre la legge disciplina nella sua globalità la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

È importante illustrare in breve quanto meno il significato della Convenzione dell'Aja.

Essa muove dalla fondamentale premessa secondo la quale la condizione dei bambini che versano in situazione di abbandono o di grave carenza economico-sociale deve essere aiutata e migliorata innanzi tutto nel loro ambiente naturale di vita e perciò collega le problematiche relative all'adozione internazionale con l'attività di cooperazione internazionale, stimolando interventi di sostegno e di promozione *in loco*.

Inoltre la Convenzione si preoccupa della situazione di debolezza nella quale si trovano molte famiglie nei paesi di origine e della conseguente esposizione al commercio dei bambini. Perciò stabilisce che nessuna adozione internazionale deve essere consentita, se il minore non sia stato dichiarato adottabile dall'autorità competente del suo Stato e se questa autorità non abbia constatato che è impossibile il suo affidamento nel paese stesso. In altri termini, l'adozione internazionale (è importante ribadirlo) è in funzione dell'interesse del bambino e il pur apprezzabile desiderio degli adulti, di offrire accoglienza familiare ad un minore, può essere appagato solo se il bambino non può trovare nel suo paese un altro ambiente familiare capace di assicurargli là quanto è necessario per crescere in quella dimensione umana della quale fa parte anche il diritto a vivere nella propria terra.

In forza di queste premesse, la Convenzione esige che nessuno tragga arricchimenti illeciti di qualsiasi natura da attività svolte in materia di adozione internazionale e chiede agli Stati aderenti di apprestare organismi di elevata professionalità, moralità e adesione ai principi della Convenzione stessa.

Ma la sola ratifica della Convenzione non è stata ritenuta – doverosamente – sufficiente. Per renderla concretamente operante nel nostro territorio è necessario raccordarne i principi e le regole-cornice con il nostro ordinamento vigente; perciò occorre mettere a punto le procedure, individuare e descrivere gli organi e le loro competenze, definire i percorsi e gli spazi che la Convenzione lascia aperti alle opzioni dei singoli Stati contraenti.

Nel far ciò, e quindi nella riscrittura del Capo primo del titolo III della legge n. 184 del 1983, le Commissioni riunite hanno tuttavia ritenuto di attenersi alla sola materia strettamente conseguente alla ratifica della Convenzione, accantonando alcuni punti di grande delicatezza, sui quali viene sollecitato da molte parti un intervento riformatore. Si fa riferimento, fra le altre, alle problematiche del divario massimo di età tra aspiranti genitori adottivi e minore; della legittimazione a richiedere l'adozione in capo a coppie non unite da matrimonio ovvero in capo a singole persone e dell'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine, in particolare alle generalità dei genitori naturali.

Alla scelta di accantonare tali problematiche ci si è indotti, da un lato, nella persuasione che, nell'affrontare questioni molto delicate e complesse, avrebbe ritardato la ratifica della Convenzione, che invece è ritenuta urgente e imprescindibile; dall'altro lato per la considerazione che, se si fossero introdotti elementi innovatori a proposito della sola adozione internazionale, si sarebbe dato origine a difformità di disciplina rispetto alle adozioni interne e tale disparità non sarebbe stata difendibile nè sul piano socio-politico nè su quello della correttezza costituzionale. Si è deciso pertanto, pur riconoscendone la centrale importanza, che i temi anzidetti dovranno essere affrontati con sollecitudine nel quadro di una revisione dell'intera materia delle adozioni.

Ciò detto in tema di linee ispiratrici della Convenzione dell'Aja, aggiungerò poche considerazioni, rinviando per economia di tempo alla relazione scritta che accompagna l'articolato. La Convenzione ha delineato un'architettura istituzionale elementare che poggia su alcune regole minime. Essa prevede che ciascuno Stato contraente designi una autorità centrale, la quale può avvalersi di uno o più organismi abilitati e distribuiti sul territorio. Le autorità centrali si scambiano informazioni, promuovono l'istituzione di servizi atti a favorire la corretta gestione delle adozioni e si pongono in relazione tra loro in merito alle singole domande di adozione, accertando che nei rispettivi paesi siano assicurati, da un lato, l'idoneità dei richiedenti e dall'altro, il libero e informato consenso dei genitori naturali e l'impossibilità di ovviare altrimenti allo stato di abbandono del minore.

In sintesi, la Convenzione e le norme attuative colmano la carenza presente sul secondo versante perchè le norme sull'adozione internazionale oggi vigenti si premurano di accertare l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi ma nulla, o quasi nulla, possono sul versante degli Stati di origine o di provvista dei minori. La Convenzione mira a rendere garantito, nell'interesse del minore, anche questo secondo importantissimo versante.

Le procedure analitiche sono descritte nell'articolato e saranno meglio valutate nel corso della discussione dei singoli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti; comunque per esse rinvio comunque alla relazione. Richiamo conclusivamente l'estrema importanza della ratifica di una Convenzione che è attesa da tempo e che auspicabilmente diventerà tra breve operante. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, integrandola esclusivamente con una valutazione che desidero sottoporre alla vostra valutazione. È stato svolto un lavoro intenso prima in sede di Comitato ristretto e poi in Commissione per giungere alla formulazione di un testo unificato da proporre all'Assemblea, sul quale si è verificata una sostanziale convergenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, colleghi e colleghe, la materia dell'adozione è di per sè delicata e lo è ancor più quando riguarda le adozioni internazionali.

Probabilmente anche per questo motivo sono stati necessari tempi estremamente lunghi (otto anni) per predisporre la Convenzione dell'Aja, firmata il 29 maggio 1993 dall'Italia e da altri paesi per la ratifica.

L'accordo internazionale è fondamentale in questa materia specialmente nelle parti in cui prevede l'istituzione di una Commissione, di un'autorità per l'adozione internazionale, presieduta da un alto magistrato. Ciò al fine di autorizzare e controllare le associazioni che si occupano di adozioni internazionali, ma anche per porsi quale indispensabile interlocutore degli omologhi organismi costituiti proprio ai sensi di questa Convenzione anche negli altri paesi.

Non va però dimenticato che la Convenzione dell'Aja, che riguarda l'adozione internazionale, persegue anche la tutela dei minori. Non va neanche dimenticato che la necessità dei paesi riceventi – e noi siamo uno di questi – di avvalersi di questa forma di adozione internazionale, proprio per dare risposta agli aspiranti genitori, che vogliono avere dei figli ma che non possono generarli, non deve far perdere di vista l'ottica principale, che deve essere sempre quella del superiore interesse del bambino, di questo paese come di tutti gli altri paesi, così come detta la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York. Quindi, è molto importante – e un mio emendamento, di cui preannuncio la presentazione, lo porrà in luce – far sì che l'interesse dei bambini adottati sia sempre preminente e sia considerato primario anche qualora le adozioni fatte a livello internazionale non dovessero risultare perfette, quando cioè il bambino – così come questo stesso disegno di legge di ratifica prevede – dovesse essere rimandato indietro proprio a seguito della mancanza degli strumenti giudiziari necessari per l'adozione. Ciò che è importante è che questo bambino poi venga seguito nel suo paese e che il nostro paese, quello dei genitori che avrebbero dovuto adottarlo, si carichi di questa responsabilità non rispedendolo genericamente al mittente ma anzi avvisando le autorità di quel luogo, a cominciare dalla commissione per l'adozione internazionale del paese di provenienza, in modo da seguire poi il percorso di vita del bambino proprio in virtù del fatto che, non venendo adottato, resterebbe poi ancor più abbandonato a se stesso.

Un'altra questione che vorrei mettere in rilievo è che occorre comunque prevenire il fenomeno dell'abbandono, costitutivo del fatto che un bambino venga reso adottabile. Prevenire il fenomeno dell'abbandono significa anche che gli enti autorizzati alle adozioni, insieme a tanti altri enti, debbano collaborare e lo devono fare veramente, con gli enti a ciò preposti, a cominciare dalla Cooperazione internazionale del Ministero degli affari esteri, così come peraltro ha messo in evidenza lo stesso relatore Fassone.

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2545 è stato esaminato congiuntamente dalle Commissioni riunite giustizia e affari esteri insieme con altri disegni di legge di modifica alla legge n. 184 del 1983, presentati da vari senatori, per le parti relative all'adozione internazionale. In questa fase voglio sottolineare come sia necessario, pur riconoscendo l'estrema validità della legge n. 184 in rapporto alle adozioni nazionali, proseguire verso una revisione e ad una riforma di questa stessa legge, proprio per toccare alcuni punti quale quello, ad esempio, dei requisiti degli aspiranti genitori, cioè degli adottanti, che devono essere adeguati alle diversa realtà sociale che il nostro paese sta vivendo.

Il Gruppo Rinnovamento italiano e indipendenti, in sede di Commissioni riunite, ha presentato al testo predisposto dal Comitato ristretto circa venti emendamenti atti a rafforzare il provvedimento nell'interesse e a protezione dei minori. I più importanti di questi (e approfitto per ringraziare le Commissioni di cui non faccio parte) sono stati approvati.

Durante i lavori delle Commissioni congiunte, il Comitato internazionale per i minori e la famiglia, il CIMEF, presieduto da Alberto Maria Felicetti, già presidente del tribunale per i minori di Roma, ha organizzato un interessante seminario sul tema, coordinato dall'attuale presidente del tribunale per i minori, Fadiga, durante il quale gli esperti intervenuti hanno sottolineato anch'essi, da un alto livello di competenza, l'importanza della ratifica della Convenzione dell'Aja, ma anche la necessità di non stravolgere la legge n. 184 del 1983, pur nella previsione di dover comunque intervenire. In effetti, lo stesso criterio è stato alla base dei lavori del Comitato ristretto e di conseguenza del testo della Commissione che stiamo per votare in quest'Aula.

Vorrei ricordare due punti rimasti irrisolti. Il primo, delicatissimo, è quello relativo alla conservazione dei dati sui genitori naturali, che il testo oggi al nostro esame riprende così come è previsto nella Convenzione, senza poi specificare nulla rispetto al successivo utilizzo o meno di tali dati, o comunque sulle modalità con cui effettuarlo. Tutto ciò in rapporto ad un fenomeno che sta emergendo in modo sempre più forte, cioè la presa di coscienza da parte degli adottati che, una volta raggiunta la maturità, una volta diventati adulti, chiedono con sempre maggior forza di poter accedere alle proprie origini, senza peraltro interferire con gli affetti e con il rapporto profondo maturato fra di essi e la famiglia che li ha adottati. È, infatti, un diritto del minore e della persona quello di conoscere le proprie origini. Si tratta di un tema delicatissimo e chiaramente non si può pensare di risolverlo in poche battute, ma credo che sarà uno degli argomenti su cui occorrerà un maggior impegno nella seconda fase di revisione della legge n. 184 del 1983. Ripeto che, infatti, questo testo nulla specifica in merito all'utilizzo di tali dati e bisogna far sì che tutto ciò avvenga anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale.

Un'altra questione riguarda gli enti autorizzati a seguire tutte le procedure dell'adozione internazionale, che diventeranno, nel momento dell'approvazione di questo disegno di legge, il fondamento principale della nuova procedura da applicare. Come hanno sottolineato molti

esperti, alcuni colleghi e lo stesso presidente del tribunale per i minori di Roma, Fadiga, le coppie idonee oggi sono libere di cercare all'estero un bambino. Questa loro libertà, che però si trasforma anche in una difficoltà per molte coppie, fa sì che sfugga allo Stato, cioè a chi poi deve statuire il fatto che il bambino sia dato in adozione, il momento dell'abbinamento tra il bambino e la coppia. Con la nuova legge – e questo è un bene – tutta la procedura è affidata a tali enti e ciò ci conforta.

È rimasta aperta un'altra questione, che potrebbe essere risolta sin da ora: confido nell'attenzione e nella benevolenza dei relatori, chiedendo che venga accolto un emendamento a tal fine presentato. Mi riferisco alla necessità di prevedere un controllo periodico nei confronti degli enti che saranno autorizzati, ai sensi della nuova normativa, ad effettuare le procedure per le adozioni internazionali. Perché periodico? Se n'è parlato in seno alla Commissione speciale in materia di infanzia, che ho l'onore di presiedere, proprio perché la questione è delicata. Infatti, nel tempo potrebbero mutare le migliori intenzioni di un ente (ad esempio, a seguito di un cambio nella sua parte direttiva) ed esso potrebbe scivolare verso forme non proprio corrette e non proprio in sintonia nè con la normativa nè con la nostra sensibilità e la nostra volontà di legislatori di proteggere e tutelare i diritti dell'infanzia, di tutta l'infanzia.

Come meglio esporrò in fase di illustrazione degli emendamenti, l'introduzione di tale controllo periodico (che era stata espressa nel parere dato dalla Commissione speciale per l'infanzia alle due Commissioni riunite) consentirà anche di risolvere la questione dei criteri di selezione degli enti autorizzati evitando, fra l'altro, che possano essere dichiarati idonei solo gli enti che già hanno oggi il compito di seguire le adozioni internazionali.

Onorevoli colleghi, l'urgenza di introdurre ulteriori garanzie per contrastare gli abusi derivanti da forme illegali di adozione e la necessità di adoperarsi nel settore dell'adozione internazionale sulle linee di sviluppo indicate dalla Convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo, rispettando la centralità del prevalente interesse del minore, ci inducono ad esaminare il testo di ratifica con spirito di massima costruttività, dato che il testo elaborato dal Comitato ristretto appare corrispondente agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, che potranno essere adempiuti grazie proprio all'introduzione di queste nuove norme. (*Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rescaglio.
Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, nelle due Commissioni che hanno lavorato congiuntamente il problema è stato affrontato con grande serenità ed ho avuto l'impressione – anzi tutti noi – che non fosse un problema di comune quotidianità: erano chiamate in causa storie di affetti, soprattutto l'urgenza di rispondere a desideri della famiglia di oggi.

Qualcuno potrebbe pensare che, tra i tanti problemi che abbiamo, questo non sia di primordiale importanza: credo, invece, che sia un modo significativo per rispondere a quello che la famiglia a volte avverte nel suo seno e cioè il problema di aprire case e cuori ad affetti, perchè una nuova creatura venga ad inserirsi nella logica stessa della famiglia.

In questi momenti, chi ha fatto l'esperienza di adozione internazionale potrebbe essere portato a rifare la storia di come si è caratterizzato questo istituto, nel corso degli anni. Vent'anni fa, quando ho fatto questa esperienza, la legge imponeva determinate difficoltà e abbiamo provato un po' tutti sulla nostra pelle cosa significasse aprire la propria casa ad una bambina brasiliana. Era una legge che aveva forti limiti e, ripeto, abbiamo subito spesso proprio sul piano degli affetti quello che era universalmente accettato. Oggi, credo emerga una maggiore apertura: il problema è avvertito e questo è il modo per riconoscersi in quello che è il desiderio fondamentale della famiglia.

Tra gli aspetti che le due Commissioni hanno sottolineato emergono, in modo prioritario, i requisiti dell'ente. Sono enti autorizzati a dare un aiuto alle famiglie che intendono procedere ad una adozione internazionale. Basterà leggere, colleghi, quelli che sono i presupposti fondamentali per rendersi conto che si è fatto di tutto, e si farà di tutto perchè il problema risponda alle esigenze fondamentali e nessuno voglia speculare (mi auguro che ciò non avvenga mai).

Emerge, in modo significativo, la lettera *d*) dell'articolo 39-*quater*, così come modificato dall'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione, e cioè «non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile». Ritengo che questo sia uno degli aspetti qualificanti della normativa perchè il problema è così delicato ed incide così fortemente sulla storia degli affetti, che non avrebbe senso pensare che qualcuno voglia aiutare la famiglia in senso un po' generico, ma per trarne dei vantaggi particolari.

Mi rimane un po' il rammarico – e l'ho espresso una volta nelle Commissioni riunite – che tra gli enti autorizzati non sia facile annoverare, in futuro, anche gli istituti religiosi. Eppure sappiamo che, in questa ultima esperienza storica, spesso proprio gli istituti religiosi hanno permesso a tante famiglie di avere collegamenti sul posto per l'adozione internazionale; sappiamo infatti che i genitori debbono recarsi sul posto. Gli istituti religiosi, quindi, in un certo senso, hanno permesso di superare tante difficoltà. Stante la normativa a livello internazionale, non sarà molto facile per essi avere tutti i connotati essenziali. Mi auguro però che, nel tempo, si possa superare questa difficoltà e sia assicurata questa presenza molto qualificante.

Certo, la legge pone regole precise, ed è giusto che sia così. Che cosa rimane però? Credo che rimanga la grande storia della famiglia con i suoi affetti. Oggi, con una normativa che ha coinvolto le forze significative anche di questa Aula, si è giunti a verificare il problema nella sua incidenza specifica; l'attenzione però è rivolta alla famiglia, i cui

problemi non sempre emergono in quest'Aula. La famiglia, oggi, ha un aiuto in più, per essere riconosciuta nella sua storia degli affetti.

Mi pare che questo sia un fatto emblematico e, non per la prima volta ma certamente in un momento significativo, dà senso anche al lavoro che facciamo, che non è sempre un lavoro di *routine*. È una normativa che esce dalla quotidianità e si inserisce nella storia della famiglia, con le sue caratterizzazioni migliori. Ne esce vincitrice la famiglia, forse quella più debole, quella che con le sue forze non ha potuto realizzare il sogno di una famiglia completa e che però intende aprire il cuore e l'anima ad una prospettiva che dia senso alla stessa logica dell'amore. L'interesse di oggi, sul piano dei contenuti, torna anche ad onore di questa Aula. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Provera. Stante la sua assenza si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo brevemente in discussione generale per esprimere un consenso preliminare al disegno di legge in discussione come licenziato dalle Commissioni riunite giustizia ed esteri. L'importanza della ratifica (semmai troppo tardiva) della Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale non è revocabile in dubbio; né possono essere altro, che del tutto condivisibili, gli obiettivi che la cooperazione internazionale intende perseguire con tale strumento. È condivisibile l'obiettivo che riguarda l'attivazione di programmi di cooperazione tendenti ad assicurare il miglioramento nei paesi di origine delle condizioni di quei bambini che, in ogni parte del mondo, sono destinatari dell'ingiusta negazione del loro diritto ad un'infanzia che abbia tutte le caratteristiche sue proprie, ivi compresa quella della spensieratezza. È altresì condivisibile l'obiettivo di impedire che le sopradette condizioni, di fatto coincidenti con quella delle povertà estreme da cui sono caratterizzate le famiglie di quei bambini, possano determinare l'illecito traffico degli stessi.

L'adozione, in ogni momento della sua permanenza nell'ordinamento italiano, e in special modo con l'approvazione della legge n. 184 del 1983, infatti, non solo è stata immaginata come opportunità scontatamente distante da qualsivoglia interesse mercantile, ma è e deve continuare ad essere uno strumento destinato a soddisfare in via prioritaria il superiore bisogno dei minori e solo in via complementare assecondare le aspirazioni, ancorchè del tutto legittime e sottolineatamente stimabili, degli adulti.

Proprio in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, alcuni hanno sostenuto che il nostro ordinamento con essa ha impresso una particolare nuova direzione all'istituto, stabilendo che l'adozione cosiddetta speciale debba presiedere alla funzione di garantire una famiglia a quei minori che non ce l'hanno, piuttosto che garantire figli a quegli adulti che ne sono privi. Io credo che le due cose, anche alla luce

dell'esperienza maturata, debbano in realtà continuare ad andare di pari passo, ma in ogni caso non può in nessuna maniera immaginarsi che in un settore così delicato come quello in discussione ci si possa permettere di consentire un abbassamento della guardia o fosse anche solo della soglia di attenzione.

È per questo che condivido il testo licenziato dalle Commissioni, che, pur con i miglioramenti che auspico, sia formali che sostanziali, attraverso la discussione ed il voto degli emendamenti proposti, rappresenta in ogni caso un tranquillizzante percorso di trasparenza per i cittadini che aspirano all'adozione e per i minori stranieri che, grazie alla stessa, possono domandare alla loro vita una nuova normalità.

Concludo il mio intervento dedicando poche parole ad una questione specifica che riveste, a mio modo di vedere, straordinaria importanza ed al cui esame auspico che i colleghi senatori non vogliano sottrarsi. Si tratta della proposta di modifica, in sede di esame degli emendamenti, dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, che è norma riguardante in maniera specifica anche le adozioni internazionali. Ho predisposto una serie di proposte che coprono una vasta gamma di orientamenti, tutti possibili, tutti legittimi, tutti sensati, tutti discutibili e tutti da porre in discussione, e in cui i colleghi senatori possono alternativamente riconoscersi a seconda delle convinzioni che matureranno. Il denominatore comune degli stessi è rappresentato dalla necessità di sopprimere, ovvero di ampliare, l'attuale limite massimo di età tra adottante ed adottando, soprattutto nel caso di adozioni plurime e quindi per favorire le stesse dopo che i coniugi abbiano felicemente superato e compiuto la loro prima esperienza di adozione; quindi nell'esatta direzione imboccata dalla Corte costituzionale, che già con due propri e appropriati interventi ha dichiarato l'incostituzionalità di tale limite quando lo stesso confligge con la possibilità che vengano adottati due fratelli, ovvero con il superiore interesse del minore da valutarsi da parte del giudice.

La realtà mondiale, colleghi, ci comunica un messaggio inquietante su quali conseguenze si sono determinate e continuano, ahimè, a determinarsi nei confronti dell'infanzia per effetto degli eventi di guerra in paesi di varie latitudini ed anche a noi vicini; conseguenze a cui si aggiungono quelle derivanti da altri sconvolgimenti di tipo economico, di tipo sociale o per conseguenza di calamità naturali. Ebbene, la mia forte convinzione è che, rispetto a tutto ciò, debbano esservi risposte pronte da parte dei paesi che, come il nostro, hanno qualcosa da dire e qualcosa da dare sull'argomento; e queste pronte risposte sono nella legge che ora approviamo ma anche nell'ampliamento della possibilità di adozioni nel senso che ho descritto, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di un limite di età che appare peraltro sempre meno congruo anche in relazione ad altre considerazioni di tipo oggettivo.

Confido quindi che il nostro voto possa oggi avere anche l'effetto di accendere, per così dire, attraverso la modifica che propongo e sostengo, un semaforo a luce verde per tutti quei bambini che incontrerebbero nuove possibilità di adozione e spero, viceversa, che non prevalga alcuna tentazione burocratica che conduca alla negazione ovvero al semplice, ma ugualmente e gravemente dannoso, differimento di tali nuove

opportunità. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia, della senatrice Mazzuca Poggiolini e del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che:

nell'esame dei provvedimenti in titolo, le Commissioni competenti hanno proposto lo stralcio delle disposizioni di riforma della parte generale della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, per consentire un più rapido esame della normativa proposta a ratifica e completamento della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

risultano in questo modo accantonate questioni di grandi rilevanza, relative soprattutto alle condizioni soggettive per l'accesso agli istituti dell'adozione e dell'affidamento; questioni su cui, in assenza di adeguamento normativo, la giurisprudenza si trova sovente costretta a forzare interpretativamente le maglie della legge;

impegna il Governo:

a fornire in tempi celeri ogni informazione utile ad un bilancio della normativa in vigore, nonchè a presentare proprie eventuali proposte al fine di agevolare la sollecita discussione delle norme stralciate.

9.130-160-445-1697-2545.1

SALVATO

La senatrice Salvato ha facoltà di parlare.

* SALVATO. Signor Presidente, intervengo in discussione generale illustrando immediatamente il senso del mio ordine del giorno ma anche annunciando fin d'ora il nostro voto favorevole alla ratifica della Convenzione e quindi al disegno di legge nel suo complesso.

L'ordine del giorno che ho presentato raccoglie in parte le preoccupazioni espresse da ultimo anche dal senatore Antonino Caruso nel suo intervento. Per una decisione assunta nell'ambito delle due Commissioni in seguito anche ad una lettera del Presidente del Senato, noi abbiamo esaminato alcune parti dei disegni di legge, al di là di quello governativo, stralciandone altre che, a mio avviso, sono invece molto importanti; infatti il mio ordine del giorno è volto a richiedere che sia compiuta anche, da parte del Governo, un'indagine tesa a capire ancor più e meglio rispetto ai dati che già si conoscono il funzionamento della legge n. 184 del 1983, ma soprattutto esso è volto a sollecitare il Governo stesso anche ad adottare suoi provvedimenti rispetto all'adozione nazionale, sapendo che la decisione dello stralcio rende immediatamente operativa la possibilità della Commissione speciale in materia di infanzia, alla quale

credo siano stati già assegnati questi disegni di legge, di affrontare nel merito le questioni delicate che appunto da ultimo ricordava anche il senatore Caruso. Rimango fermamente convinta di questa necessità anche perchè la legge n. 184, pur essendo nel suo complesso una buona legge, certamente oggi è inadeguata rispetto alle evoluzioni che si sono verificate e si verificano nella società italiana e soprattutto è inadeguata rispetto ad un sentimento, ad un senso comune che mi sembra fortemente prevalente, che è dentro il disegno di legge che stiamo per licenziare, e cioè quello di mettere al centro della nostra attenzione, e quindi anche delle norme, l'interesse dei minori. Se realmente si vuole fare questo, le griglie predisposte nella legge n. 184 (il senatore Caruso faceva un riferimento molto concreto a quella dell'età), che forse erano rispondenti al momento in cui la normativa legge fu varata dal Parlamento, oggi sicuramente sono inadeguate.

Ognuno di noi ha potuto leggere, nel corso delle ultime settimane, vicende anche molto dolorose di bambini (si parlava in questo caso di bambini di nazionalità diversa da quella italiana) che giunti qui nel nostro paese, ad un certo punto sono stati sottratti alle famiglie affidatarie appunto perchè la differenza di età era tale che, a norma della vigente legge, era dovuto l'allontanamento e questi bambini sono stati mandati in un istituto.

Credo che già questo dovrebbe farci riflettere, ma dobbiamo riflettere anche su altre cose; dico questo con molta cautela e anche con una tensione che non è sempre così favorevole a quella che apparentemente sembra innovazione perchè, a mio avviso, nella maternità e nella paternità responsabili dovrebbe e deve esserci una coscienza del limite e una responsabilità che riguarda certamente anche l'età nella quale si decide di diventare madri e padri; rispettando questa assunzione di responsabilità dei singoli e delle singole sappiamo tutti quanti che c'è una evoluzione molto forte e che oggi, a differenza non di diversi decenni fa bensì di pochi anni fa, si può diventare padre e madre molto più tardi rispetto a quanto accadeva agli inizi di questo secolo, quando ragazzine sedicenni - voglio qui dirlo - si sposavano - ed era la norma - e diventavano madri rapidamente. Oggi invece accade esattamente il contrario. Non voglio dare alcun giudizio di valore ma credo che dobbiamo essere molto attenti alla realtà. Questo significa anche capire che certamente esiste la famiglia così come è sancita dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi, ma esiste sempre più una famiglia che è comunità di affetto, responsabilità comune, che spesso sceglie altre regole e altre norme, quale la famiglia di fatto; credo che nello scrivere le leggi dobbiamo tener conto dell'evoluzione dei costumi: uno Stato non deve dettare norme e comportamenti, deve essere rispettoso e soprattutto scegliere una misura del suo agire e in questo caso la misura del nostro agire è l'interesse dei minori.

Il Presidente del Senato, quindi, ci ha invitati a non affrontare questa parte e lo abbiamo fatto; insieme ad altri colleghi io stessa ho convenuto su questa decisione, tant'è che non ho presentato alcun emendamento. Credo però che a questa decisione si debba porre un riparo molto immediato se vogliamo dare efficacia e se vogliamo colmare anche

quello scarto che spesso esiste tra norma scritta e norme generali rispetto alle tante situazioni che ci parlano appunto di norme che riguardano gli affetti e i sentimenti, le tante situazioni che ci parlano di contraddizioni vissute dolorosamente. Ho ancora nella mente il ricordo molto preciso di un dibattito appassionato che avvenne nel nostro paese sulla vicenda di Serena Cruz, una bambina che, in nome della legge, doveva essere tolta alla famiglia – come di fatto accadde – e che, in nome di quell'altra legge che considero molto più importante, quella dei sentimenti e degli affetti (quindi anche dell'affetto che esisteva fra quella bambina e il suo fratellino), avrebbe dovuto rimanere in quella famiglia; invece allora accadde diversamente, così come è successo tante altre volte.

Abbiamo quindi certamente bisogno di scrivere regole trasparenti, ma anche di manifestare una flessibilità tale da prevedere regole che possano essere adatte alla realtà.

Del disegno di legge che stiamo licenziando mi convincono, quindi, la centralità riconosciuta all'interesse del bambino e la consapevolezza manifestata che i bambini vanno aiutati nel loro ambiente di vita. Ciò emerge anche nel modo in cui si è pensato agli enti. A tale proposito condivido in parte il rammarico poco fa espresso dal senatore Rescaglio anche perchè occupandomi di questa materia so quanto è stata importante la loro opera in questo settore così delicato; credo però che aver scelto degli enti che devono dare garanzie di lavorare, in realtà, rispetto a questi paesi esteri guardando innanzitutto al loro sviluppo, quindi esercitando una cooperazione allo sviluppo, sia la misura migliore, la griglia necessaria, per costruire soluzioni in cui il bambino non sia mai privato della possibilità di rimanere nel suo ambiente di vita. Di fatto la norma sul consenso libero ed informato dei genitori naturali è un altro segno nella stessa direzione.

Credo quindi che, nel complesso, le norme che sono state decise siano giuste e possano essere efficaci. Voglio ancora sottolineare, ad esempio, il sostegno reale che ai genitori adottandi deve essere dato non soltanto, da parte dell'ente, nel paese dove gli stessi si recheranno per trovare una risposta alla loro domanda, ma soprattutto al momento dell'ingresso del minore nel nostro paese, che è tanto difficile e deve implicare l'inserimento nelle condizioni migliori.

La previsione, quindi, di referenti sociali che devono operare in Italia mi sembra oltremodo importante; si tratterà poi di dare pratica attuazione a tali norme evitando non ogni eccesso, ma ogni minimo rischio di burocratizzazione (che compare dietro ciascun passo che si compie), lavorando quindi in una direzione opposta perchè i diritti di tutti siano consolidati.

Mi sembrano anche importanti – non è stato detto dai relatori, che colgo l'occasione di ringraziare per il lavoro prezioso compiuto prima in Comitato e poi in Commissione che ci permette di ragionare con brevità di questa materia – le norme che trattano aspetti che possono sembrare marginali ma non lo sono affatto se vogliamo affermare un pari diritto per tutti i genitori adottandi. Mi riferisco alla possibilità di poter avere un permesso dal lavoro – per tante famiglie di lavoratori è molto impor-

tante - e di poter detrarre dalle tasse le spese sostenute negli altri paesi, la possibilità, quindi, di considerare la loro maternità e paternità alla stregua di quelle naturali, nell'ambito delle leggi che regolano la maternità e la paternità nel nostro paese. Ritengo questa sia una scelta di civiltà che, anche se ci ha fatto discutere e potrà continuare a farci discutere, dobbiamo tutti sostenere con grande convinzione.

Nel dire questo, onorevoli colleghi, ribadisco il convinto voto favorevole dei senatori del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti; non abbiamo proposto emendamenti, ho letto rapidamente quelli che sono stati presentati, mi auguro che si possa discutere nel merito molto celermente e mi dichiaro disponibile a sostenere, se ci saranno da fare, modifiche migliorative.

Certamente, quanto da ultimo ha proposto il senatore Caruso si colloca fortemente nell'ambito dei ragionamenti che ho finora svolto, ma credo che sia improponibile in questa fase, per una scelta che è stata compiuta dal Presidente del Senato e dalle Commissioni nel loro insieme, per una scelta che ognuno di noi ha in parte condiviso e in parte subito, ma alla quale ci siamo tutti attenuti. Con rammarico credo che questi emendamenti non possano essere ritenuti ammissibili; se invece saranno discussi, preannuncio fin d'ora un atteggiamento positivo nei confronti di tali proposte modificative. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bruno Ganeri. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la proposta governativa presentata affinché anche il nostro paese ratifichi la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale è di indubbia rilevanza e importanza.

Oggi siamo chiamati a dare al paese un grande segno di civiltà e di progresso, ciò perchè la Convenzione dell'Aja è un grande passo verso la completa tutela dei bambini, ogni giorno messa a repentaglio non solo da tristi fatti di cronaca ma anche da una legislazione per tanti aspetti ancora troppo carente e deficitaria.

Mi sembra, onorevoli colleghi, perfino superfluo sottolineare la giustezza dell'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa parlamentare di modificare, al contempo, la legge n. 184 del 4 maggio 1983 in tema di adozione di minori stranieri.

La ratifica del nostro paese della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ha elevato a principio giuridico ciò che la morale ha sempre stabilito e sancito: la parità di diritti fra bambini e bambine a qualsiasi parte del mondo essi appartengano e da qualsiasi parte del mondo provengano. La ratifica di tale Convenzione ed alcuni principi già ricordati dalla nostra Carta costituzionale «impongono» una parità di trattamento da osservare

in occasione di adozioni sia nei confronti del bambino italiano che nei confronti del bambino straniero.

È giusto prevedere che il «minore straniero che entra in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione goda, fin dal momento del suo ingresso in Italia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano...» così come è giusto sperare che siano sempre di più i paesi che ratifichino la Convenzione dell'Aja e sempre più frequenti gli accordi bilaterali e plurilaterali per consentire una corretta adozione internazionale.

Non bisogna mai scordare che si tratta e si parla di bambini, ossia della parte più indifesa della nostra società ed al contempo si parla del nostro futuro!

Ed anche di bambini si parla e si tratta quando vediamo, sentiamo, leggiamo e scriviamo di profughi, tanti e disperati. Quanti bambini, onorevoli colleghi, ancorati su gommoni di fortuna attraversano un lembo di mare per seguire le loro famiglie in cerca di un futuro; quanti bambini sono ancora vittime di violenze fisiche e morali in ogni parte del mondo; quanti bambini portano sul loro stesso corpo i segni tristi e definitivi di guerre e di stragi; su quanti bambini si abbattono, rovinose, le conseguenze di scelte politiche, quali l'embargo economico, le cui opportunità politiche non voglio qui discutere, ma che hanno conseguenze drammatiche quali la mancanza di farmaci o addirittura in alcuni casi di generi di sostentamento primario.

Quanti bambini vivono quotidianamente l'odio razzista e la discriminazione sociale; penso, fra gli altri, ai bambini rom, ai bambini sinti, ai bambini camminanti, bambini che solo in minima parte sono ancora «stranieri», di nazionalità jugoslava o ex-jugoslava.

Bambini zingari, italiani o stranieri, che in tante parti di Italia ancora sono costretti a vivere in *roulottes*, ad usufruire di servizi igienici promiscui pensati e realizzati per «ogni cinquanta persone»; bambini che sono alla ricerca di un affetto, alla ricerca di una madre, di una famiglia. Bambini zingari che avrebbero il diritto di frequentare le nostre scuole e non gli angoli delle strade, bambini che parlano la nostra lingua ma che non devono assolutamente scordare o rinnegare la loro.

La ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 è un grande segno di civiltà che il Parlamento italiano può dare ma il percorso per raggiungere la completa parità di trattamento dei bambini di tutto il mondo è ancora lungo ed impervio.

E lungo ed impervio è il cammino che bisogna intraprendere per scuotere anche le coscienze di tanti cittadini e di tanti governanti: bisogna cercare di non rimanere vittime dell'emergenza e continuare a permettere, sull'onda di una richiesta purtroppo diffusa, ancora discriminazioni dietro il paravento di norme finalizzate alla «disciplina dell'immigrazione...».

La modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri, non può e non deve rimanere un mero atto legislativo.

Una serie di problemi e difficoltà nuove investiranno i potenziali genitori adottivi.

Il bambino da adottare si troverà a cambiare totalmente contesto sociale ed il richiamo di questo disegno di legge n. 2545 agli enti locali ed agli enti autorizzati è netto, chiaro e dovuto e non si dovrà limitare al solo percorso adozionale ma dovrà essere incisivo anche dopo la pronuncia di adozione, così come è previsto dall'articolato del disegno di legge.

L'adozione di minori stranieri regolamentata ed aggiornata, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993, potrà dunque mettere la parola fine, è quanto ci auguriamo, a quel triste mercato di minori che, complici a volte i paesi industrializzati, ha consentito sino ad oggi adozioni poco rispondenti ai canoni ed ai principi di civiltà.

Onorevoli colleghi, auguriamoci che questo provvedimento sia l'inizio di una serie, come giustamente ha detto il relatore, senatore Fassone, di interventi finalizzati al rispetto ed all'assestamento dell'educazione e della maturazione del minore perchè mai ci si possa trovare di fronte ad una situazione non solo di violenza ma anche soltanto di mortificazione della personalità del minore.

Gli interventi finalizzati all'assistenza dei minori rischiano di caratterizzarsi unicamente per un carattere «sanitario ed ospedaliero» a volte con molti squilibri e con l'evidente pericolo di accrescere ulteriormente il divario fra il Nord e il Sud del nostro paese e fra il Nord e il Sud del mondo.

Concludo facendo mia un'espressione della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, quanto mai opportuna in questo contesto: «... il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione...».

Con l'approvazione di questo provvedimento il Parlamento italiano si avvia decisamente, e speriamo unanimemente, in questa direzione. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, un amico medico mi diceva: «De Luca, credimi: la mancanza di cibo è un male secondario per un bambino; il vero dramma per un bambino, che gli impedisce di crescere anche fisicamente, è la mancanza di amore».

Credo che questo sia vero, signor Presidente, e ritengo che oggi compiamo un primo atto necessario ma non sufficiente ad esaurire il nostro compito di legislatori rispetto al dramma dell'infanzia e dei minori. Tuttavia, condivido le dichiarazioni di chi prima di me ha detto che dobbiamo accettare questo primo passo, dopo il quale potremo compierne degli altri per arrivare a rendere più facile possibile, a favorire in ogni modo, a «sburocratizzare» la possibilità di dare una famiglia ai bambini che già ci sono.

Proprio in questi giorni, signor Presidente, colleghi, è all'attenzione dell'opinione pubblica l'impegno e lo sforzo di aiutare delle coppie ad avere dei bambini, anche con interventi che si avvalgono di tecnologie molto moderne. Credo che lo stesso impegno dovremmo porre per dare delle famiglie a bambini che già ci sono e che non attendono altro che avere una famiglia in cui crescere e dalla quale ricevere l'affetto necessario per essere cittadini autosufficienti.

Allora, credo che l'atto di oggi sia importante, ma ritengo che l'attualità dei minori e delle nuove generazioni sia entrata in modo prepotente nelle Aule del Parlamento anche per altri aspetti. Mi riferisco allo sfruttamento dei minori, che è un altro tema drammatico sul quale dobbiamo con urgenza porre dei freni ed emanare leggi che scoraggino lo sfruttamento dei minori in tutto il mondo ed impediscano la realizzazione di speculazioni da parte delle imprese produttrici proprio sulla pelle di questi bambini.

Quindi, signor Presidente, è con la consapevolezza che si tratta di un primo passo che il nostro Gruppo dà il pieno sostegno a questo primo provvedimento, dichiarandosi fin d'ora impegnato perchè altri provvedimenti, che vadano nel senso indicato, siano adottati dal nostro Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho studiato, lo confesso, gli aspetti giuridici, di diritto costituzionale internazionale e comparato di questo provvedimento; e quindi non ho presentato emendamenti. Eppure vorrei che mi fosse consentito, brevemente, tenendo conto dell'ora, di rendere all'Aula una testimonianza e di consegnare agli atti del Senato riflessioni fatte durante diciotto anni, i diciotto anni trascorsi da quando ho adottato due bambini peruviani: da singolo, tengo a precisare.

Tante volte ho pensato che l'atto di adozione, in modo particolare quella internazionale, è un atto di amore che comporta anche una ineliminabile forma di violenza. Anche chi come me crede che il dato culturale sia largamente prevalente rispetto a quello naturale, genetico, non può disconoscere la violenza intrinseca nel trapiantare bambini dalla cultura di origine a quella dell'adottante, soprattutto quando il bambino è già grandicello e quando i tratti somatici lo rendono riconoscibile e diverso, quindi oggetto di possibile discriminazione: come ho potuto personalmente e dolorosamente constatare.

Ciò detto, credo che se vogliamo che non ci sia differenza tra figli adottivi e figli biologici, coerentemente bisogna che non istituamo differenze tra genitori adottivi e genitori biologici. Non dobbiamo quindi chiedere ai genitori adottivi più di quello che chiediamo ai genitori biologici. Perchè si chiede che i primi debbano sottostare ad esami e a valutazioni che non vengono ovviamente richiesti ai secondi? Perchè porre ai primi limitazioni di età e di stato civile che non si possono porre ai

secondi? Io ho adottato da solo, non ero sposato nè separato; successivamente ho avuto due figli biologici; tra l'altro con l'ultima ho una differenza di età che mi avrebbe impedito di adottarla, poichè ci sono oltre sessanta anni di differenza tra me e la mia figlia più piccola.

Si richiede che i genitori adottivi siano oggetti di valutazione. Credo si debba riconsiderare la pretesa scientificità della valutazione. Chi valuta? È già dubbio che la psicologia sia una scienza, ma è certo che per come viene per lo più applicata dagli assistenti sociali, è burocrazia, a volte neppure suffragata dal buonsenso. Chi ha competenza per sapere se un genitore può essere un buon genitore? Certo, sono possibili gli abusi, ma per quelli c'è la legge ordinaria; e sappiamo che purtroppo tante volte deve essere chiamata in causa nei riguardi dei genitori biologici. Insomma: dobbiamo prevenire le violenze sui bambini, biologici e adottati; ma evitiamo anche le violenze fatte ai genitori che intendono adottare.

La mia è solo la testimonianza di un genitore che ha avuto, come tutti i genitori, gioie e preoccupazioni. Anche quando, come nel mio caso purtroppo, la vita ha portato l'esperienza di un tragico dolore, vita è comunque stata, nel senso più pieno del termine. Esperienza di vita ed esperienza di libertà; ecco, io credo che sia importante che l'atto di adozione sia restituito a quello che è: un atto fondato sulla libertà. Credo che la responsabilità, che è stata giustamente richiamata da alcuni colleghi - ricordo con particolare interesse l'intervento della collega Salvato - non sia assicurata da controlli e da burocrazia, ma sia tale solo se si fonda sulla libertà.

Vi ringrazio di aver ascoltato la mia testimonianza; vorrei chiudere auspicando che, in un futuro non troppo lontano, quei vincoli che attualmente esistono nella normativa a carico dei genitori adottivi (esami, limitazioni di età, di stato civile e così via) possano essere aboliti. (*Applausi dai gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Hanno facoltà di parlare i relatori.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, la mia non sarà una replica perchè in realtà mi è parso di cogliere semplicemente dei consensi allo sforzo fatto dalle Commissioni, pertanto sarà una manifestazione di apprezzamento a questa convergenza di comune sentire.

Un'unica notazione: è importante che tutti quanti abbiano manifestato adesione su alcuni principi, che è facile enunciare, ma dei quali talora non si è convinti nel profondo. Intendo dire il principio di sussidiarietà, per cui la fame di affetto, di paternità e di maternità, debbono trovare una subcollocazione rispetto all'esigenza che, ove possibile, il minore abbia il suo ambiente nel territorio, nella vita, nell'*habitat* nel quale è nato perchè si realizzi il meno possibile quella che or ora è stata giustamente definita una violenza, sia pure legittimata dall'affetto.

In secondo luogo è stato affermato il principio di centralità del bambino: ciò significa una ferma opposizione, quale in effetti la legge si

propone di realizzare, ad ogni forma di commercio ed anche a quella forma inferiore di commercio che è il «fai da te» in materia di adozione. Chi intende legare il proprio nome, la propria affettività e il proprio futuro ad un bambino non può non assoggettarsi non dico ad un controllo, ma quantomeno ad una valutazione della propria idoneità e quindi alla possibilità che questo bambino trovi l'ambiente al quale ha diritto ad aspirare.

Si è ancora affermata la memoria di tutte le altre forme di oppressione che oggi funestano il mondo dell'infanzia e ciò è estremamente opportuno nel momento in cui ci accingiamo ad affrontare le materie dello sfruttamento sessuale, della pedofilia e, spero in tempi brevi, dello sfruttamento del lavoro minorile.

In nome del primato del desiderio di discendenza abbiamo talora legittimato l'esproprio di bambini coartato dalla povertà: con questa legge ciò non avverrà più. Nello stesso tempo è auspicabile che quelle seimila domande all'anno circa, delle quali soltanto duemila circa ricevono accoglienza, possano domani vedere un allineamento tra la domanda e la possibilità in modo che ci siano meno genitori frustrati nelle loro aspettative e soprattutto meno bambini frustrati nel loro diritto ad avere una famiglia. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Alleanza Nazionale e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fassone. Le dispiace esprimere il suo parere sull'ordine del giorno n.1, a firma della senatrice Salvato?

FASSONE, *relatore*. Forse mi sarebbe stato utile ascoltare preliminarmente il parere del Governo in proposito. In ogni caso sono favorevole su tutto il merito dell'ordine del giorno.

Esprimo qualche riserva sull'ultima parte e cioè quella in cui si impegna il Governo a presentare eventuali proposte in quanto l'impegno con l'eventualità poco si concilia. Invito pertanto a ritirare quest'ultima parte; comunque il mio parere è favorevole.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, aggiungo anch'io soltanto poche osservazioni, due auspici in particolare. Il primo è che anche la Camera dei deputati, che riceverà questo disegno di legge dopo il nostro voto, accolga la cautela che il Senato ha adottato nell'esame prima in comitato ristretto e poi in Commissione e che ho visto confermata anche nell'atteggiamento dei colleghi che sono intervenuti in discussione generale. Noi procediamo ad una ratifica, non a una modifica dell'istituto dell'adozione. E questa regola, che abbiamo conservato in tutto l'esame del testo, ci ha consentito di raggiungere l'ampio consenso che è stato qui manifestato.

Perchè abbiamo fatto questo? Lo abbiamo fatto pensando di avere in questo modo tempi più celeri per consentire all'Italia di entrare rapidamente nel nuovo regime delle adozioni previsto dalla Convenzione, pensando di assicurare il superiore interesse del minore, che è lo spirito della Convenzione, che ci pare possa tradursi in una disponibilità

dell'Italia ad essere partecipe delle nuove procedure di adozione. Abbiamo avvertito insomma l'urgenza delle famiglie che si dispongono all'adozione, ma anche quella dei tanti bambini ai quali le famiglie italiane potrebbero dare accoglienza.

Restano tanti elementi di potenziale riforma dell'istituto dell'adozione che pure sono stati qui richiamati: questo è il secondo auspicio, che il Senato e la Camera dei deputati siano anche pronti a procedere alla riforma dell'istituto dell'adozione.

Sull'ordine del giorno il mio parere è favorevole. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, credo che l'intervento che abbiamo sentito, che ha fatto riferimento ad una esperienza personale, ci dia tutta la misura dell'importanza del lavoro svolto dalla Commissione e di quello che si accinge a fare l'Aula. Abbiamo sentito dalla viva voce di una esperienza quanto sia delicata la materia e avvertiamo come questa sia una di quelle circostanze in cui le nostre leggi hanno diretta attinenza e diretti riflessi sulla vita delle persone. Ogni legge incide sull'organizzazione sociale, sulla vita professionale o economica, in questo caso incide, tocca proprio la vita dei sentimenti, la vita più interna e significativa di ogni persona. Ecco il valore di questa normativa e delle possibilità che aprirà, delle garanzie che darà, degli aiuti che potrà offrire, affinché questa azione, l'adozione, davvero vada incontro alla combinazione di due affetti, dia risposta cioè alla domanda di amore che hanno i bambini e gli adulti, e coniughi insieme l'aspetto dell'amore, quello della giustizia e quello della solidarietà (o della sussidiarietà, come veniva richiamato).

È un momento importante, credo che possiamo essere lieti che dopo cinque anni dalla stipula della Convenzione si arrivi alla ratifica. Lieti perchè è un provvedimento atteso; è vero che è una legge di recepimento – ci siamo attenuti a questa regola – ma nel recepimento intanto si è uniformata la legislazione per la parte che l'Aja richiamava e che chiedeva fosse introdotta nell'ordinamento italiano; e poi, tutto il dibattito che si è svolto, quello che si svolgerà e le riflessioni che ciascuno farà dentro di sé o nelle sue realtà su questo adempimento, ci portano a considerare – lo avete già detto – la necessità e il modo di rivedere la normativa: sono cambiati i costumi, le abitudini. Può darsi che sulle linee del cambiamento e sul modo di recepirle nella nostra legislazione non saremo d'accordo, perchè l'Aula è così ricca di tante sensibilità: certamente si dovrà aprire un dibattito sugli aspetti che riguardano la combinazione tra norma, comportamenti, sentimenti e convinzioni. Tuttavia questa riflessione – per questo non lo considero un puro atto di recepimento, una pura ratifica – è l'occasione per approfondire la materia e valutare la necessità di affrontare questo cambiamento e dare risposte, ciascuno secondo le proprie convinzioni.

Devo dire che apprezzo molto il lavoro fatto dai relatori e da tutti i membri delle Commissioni che hanno concorso; non è stato un lavoro facile, proprio per lo spettro più ampio nel quale si colloca la materia. Devo però ricordare anche il lavoro preparatorio svolto dal Governo, in quest'ultima ripresa dei suoi lavori, in questa tornata di legislazione, un lavoro anche in questo caso non facile, che ha preparato il terreno alla complessa opera della Commissione.

Voglio ricordare il lavoro fatto a più mani. Gli Esteri per una parte, la Giustizia per un'altra ed il coordinamento (in questa sede mi sento di dargliene atto) del ministro Livia Turco, che ha tenuto le fila di questo lavoro complesso, con un taglio aperto. Aperto perchè a questa discussione preparatoria svolta dal Governo (che naturalmente il Parlamento ha recepito, cambiato e completato, giovandosi però di questo lavoro di cui voglio fare un richiamo) hanno collaborato anche le associazioni delle famiglie adottive e di tutte quelle realtà sociali che normalmente non partecipano al processo di formazione legislativa. E questo mi sembra sia stato anche un elemento di arricchimento e spero che l'eco di questo lavoro, anche del lavoro di partecipazione e consultazione che poi ha fatto il Parlamento, sia arrivata.

Vorrei svolgere tre ultime brevi considerazioni. Mi sembra che aver ribadito la centralità del bambino, la priorità di trovare la soluzione migliore per lui, nel suo paese o nel paese ospitante, nella famiglia più giusta, sia fondamentale; non il bambino per la famiglia ma semmai la famiglia per il bambino. È questo un criterio guida anche per quella discussione più complessa che dovremmo fare successivamente sui requisiti e sulle modalità di revisione dell'adozione nazionale. Affermare tale centralità vuol dire che ogni misura e ogni regola si fa in rapporto al bambino, e non ad altri interessi, seppure legittimi – ad esempio il desiderio di una famiglia di avere un bambino – alla sua centralità, al suo bisogno ed anche al suo diritto ad avere una famiglia, allo sviluppo, alla crescita, all'educazione eccetera. Mi sembra che aver posto al centro gli interessi del bambino, il soggetto più leso, più povero ed emarginato, sia molto significativo e debba essere tenuto come punto di riferimento.

L'altra considerazione che vorrei fare riguarda questo quadro di garanzie e di certezze. Purtroppo su sentimenti positivi nascono strumentalizzazioni e traffici o comunque improvvisazioni. È fondamentale affermare che gli interessi in gioco sono così grandi da far sì che non sia certo la burocrazia, non siano solo i professionisti, nè i magistrati minorili, nè gli operatori a decidere ma venga messo in campo un quadro di garanzie; troppo si consuma di ambiguo e probabilmente di negativo: emergono solo poche cose relativamente al bisogno delle famiglie e dei bambini di incontrarsi.

Quindi, le garanzie internazionali sono propedeutiche al funzionamento degli strumenti di protocollo bilaterale. Voi sapete che in questi anni in attesa della Convenzione dell'Aja sono stati adottati alcuni protocolli bilaterali che hanno prodotto come primo risultato la riduzione del numero degli adottati; sarebbe un risultato positivo se fosse prodotto dalla attuale presenza di regole certe, che fanno passare solo le adozioni giuste, mentre prima vi erano anche quelle sbagliate; in realtà così non

è, non è un risultato positivo perchè è il risultato della difficoltà di far funzionare protocolli bilaterali in assenza di questo quadro universalmente definito ed accettato. Quindi gli enti che vengono definiti, l'autorità nazionale eccetera, sono secondo me elemento di garanzia.

Infine, la garanzia e le regole naturalmente devono essere il quadro di riferimento di qualcosa che funziona, non per avere tanti bambini portati via dai loro paesi sull'onda della povertà e del bisogno di trovare loro una famiglia od una condizione serena di crescita, ma perchè anche con questo strumento dell'adozione internazionale, assieme a quello dell'adozione a distanza e a tutti gli altri che in un discorso di solidarietà internazionale verso l'infanzia devono essere messi in campo per un equilibrio ed uno sviluppo diverso, si riesca a dare la giusta possibilità, come diceva il relatore, che questa domanda si incontri con un bisogno, quando tutto ciò nasce nell'interesse di un'accoglienza e non di un possesso. Credo pertanto che sia importante consentire che più adozioni internazionali vadano in porto se più condizioni positive si verificano. Quindi, accordi certi, garanzie, enti, controlli e livelli ma anche funzionamento di questa macchina; è un'esigenza che avvertiamo tutti. Se poi questa procedura funzionerà, se l'autorità nazionale funzionerà, sarà attrezzata, se ad esempio disporrà di traduttori per scrivere i documenti che viaggeranno da una parte all'altra oppure se questi rimarranno fermi per anni: i «se» sono molti. Occorre pertanto una verifica per tutti coloro che si stanno appassionando da sempre o da poco a questa materia da completare con tutti gli elementi necessari e con la preparazione dei professionisti. Infatti, che ci sia qualcuno che solo perchè ha una laurea decide se un certo bambino può andare in una certa famiglia, stabilendo quindi il suo futuro nonchè quello della famiglia è qualcosa che fa tremare tutti; quello della verifica delle professionalità è un passaggio indispensabile. Occorre pertanto prepararsi affinché in altra sede, in altre Commissioni, attraverso l'azione di altri Ministeri, nel campo sociale e nei servizi cresca anche una consapevolezza in tal senso. Ho assistito anch'io al convegno di cui parlava la senatrice Mazzuca Poggiolini; gli operatori chiedono che venga preparato il quadro di tutte le professionalità che devono intervenire ed agire insieme: tribunali, operatori socio-sanitari dei servizi e tutti i livelli degli enti locali interessati. Quindi spero che ci sia anche questa convinzione profonda che dobbiamo lavorare in tale direzione.

È stato fatto un lavoro di cui sono grata ai relatori e a tutti coloro che lo hanno svolto; non parlo come rappresentante del Governo ma come senatore di quest'Aula. Con questo provvedimento poniamo rimedio ad una carenza veramente grave, non perchè essa sia un'onta per l'Italia, che dopo cinque anni ancora non ha ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ma perchè credo sia un'onta per i bambini ed anche per le famiglie che giustamente possono mettere in campo questa forma di solidarietà e di soluzione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato esprimo parere favorevole. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo,*

Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano, e dei senatori Gubert e Gasperini).

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno n. 1 è stato accolto dai relatori e dal Governo non verrà posto in votazione.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che a seguito di accordi intervenuti tra i Gruppi parlamentari ed il Governo lo svolgimento delle mozioni sulle biotecnologie, già previsto per la mattina di venerdì prossimo, è stato rinviato ad una seduta fissata per martedì 10 marzo con inizio alle ore 10. La seduta antimeridiana di venerdì 27 febbraio quindi non avrà più luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 febbraio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MANIERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130).

MAZZUCA POGGIOLINI. – Nuove norme in materia di adozioni (160).

BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445).

SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (1697).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).

II. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Gnutti (*Voto a scrutinio segreto*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

(*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto con la presenza del numero legale*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Allegato alla seduta n. 326

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FERRANTE, CADDEO, CRESCENZIO, DE MARTINO Guido, FIGURELLI, MORANDO, PASQUINI e VIVIANI. - «Norme in materia di formazione e accertamento dei residui passivi» (3096);

CARUSO Antonino, MACERATINI, BOSELLO, PASQUALI, PONTONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, MANTICA, MAGGI, RECCIA, MARRI, PEDRIZZI, COLLINO, LISI, SPECCHIA, CUSIMANO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, PALOMBO, CURTO, BORNACIN, PACE, BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PELLICINI, BASINI, MONTELEONE, SILIQUINI, TURINI, FLORINO, DEMASI, DANIELI e MEDURI. - «Modificazioni del capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di esercizio della delegazione legislativa da parte del Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione» (3097);

BONATESTA e MULAS. - «Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane» (3098);

MILIO. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa» (3099).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede deliberante:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

«Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa» (3087) (*Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), udito il Presidente della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il disegno di legge: Besostri ed altri. - «Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli

articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti» (2912), già assegnato, in sede referente alla 8ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee, è stato nuovamente assegnato, nella stessa sede, alla 1ª Commissione permanente, previ pareri della 2ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa, i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

CAPONI. - «Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida e dell'attività di centro di immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo» (1063);

BARRILE ed altri. - «Disciplina della professione di guida subacquea» (2080).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha presentato un nuovo testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996» (2488), a seguito del rinvio in Commissione del disegno di legge stesso, deliberato dall'Assemblea il 24 febbraio 1998.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 11 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 222).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 marzo 1998.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 febbraio 1998, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 5 febbraio 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

«sul Libro Bianco della Commissione “Una strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie” e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci”» (*Doc. XII, n. 212*);

«sulla comunicazione della Commissione sull'impatto dell'introduzione dell'Euro sui mercati dei capitali» (*Doc. XII n. 213*);

«sul documento di lavoro della Commissione concernente gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria» (*Doc. XII, n. 214*);

«sull'Euro e il consumatore» (*Doc. XII, n. 215*);

«sulla UEFA/Coppa Coca-Cola» (*Doc. XII, n. 216*);

«sulla comunicazione della Commissione “L'Europa e gli Stati Uniti: prospettive per il progresso”» (*Doc. XII, n. 217*);

«sulle delocalizzazioni e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi» (*Doc. XII, n. 218*);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del Protocollo I dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dal suddetto accordo» (*Doc. XII, n. 219*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

BERNASCONI, PIATTI, CAMERINI, PARDINI, SCIVOLETTO, PILONI, BARRILE, FASSONE. – Premesso:

che il 27 novembre 1997 il Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea ha approvato la proposta di direttiva concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

che l'Italia, attraverso il suo rappresentante, ha espresso un voto di astensione e manifestato l'opinione di procedere ad un rinvio delle decisioni;

che il gruppo dei consiglieri della Commissione europea, deputato a dare parere sulle implicazioni etiche della biotecnologia, aveva espresso l'opinione che:

non vi erano obiezioni etiche per sè alle brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

dovevano comunque essere rispettati fondamentali principi etici, per i quali:

geni e parti di geni, la cui funzione è ignota, devono essere espressamente non brevettabili;

animali transgenici possono essere prodotti, ma vi deve essere estrema cura che vengano usati per propositi adeguati, non devono subire sofferenze inadeguate, nè causare danno per le società;

è necessario considerare e salvaguardare la biodiversità;

che in altri momenti, e, in particolare, nel documento finale della indagine conoscitiva attuata dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, si sono affacciati rischi notevoli sull'impatto ambientale e sulle ricadute alimentari della immissione incondizionata di varietà vegetali bioingegnerizzate;

che il testo della Direttiva, in particolare, non tiene conto di rischi gravi, quali:

la possibilità che siano brevettate tecniche di ingegneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle generazioni future;

la creazione di brevetti di sbarramento, che possono bloccare la ricerca applicata;

l'introduzione di squilibri a favore del settore industriale e a danno dell'agricoltura e dei selezionatori di varietà vegetali;

l'aggravamento dello scambio ineguale tra Nord e Sud del mondo;

considerato:

che le biotecnologie possono contribuire al benessere solo se opportunamente regolamentate e controllate oggi e, soprattutto, in futuro;

che qualsiasi moratoria (si vedano gli atti di Asilomar nel 1975), è inefficace sia per bloccare gli scienziati che per evitare ricadute negative delle scoperte scientifiche,

impegna il Governo:

- a correggere la Direttiva europea per:
 - limitare la protezione delle invenzioni biotecnologiche ai soli usi descritti e rivendicati;
 - introdurre il diritto degli agricoltori di riseminare anche le sementi bioingegnerizzate;
 - riconoscere un regime di licenza legale dei brevetti biotecnologici a favore dei costitutori di varietà vegetali e dei paesi del Terzo Mondo fornitori di germoplasma;
- affermare che:
 - vi è la non brevettabilità delle strutture dei geni o di loro parti;
 - il corpo umano, ad ogni differente stadio della sua costituzione e sviluppo, ed ogni suo elemento non costituiscono invenzione brevettabile;
 - deve sempre essere rispettato il consenso libero e uniformato;
 - deve essere salvaguardata la biodiversità;
 - va attuato un sistema di sorveglianza sull'impatto ambientale dei prodotti biotecnologici.

(1-00209)

ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO, ANDREOLLI, BEDIN, DIANA Lino, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, VERALDI, ZILIO, OSSICINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, FIORILLO, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, D'URSO, MANIS, BRUNI. – Il Senato,

premessi:

che l'Unione europea ha in via avanzata di approvazione la direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e in tale direttiva si riscontrano i seguenti aspetti:

si incoraggia l'appropriazione privata per fini di profitto della natura, ivi compresa la natura umana;

l'esigenza di metodi di coltivazione che inquinino meno e che risparmino di più i terreni è presentata come conseguenza possibile del sistema brevettuale, mentre di fatto molti brevetti riguardano l'adattabilità dei vegetali a dosi crescenti di sostanze chimiche inquinanti;

si trascura, tranne che come volontà non accompagnata da concrete misure, l'impatto che molti brevetti avranno nell'accrescere le differenze tra Nord e Sud e nel costringere i paesi poveri a usare impropriamente le proprie risorse, aggravando l'inquinamento globale;

si autorizza per il corpo umano la brevettabilità di tutto ciò che «la natura è incapace di compiere per se stessa»; questo, al limite, potrebbe significare la produzione di cloni umani;

che la convenzione bioetica europea prevede esplicitamente che «le parti del corpo umano come tali non possono essere oggetto di profitto», il che ne esclude la brevettabilità;

che il brevetto di forme di vita è stato sinora escluso dalla normativa internazionale come la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, mentre il testo attualmente in discussione prevede persi-

no la possibilità di brevettare parti e organi del corpo umano, oltre a microrganismi e ad organismi animali e vegetali;

che la concessione di brevetti su organismi modificati geneticamente (Omg) ridurrà la libertà di ricerca in quanto limiterà l'uso di geni ed organismi brevettati anche per fini sperimentali aggravando il divario già tanto grande tra la capacità di ricerca privata e quella pubblica: una sproporzione che limita fortemente le capacità indipendenti di controllo;

che la concessione dei diritti di proprietà intellettuale anche in Europa comporta gravi conseguenze sotto ogni aspetto, a cominciare da quello etico, di fronte alla privatizzazione di forme di vita ed alla riduzione a materia inanimata di esseri viventi;

che la Convenzione di Rio de Janeiro ha già affermato l'esigenza di tutelare il patrimonio di biodiversità non riproducibile, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future;

che a seguito della legge 12 febbraio 1992, n. 142, articolo 40, comma 2, è istituito ed opera, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, il Comitato scientifico per i rischi derivanti dagli agenti biologici;

che recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto dell'11 settembre 1997, ha riordinato e rinnovato il Comitato, denominandolo Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, ridefinendone i compiti ed attribuendone di nuovi;

che il Comitato ha di recente mostrato l'esigenza di costituire ed organizzare un Osservatorio nazionale per la biosicurezza, quale strumento tecnico indispensabile alla raccolta ed al coordinamento di dati sull'impiego sicuro delle biotecnologie,

impegna il Governo:

a respingere la direttiva europea che introduce la brevettabilità di organismi modificati geneticamente nonchè di geni o parti del corpo umano, anche a tutela della dignità dell'uomo e delle altre specie viventi;

ad adoperarsi per l'adozione di una moratoria in sede europea per stabilire nuove regole sugli scenari aperti dalle nuove biotecnologie, in modo da non configurare conseguenze penalizzanti per l'ambiente, per l'umanità e per le generazioni future;

a rafforzare adeguatamente la capacità di ricerca pubblica nel campo delle manipolazioni genetiche per esercitare funzioni di controllo e di giudizio indipendenti da interessi privati;

a valorizzare il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, operante presso la Presidenza del Consiglio, sia provvedendo ad agevolarne l'attività con strutture ed interventi adeguati, sia assumendone le indicazioni - unitamente a quelle del Parlamento - per una più incisiva azione italiana in sede europea;

a farsi iniziatore di proposte alternative a quelle emerse nel Consiglio dei ministri economici dell'Unione europea;

a far discutere tali questioni non solo nell'ambito dei Ministri economici dell'Unione europea ma, trattandosi di argomenti che attengono a imprescrittibili diritti umani ed alle carte fondamentali dell'ONU

e di altre istanze internazionali, nelle sedi europee di massima responsabilità politica.

(1-00210)

BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO. –

Il Senato,

considerato:

che nel quadro di una politica di qualificazione, di sviluppo e di riforma del sistema formativo scolastico, ormai non più rinviabile e non più frammentabile in molte parziali iniziative legislative dal disegno complessivo incerto, si rende necessaria un'inversione di tendenza così da:

considerare conclusa la fase delle razionalizzazioni e dei tagli di spesa ed avviare un programma di investimenti necessari alle riforme, che non possono farsi a costo zero pena l'inefficienza delle stesse innovazioni;

affrontare innanzi tutto la riforma culturale, didattica e organizzativa della scuola pubblica e poi riprendere e completare tutte le altre riforme che devono necessariamente discendere dalla prima e ad essa armonizzarsi (regolamenti dell'autonomia, organi collegiali, statuto degli studenti, aggiornamento, dirigenza dei presidi, eccetera);

che le priorità, per quanto concerne la riforma, attengono a:

interventi per il diritto allo studio ed un piano di risorse straordinarie per la riforma;

inserimento nella riforma di precise norme relative all'equipollenza delle scuole private per realizzare il dettato costituzionale ed esclusione di qualunque forma di finanziamento della scuola privata e di ogni prospettiva di creazione di un sistema integrato pubblico-privato nella formazione;

un contratto per gli insegnanti che, in funzione della riforma, ne ridisegni tempi di lavoro, organizzazione, funzioni e retribuzioni ed eliminazione di ogni forma di precariato;

una revisione della riforma degli ordinamenti universitari la cui struttura a «canne d'organo» e per livelli deve trasformarsi in un sistema universitario di tipo ricorrente;

rilevato che punti qualificanti di una autentica innovazione nella politica scolastica sono:

a) la scuola dell'infanzia come strumento di socializzazione e luogo formativo;

b) una scuola dell'obbligo, in tempi brevi fino a 18 anni, che sviluppi un progetto educativo e forme di orientamento che evitino ogni canalizzazione precoce;

c) una scuola secondaria in cui linguaggi, società, lavoro, tecnica e natura siano oggetto critico di ricerca culturale e non obiettivo di adeguamento subalterno, così che lo studio nel triennio sia essenzialmente primo approccio ad un sistema di formazione permanente e primo sguardo critico ed autonomo sul mondo;

d) un diritto allo studio fondato, per la scuola dell'obbligo, sul principio costituzionale della completa gratuità;

e) una politica di occupazione nella scuola mirata alla particolarità delle prestazioni e, in un quadro di lotta alla disoccupazione, alla piena integrazione dei lavoratori;

f) una concezione del lavoro docente che rovesci le prospettive di emarginazione e burocratizzazione e si fondi su un autentico progetto educativo;

g) una riorganizzazione del lavoro scolastico che non scivoli verso forme di accentuazione dell'aspetto quantitativo ma privilegi l'aspetto qualitativo,

impegna il Governo ad invertire una tendenza al risparmio nel settore scolastico e a produrre investimenti sulla scuola nei prossimi 5 anni per almeno 10.000 miliardi e a destinare i risparmi previsti nel triennio 1999-2001, alla costituzione di un fondo indirizzato prioritariamente alle aree ed ai livelli scolastici a maggiore rischio formativo, superando la logica dell'incentivazione individuale degli insegnanti e perseguendo la realizzazione del diritto di tutti ad avere una formazione qualitativamente omogenea.

(1-00211)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, FLORINO, MAGGI, SPECCHIA, CURTO. – Il Senato,

premessò:

che negli ultimi dieci giorni la camorra ha fatto oltre dieci vittime nel comune di Napoli;

che l'ultima esecuzione spietata ha lasciato sull'asfalto insanguinato un ragazzo di 14 anni, fratello di un *killer* arrestato sabato 14 febbraio 1998 perchè accusato di aver messo a segno una serie di omicidi nel 1996 e che aveva manifestato intenzione di pentirsi ma poi, inspiegabilmente, ha fatto subito marcia indietro;

che sono passati 35 anni (dal 1963, quando fu perpetrata la strage di Ciaculli a Palermo) da che lo Stato democratico e repubblicano dichiarò l'ultima guerra alla malavita organizzata;

che in 35 anni si è varato un codice penale *ad hoc*, si sono impiantate istituzioni politiche e giudiziarie, uffici di polizia, controlli finanziari ed amministrativi, il tutto finalizzato al conflitto in essere, ma, nonostante ciò, sono ancora in molti a chiedere altre leggi particolari, altre pattuglie di soldati da mandare in giro, altre Commissioni di indagine, altri dibattiti televisivi sul problema che rimane irrisolto;

che a Napoli, e più genericamente in Campania, sono stati sgominati da tempo i «gruppi storici» della malavita: questo, però, ha comportato non l'estinguersi ma il frammentarsi delle cosche, prima dominate da un'unica figura di capocriminale, in una serie di bande spietate, votate a dominare con l'uso sistematico delle armi;

che, pertanto, se si può ritenere un successo l'aver sconfitto i grandi gruppi di un tempo, di contro, si deve prendere atto della sconfitta politica dello Stato, dimostratosi incapace di neutralizzare

la regola violenta dei vari boss con la regola civile del diritto, della sicurezza, della giustizia (anche sociale);

che l'ultima vittima, Giovanni Gargiulo, di 14 anni, barbaramente trucidato, aveva frequentato la scuola fino alla prima media inferiore ed aveva poi smesso per cercare di guadagnare qualche cosa, controllando, ogni tanto, le auto parcheggiate, ma senza una vera occupazione;

che proprio la mattina della vile esecuzione Giovanni aveva fatto colazione con un cappuccino, offerto dal titolare di un bar vicino al luogo del delitto in quanto egli aveva dichiarato che non aveva i soldi per pagarlo;

che tale particolare ancor più evidenza – e non ci vuole molto per capirlo – che, essendo la camorra (o la mafia, o la 'ndrangheta) un «sistema sociale» (perverso), lo Stato potrebbe definitivamente sconfiggerla solo offrendo alternative strutturali capaci di garantire lavoro e giustizia civile, infatti le organizzazioni malavitose, organizzate sul territorio, riempiono il vuoto offrendo il «loro» lavoro;

che in Campania la disoccupazione – che raggiunge le percentuali più alte di tutta Italia – ha già prodotto disgregazioni sconvolgenti e l'illegalità è diventata costume e stile di vita di ampie fasce della popolazione, mentre la «cultura camorristica» si è talmente radicata da assicurare la riproduzione continua delle organizzazioni criminali,

impegna il Governo, davanti a tale evidente situazione, a prendere atto del fatto che la mera repressione (normativa e/o operativa) non è stata e non è assolutamente sufficiente ed a disporre seri interventi per aggredire il fenomeno alle radici sul piano di una bonifica sociale e culturale.

(1-00212)

Interpellanze

MACERATINI, SERVELLO, CUSIMANO, DE CORATO, BORNACIN, COLLINO, SILIQUINI, MANTICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che già da alcuni giorni i redattori del quotidiano «Il Tempo» sono in agitazione a seguito del piano di ristrutturazione del giornale presentato dall'editore Domenico Bonifaci;

che, stando a quanto sostenuto dai redattori stessi, il piano di cui trattasi sarebbe privo di qualsiasi prospettiva e di qualsivoglia ragionevole disegno editoriale;

che il sindacato dei giornalisti ha chiesto conto di queste asserite mancanze;

che, in ogni caso, i redattori de «Il Tempo» in prima persona chiedono di capire le ragioni di un piano che, al di là della crisi, ritengono essere stato predisposto senza criteri di razionalità imprenditoriale, ragione per cui, riunitisi in assemblea insieme al segretario della Federazione nazionale della stampa Paolo Serventi Longhi, al vicesegretario Franco Siddi e al segretario di Stampa romana Roberto Seghetti, hanno sollecitato un confronto diretto con l'editore Bonifaci;

che, come si legge in un documento del comitato di redazione, al tavolo delle trattative verrà richiesto inevitabilmente di verificare punto per punto il bilancio del giornale chiarendo i vari passaggi economici che hanno portato alla situazione attuale;

che il giornale «Il Tempo» rappresenta per Roma, per il Lazio e per buona parte d'Italia la presenza storica di una prestigiosa testata che non può sparire per disegni poco chiari sui quali si alimentano numerosi sospetti;

che, presenza storica a parte, il quotidiano «Il Tempo» rappresenta oggi una delle poche voci libere da condizionamenti di regime nel panorama della stampa nazionale e che forse questo ennesimo attentato alla sua sopravvivenza potrebbe rappresentare l'estremo tentativo del regime di far tacere questa voce a volte scomoda e stonata,

gli interpellanti chiedono di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire, pur nel rispetto delle libertà di competenza dell'editore Domenico Bonifaci, affinché il piano di ristrutturazione del giornale «Il Tempo» non debba diventare uno strumento di morte dello stesso con gravissime e irreversibili ripercussioni sia sul piano occupazionale sia su quello della libertà e pluralità di informazione, tenendo presente la disponibilità dei redattori de «Il Tempo» a mettersi intorno ad un tavolo insieme all'editore Bonifaci e al direttore Cresci, presenti i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa e di Stampa romana per addivenire all'individuazione di un vero e attuabile piano di ristrutturazione del giornale in grado di conciliare la necessità di recuperare le passività accumulate dalla testata con quella di garantire ancora un prodotto giornalistico completo e serio sia per quanto concerne la qualità dell'informazione sia per quanto concerne l'obiettività della stessa.

(2-00493)

Interrogazioni

MANZI, RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che un cittadino italiano che voglia invitare un cubano o una cubana in Italia per trascorrere nel nostro paese un breve periodo di vacanza deve prima garantire di persona, con una dichiarazione rilasciata alle autorità italiane, che l'invitato sarà ospite, per l'intero periodo, del richiedente;

che pare che tale decisione valga per i cubani ed altri cittadini del mondo di serie B mentre non vale evidentemente per tutti i paesi; infatti, nonostante la dichiarazione di garanzia, il cubano o la cubana che ottengono dal loro governo i documenti per l'espatrio sono costretti ad attendere diversi mesi per il visto da parte della nostra ambasciata all'Avana; ciò induce la maggioranza di questi a rinunciare al viaggio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso l'Ambasciata italiana all'Avana per ribadire che la dichiarazione

ufficiale di un cittadino italiano è garanzia sufficiente per concedere il visto;

se non reputi di invitare la nostra Ambasciata a concedere i visti richiesti, in tempi rapidi, nel rispetto delle nostre leggi che riconoscono valida a tutti gli effetti la dichiarazione del cittadino italiano.

(3-01641)

GUALTIERI, CALVI, RUSSO, FASSONE, SMURAGLIA, FIGURELLI, BERTONI, SENESE. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quale sia al presente lo stato di attuazione delle rogatorie internazionali chieste dalla procura di Milano con riferimento ai procedimenti riferibili alle inchieste su «Tangentopoli»;

quali siano le misure adottate per ottenere un più sollecito riscontro da parte delle autorità alle quali le rogatorie sono stati inviate.

(3-01642)

SERVELLO, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, CARUSO Antonino. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle finanze.* – Premesso:

che, in risposta ad una richiesta formulata nell'ottobre del 1997 dall'European Builders Confederation, l'Associazione europea degli artigiani e delle piccole imprese di cui le associazioni di settore ANSE (Associazione nazionale specializzazioni edili) ed Assoedili (Associazione delle imprese edili) sono soci fondatori, il commissario Mario Monti, incaricato alle questioni fiscali presso la Comunità europea, ha informato che la Commissione ha proposto una comunicazione al consiglio sulla «creazione di posti di lavoro: proposta di una aliquota IVA ridotta sui servizi a forte intensità di mano d'opera a titolo sperimentale e su base opzionale» (SEC-97-2089);

che in tale comunicazione la Commissione prevede di consentire l'IVA ridotta su tutta una serie di servizi compresa la ristrutturazione ed il recupero delle abitazioni, ad eccezione delle nuove costruzioni, tramite l'emanazione di una apposita direttiva che autorizzi gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA non inferiore al 5 per cento e per un periodo di tempo limitato a tre anni (1° luglio 1998-30 giugno 2001);

che gli Stati membri intenzionati ad applicare sperimentalmente l'IVA ridotta devono comunicare tale decisione alla Commissione entro il 1° marzo 1998;

che il nostro paese non può non cogliere tale opportunità, anche per dare continuità e completezza a quella politica di rilancio dell'edilizia necessaria, urgente ed auspicata;

che la Federazione regionale della CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medi imprese) in rappresentanza di oltre 45.000 imprese associate in Lombardia, di cui circa 6.000 appartenenti al settore edile, ha sollecitato il Parlamento ed il Governo al fine di richiedere, nei termini previsti, alla Commissione europea di usufruire di questa possibilità,

gli interroganti chiedono di conoscere le determinazioni del Governo in ordine a quanto innanzi evidenziato.

(3-01643)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, LAURO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da notizie pubblicate dalla stampa si apprende che il Ministro delle finanze ed il Ministro dei lavori pubblici hanno firmato, in data 18 febbraio 1998, il regolamento sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edili;

che risulta essere in arrivo anche la circolare esplicativa con i definitivi chiarimenti sull'interpretazione del limite dei 150 milioni di valore per la detrazione fiscale del 41 per cento sulle spese edilizie effettuate nei biennio 1998-99;

che il Governo, con atto di respiscenza tardiva, si è reso conto che le presunte misure di incentivo al settore edilizio, così come previste nel collegato alla legge finanziaria, erano assolutamente inidonee;

che in merito all'applicazione del limite di 150 milioni a ogni comproprietario dell'unità immobiliare in ristrutturazione la circolare in preparazione estenderà la detrazione a ciascuna abitazione;

che in pratica lo sconto dell'IRPEF verrebbe moltiplicato sia per il numero dei proprietari che per il numero di unità immobiliari possedute;

che quindi due comproprietari di una casa potranno avvalersi della detrazione ciascuno fino al tetto di 150 milioni, mentre per un proprietario di più immobili il limite dei 150 milioni si moltiplicherà per il numero delle abitazioni in cui sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione;

che l'insieme di agevolazioni al soggetto e all'oggetto avrà senza dubbio un effetto moltiplicatore per gli interventi di ristrutturazione, con il rischio di forti perdite nelle entrate fiscali;

che inevitabilmente si supereranno le quantificazioni espresse nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria), in cui si prevedevano minori entrate per 1.580 miliardi di lire nell'anno 1999 e per 2.590 miliardi di lire nell'anno 2000,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che sarebbe stato meglio procedere ad una revisione legislativa per ovviare all'errore commesso;

come si intenda «coprire» le ulteriori minori entrate fiscali derivanti dall'applicazione del regolamento del 18 febbraio 1998;

se si ritenga possibile e lecito modificare con regolamento ministeriale norme approvate in sede parlamentare;

quali effetti avrà il citato regolamento sui saldi di finanza pubblica;

quali altre misure di carattere finanziario provocano effetti analoghi;

in base a quali criteri il Governo possa esprimere al Parlamento pareri sulla copertura finanziaria delle leggi, quando esso per primo disattende l'articolo 81 della Costituzione e la legge di contabilità.

(3-01644)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che ieri 24 febbraio e oggi 25 febbraio 1998 si sono verificati gli ennesimi, ma prevedibili, incidenti ferroviari che hanno coinvolto, ancora una volta, materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato;

che non ci sono ancora notizie sull'incidente avvenuto oggi mentre per quello di ieri nel caso specifico, dopo la stazione di San Pietro, nella galleria che sottopassa Villa Phamphili, su un treno passeggeri, per la maggior parte di pendolari, proveniente da Pineto e diretto a Roma-Trastevere, si è verificato un grave guasto meccanico con conseguente esplosione;

che nell'incidente, che solo per una serie di circostanze particolarmente favorevoli non si è trasformato in tragedia, sono rimaste ferite quattro persone, delle quali almeno una in maniera seria;

che l'incidente rappresenta l'ulteriore prova, ove ancora necessaria, della grave, cronica, assoluta carenza di controlli sulla sicurezza del materiale rotabile del sistema ferroviario italiano;

che tanto si ripercuote anche sulle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa attualmente esercite, *ex* legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi da 1 a 10, dalle Ferrovie dello Stato spa;

che le gravissime, ormai intollerabili, carenze delle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario – peraltro ampiamente e puntualmente denunciate dall'interrogante – hanno ormai portato il sistema ferroviario al collasso, per una pregressa situazione precaria e ad alto rischio per il personale ferroviario, gli utenti delle Ferrovie e finanche persone assolutamente estranee;

che all'uopo, con proposta di inchiesta parlamentare (*Doc.* XXII, n. 30, comunicato alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 1997), è stata chiesta l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano;

che a tutt'oggi l'istituzione di tale Commissione, che certamente potrebbe contribuire in modo incisivo e definitivo a comprendere i molti lati oscuri della gestione delle Ferrovie dello Stato spa – anche in relazione al ruolo che le stesse Ferrovie dello Stato hanno assunto nei confronti delle ferrovie in gestione commissariale governative, *ex* legge n. 662, del 1996, articolo 2, commi 1-10 – non è stata ancora approvata, per responsabilità ascrivibili ai rappresentanti della maggioranza che sembrano boicottare la lodevole iniziativa;

che nonostante i propositi, peraltro deboli, confusi e frammentari, del Ministro dei trasporti in ordine ai dovuti interventi per correggere la negativa tendenza della gestione delle Ferrovie dello Stato – a tal proposito si richiamano le dichiarazioni rese dal Ministro dei trasporti nel corso della sua risposta in Aula del 15 gennaio 1997 a seguito delle numerose interrogazioni inerenti la sciagura del Pendolino a Piacenza, nonchè

le dichiarazioni rese intervenendo alla 114ª seduta dell'8ª Commissione permanente del Senato di martedì 16 settembre 1997 e le ancor più recenti dichiarazioni di accertato «sfascio del sistema ferroviario» – purtroppo nessuna inversione di tendenza si è registrata a tutt'oggi,

si chiede di conoscere:

i veri motivi che abbiano determinato questo ennesimo incidente che ha visto coinvolto il convoglio passeggeri proveniente da Pineto e diretto a Roma-Trastevere;

quale sia, in concreto, la situazione dei controlli esercitati dal Ministro dei trasporti e dal suo Dicastero sul trasporto ferroviario italiano gestito dalle Ferrovie dello Stato spa, compreso quello esercito *ex* legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi 1-10, anche in vista dell'applicazione del decreto legislativo n. 422 del 1997;

quale sia l'opinione del Ministro in ordine ai motivi per i quali, a tutt'oggi, ancora non si è data definitiva attuazione alla citata proposta di inchiesta parlamentare di iniziativa dei senatori Bosi, De Corato, Bornacin, FIRRARELLO e Baldini, comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1997, inerente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre fine alla cronica, gravissima – ed ormai intollerabile – situazione di pericolo originata pure dalla mancanza dei dovuti controlli ministeriali sulle Ferrovie dello Stato spa e le ferrovie da esse gestite;

le ragioni per le quali, finora, nessuna concreta iniziativa sia stata intrapresa in merito ai controlli – *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme correlate – sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario sia sulle Ferrovie dello Stato spa, come previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro dei trasporti n. 225/T del 21 novembre 1993, peraltro prorogato e sia sulle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa gestite dalle stesse Ferrovie dello Stato *ex* legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi 1-10;

le ragioni per le quali, nonostante gli incidenti, anche con vittime, succedutisi nel tempo, per cui si attendono ancora risposte sulle cause, non sia stata intrapresa alcuna materiale iniziativa per il controllo sulle Ferrovie dello Stato spa che non si limiti alla mera vigilanza su atti ma che si sviluppi anche con controlli sul campo;

quale sia la valutazione del Governo sui tempi con cui si provvederà ad insediare la richiesta Commissione parlamentare di inchiesta richiamata in premessa e quando inizieranno i dovuti controlli previsti, tra l'altro, dall'atto di concessione del Ministro dei trasporti alle Ferrovie dello Stato spa, col quale si regolano i rispettivi rapporti per l'esercizio ferroviario sulle linee ferroviarie statali;

se non si ravvisi, come si ravvisa, la necessità di istituire *ad horas* la Commissione d'inchiesta *de quo* nonchè di iniziare i citati, dovuti controlli come previsto agli articoli 4 e 19 dell'atto di concessione del Ministro dei trasporti alle Ferrovie dello Stato spa *ex* decreto ministeriale n. 225/T del 21 novembre 1993, peraltro prorogato, nonchè dal comma 6, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) e dall'articolo 4, comma *b*), del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme collegate.

(3-01645)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel corso degli ultimi anni in Italia si sono svolti numerosi ed importanti processi che hanno richiamato l'attenzione di tutti i mezzi di informazione;

che contemporaneamente al grande spazio concesso, ma a volte anche preteso, dai magistrati protagonisti di questi processi sui mezzi di informazione sono aumentate le querele per diffamazioni e le citazioni per danni alla reputazione intentate dai magistrati nei confronti di giornalisti, direttori ed editori,

si chiede di conoscere:

il numero complessivo dei procedimenti penali per diffamazione e civili per danno alla reputazione intentati nei confronti di giornalisti, direttori ed editori negli ultimi cinque anni;

il numero dei procedimenti penali per diffamazione e civili per danno alla reputazione intentati dai magistrati nei confronti di giornalisti, direttori ed editori negli ultimi cinque anni;

il numero dei procedimenti di cui sopra che sono stati definiti con sentenza nel corso degli ultimi cinque anni specificando quanti di questi erano stati intentati da magistrati;

la media delle somme liquidate nei procedimenti di cui sopra, specificando la media percepita dai magistrati.

(3-01646)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTAGNINO, MONTICONE, ROBOL. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che presso le emittenti televisive nazionali Rai uno, Rai due e Rete 4, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 104 del 1992 sono operativi, da diversi anni, i TG flash in lingua dei segni, tradotti da interpreti iscritti all'ANIOS (Associazione nazionale interpreti e operatori dei sordomuti), al fine di garantire l'ineludibile diritto all'informazione anche alla comunità dei non udenti costituita in Italia da oltre 20.000 persone, di cui circa 6.000 soltanto in Sicilia;

considerato che le persone non udenti hanno reiteratamente sollecitato l'istituzione di TG flash regionali di Rai tre in lingua dei segni, avente struttura analoga ai TG flash nazionali;

rilevata l'esistenza del diritto delle persone non udenti anche all'informazione televisiva regionale, di Rai tre, avente struttura analoga ai TG flash nazionali con traduzione simultanea dalla lingua italiana verbale alla lingua dei segni e viceversa,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire per sollecitare l'istituzione di TG flash regionali, di Rai tre, aventi struttura analoga ai TG flash nazionali, con traduzione simultanea dei notiziari regionali in

lingua dei segni, al fine di garantire il diritto delle persone non udenti anche all'informazione televisiva regionale.

(4-09797)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a seguito dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i rappresentanti sindacali della FULC regionale (Federazione Unitaria Lavoratori Chimici), è stato lanciato l'allarme sul rischio che le compagnie petrolifere decidano di spostare i loro depositi dal porto di Vibo Marina nell'area portuale di Gioia Tauro;

che nel corso dell'incontro i tre esponenti sindacali hanno esposto le preoccupazioni per la situazione in cui versa l'approdo vibonese a causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di alcuni lavori di drenaggio della ghiaia per consentire l'attracco di navi petrolifere di maggiore stazza (da 4.000 a 10.000 tonnellate);

che il responsabile del genio civile ha assicurato che, in riferimento ai lavori urgenti di dragaggio di circa 2.000 metri cubi di sabbia, l'ufficio ha già concesso il nulla osta, ma mancano i permessi della capitaneria di porto e del Ministero dell'ambiente perchè la società petrolifera Esso possa avviare i lavori;

che altro problema riguarda la banchina danneggiata dalle mareggiate; occorrerebbe, infatti, effettuare urgenti lavori di consolidamento per un importo di quasi dieci miliardi, ma mancano progetti e finanziamenti;

che per tali ragioni i sindacati hanno richiesto un incontro al Ministero dei trasporti;

che il gruppo consiliare provinciale di Alleanza Nazionale ha presentato un ordine del giorno con il quale ha sottolineato che un eventuale trasferimento degli impianti nella piana reggina impoverirebbe ulteriormente il già debole tessuto economico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte al mantenimento dei depositi nella frazione marina, nonchè all'individuazione di un luogo vicino al porto nel quale spostare i depositi adiacenti all'abitato;

se non si ritenga di dover concedere con urgenza i permessi utili ai fini del drenaggio del porto;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, altresì, di dover individuare i finanziamenti necessari per il consolidamento della banchina danneggiata dalle mareggiate.

(4-09798)

DEMASI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che gli uffici della direzione provinciale della Motorizzazione civile di Salerno sarebbero stati nottetempo visitati da ladri che avrebbero sottratto centinaia di moduli di patente, libretti di circolazione in bianco ed altro materiale che potrebbe servire a mettere su strada autovetture di provenienza furtiva;

che il furto, di cui ci si è accorti l'indomani mattina, sarebbe stato facilitato dall'assenza di dispositivi di allarme;

che il materiale cartaceo sottratto potrebbe anche essere collegabile alla recrudescenza dei furti di auto che, in questo ultimo periodo, è stata registrata nella città e nella provincia di Salerno;

che, infatti, tale materiale potrebbe consentire il «riciclaggio» di auto di provenienza furtiva ai danni di ignari acquirenti ingannati dalla documentazione falsificata,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero la notizia del furto avvenuto nei locali dell'ispettorato provinciale della Motorizzazione civile di Salerno;

se sia la prima volta che questi locali subiscono tale tipo di visite ed il numero di eventuali, analoghi episodi precedenti;

quale sia il tipo preciso dei documenti asportati e l'uso che di essi si potrebbe fare;

quali siano le ragioni dell'assenza di qualsiasi sistema d'allarme a protezione dei locali;

quali siano le ragioni dell'eventuale mancanza di misure precauzionali di custodia all'interno del deposito;

quali iniziative si intenda attuare per la individuazione di eventuali responsabilità.

(4-09799)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che come segnalato in numerosi atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, rivolti al Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'aeroporto romano «Leonardo da Vinci» il controllo e la supervisione dello Stato sono del tutto formali poichè – sia nelle operazioni, sia nei rapporti con le autorità di pubblica sicurezza, sia negli adempimenti fiscali e tributari, sia nell'effettuazione dei lavori (finanziati dallo Stato) in corso fino alla segnaletica stradale interna – la società concessionaria (a maggioranza IRI e COFIRI) è libera di procedere con la totale discrezionalità la cui espressione più clamorosa ebbe ad essere il ricevimento, costato 750 milioni di lire, offerto il 1° luglio 1996 al neo Ministro dei trasporti e della navigazione;

che da alcune settimane elementi non identificati offrono a gruppi di turisti a Roma e nelle località vicine all'aeroporto ed in transito all'aeroporto stesso oggetti e parti di attrezzatura navale, definiti reperti archeologici provenienti dagli scavi in atto nel comprensorio aeroportuale;

che speciali barriere sono state elevate al fine di impedire che dall'esterno possa essere seguito lo svolgimento dei lavori in corso nel comprensorio aeroportuale,

si chiede di conoscere:

quali verifiche a carattere permanente o saltuario siano istituite da parte dei competenti organismi del Ministero per i beni culturali ed ambientali, al fine di controllare che nello svolgimento dei lavori

per le nuove opere aeroportuali vengano preservati e tutelati secondo le leggi vigenti rinvenimenti archeologici;

quali precauzioni siano state poste in atto al fine di evitare che oggetti contraffatti, apparentemente di antica fattura, possano essere venduti a sprovvisti acquirenti, soprattutto stranieri, nell'area aeroportuale e nelle vicinanze.

(4-09800)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che tempo fa una cittadina di Vignanello (Viterbo) aveva chiesto e ottenuto dal comune di Orte, dove era impiegata addetta di segreteria, il trasferimento alla biblioteca di Vallerano;

che il 30 gennaio 1998, dopo appena un mese di lavoro, l'amministrazione di Vallerano ha comunicato alla suddetta impiegata il licenziamento;

che, in base alle motivazioni addotte dall'amministrazione, lo stipendio non potrebbe rispondere alle aspettative dell'interessata;

che quest'ultima ha inviato nuovamente la domanda di mobilità al comune di Orte;

che il comune di Orte ha accettato la domanda sostenendo che l'impiegato trasferito, di fatto, subisce una riduzione della somma percepita da parte del Ministero;

che, secondo l'amministrazione di Vallerano, invece, l'impiegata avrebbe dovuto ottenere gli stessi benefici di cui godeva nel comune di Orte;

che della vicenda si sono interessati i sindaci delle due amministrazioni, senza peraltro addivenire a conclusioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover approfondire la suddetta questione e accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto.

(4-09801)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che come segnalato in numerosi atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, rivolti al Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'aeroporto romano «Leonardo da Vinci» il controllo e la supervisione dello Stato sono del tutto formali poichè – sia nelle operazioni, sia nei rapporti con le autorità di pubblica sicurezza, sia negli adempimenti fiscali e tributari, sia nell'effettuazione dei lavori (finanziati dallo Stato) in corso fino alla segnaletica stradale interna – la società concessionaria (a maggioranza IRI e COFIRI) è libera di procedere con la totale discrezionalità la cui espressione più clamorosa ebbe ad essere il ricevimento, costato 750 milioni di lire, offerto il 1° luglio 1996 al neo Ministro dei trasporti e della navigazione;

che speciali barriere sono state elevate al fine di impedire che dall'esterno possa essere seguito lo svolgimento dei lavori in corso nell'area ad est dell'aerostazione principale, ed in particolare la demoli-

zione del preesistente fabbricato adibito ad aerostazione nazionale nei cui materiali era riconoscibile un'elevata percentuale di amianto,

si chiede di conoscere quali controlli siano stati predisposti al fine di accertare che nell'esecuzione degli accennati lavori di demolizione sia appropriatamente effettuata la separazione dell'amianto e degli altri materiali inquinanti e nocivi dal restante materiale risultante dalla demolizione e quale sia la destinazione di discarica finale dell'amianto e degli altri materiali inquinanti e nocivi.

(4-09802)

VELTRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 6 febbraio 1998 sul tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, direzione nord, chilometro 203,500, un furgone portavalori dell'Istituto di vigilanza «Supervigile», con sede a Nocera Inferiore, subiva una rapina nella quale due agenti di vigilanza venivano feriti da alcuni colpi d'arma da fuoco;

che la rapina era avvenuta simulando un incidente tra due autovetture dei malviventi, che bloccavano il transito, nella corsia nord dell'autostrada, al furgone portavalori, mentre altre tre autovetture si posizionavano dietro il furgone;

che alla rapina, di un miliardo di denaro contante, hanno preso parte almeno dieci malviventi;

che in data 13 gennaio 1998, quindi anteriormente all'accaduto di cui sopra, una pattuglia della Polizia stradale, della sottosezione Polstrada di Frascineto, rinveniva, sul tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, corsia nord, nei pressi del chilometro 210, segnaletica di lavori in corso, posizionata sul manto stradale, restringendo la carreggiata, che non risultava essere stata apposta dal servizio manutenzione dell'ANAS; inoltre emergeva in seguito che la rete di recinzione autostradale, a margine del tratto in questione, era stata recisa;

che è apparso chiaro ed evidente, da tali premesse, l'operare di una organizzazione criminale che poteva avere vari obiettivi a scopo di rapina, rapimento, attentato o strage ai danni di vari soggetti a rischio;

che la rilevanza del ritrovamento, i precedenti casi di rapina e attentati all'incolumità degli automobilisti (basti ricordare tra i più eclatanti quello drammatico di Nicolas Green) verificatisi sul tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, avrebbe dovuto far scattare un adeguato piano di prevenzione che potesse scongiurare qualsiasi tipo di attività criminale-terroristica,

si chiede di sapere:

se e perchè non si sia ritenuto di intervenire, da parte delle autorità preposte, nonostante le chiare avvisaglie di preparazione di atti criminali;

se e come si intenda provvedere a rendere inefficace qualsiasi tentativo che possa essere perpetrato dalla criminalità organizzata per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti di quel tratto autostradale;

se non si ritenga necessario attivare nell'area interessata un programma di prevenzione che garantisca la costante presenza delle forze di polizia per scongiurare una delle piaghe che condizionano pesantemente il rilancio delle realtà territoriali del Sud.

(4-09803)

LORETO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'efficace azione di contrasto delle attività criminose nella provincia di Taranto, sviluppata dalla magistratura inquirente e dalle forze dell'ordine, ha portato negli ultimi anni a risultati decisamente positivi e alla definizione di diversi processi;

che in questa azione si sono particolarmente distinti diversi magistrati, che hanno dovuto poi affrontare i rischi conseguenti all'efficacia degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni;

che questa situazione si sta nuovamente manifestando negli ultimi mesi, a seguito di recenti e brillanti operazioni condotte dalle forze dell'ordine e da altri giovani magistrati;

che in questi ultimi mesi appare particolarmente e notevolmente sovraesposto il dottor Matteo Di Giorgio, giovane sostituto procuratore della Repubblica, impegnato come pubblico ministero in diversi processi contro soggetti accusati di vari gravi reati;

che allo stesso magistrato sono stati inviati da ignoti diversi «messaggi» intimidatori, quali le diverse lettere minatorie, il danneggiamento della sua abitazione estiva e, due giorni fa, lo spostamento della sua auto, parcheggiata davanti alla sua abitazione in Castellaneta, ad una cinquantina di metri di distanza, dove è stata lasciata con la radio accesa a tutto volume,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per garantire sicurezza e serenità ai magistrati inquirenti della procura della Repubblica di Taranto, particolarmente impegnati e sovraesposti in attività di ricerca dei responsabili di attività criminose.

(4-09804)

MORO, BRIGNONE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che si è venuti a conoscenza dell'azione condotta dalla Guardia di finanza in relazione ai controlli previsti per la lotta all'evasione fiscale nel settore della ristorazione e degli alberghi ed in particolare negli agriturismo;

che tra le altre forme di controllo ed in virtù dei contenuti della circolare del Ministero circa il tipo di attività di controllo a cura dei verificatori vengono spediti dei questionari a quanti hanno usufruito dei servizi di pernottamento (con invio di raccomandata a.r. a carico dei destinatari e con l'obbligo della risposta con le stesse modalità);

che in molti casi i contribuenti non provvedono a compilare i questionari o non forniscono le risposte in modo rituale;

che tali comportamenti fanno immediatamente scattare le sanzioni amministrative consistenti nella elevazione di processi verbali di contestazione ed irrogazione delle sanzioni;

che per tali tipi di infrazione sono previste ammende minime di lire 500.000 ai fini IRPEF e di lire 200.000 ai fini IVA;

che da un calcolo sommario per un agriturismo di medie dimensioni si possono presumere circa 2.500 presenze annue e considerando tre anni di controllo ci sono invii di 7.500 questionari con una spesa a carico dei destinatari di lire 42.000.000 di sole tasse postali (7.500 x 5.600);

che, assumendo nel 5 per cento la percentuale di mancate risposte, si ottiene un importo di lire 262.500.000 di sanzioni (375 x 700.000);

che vanno aggiunti anche gli importi per coloro che inviano le risposte per una ulteriore spesa di lire 39.900.000 (7.500 - 375) x 5.600;

che pertanto il costo dell'operazione è di complessive lire 344.400.000 di cui lire 81.900.000 di sole spese postali;

che in taluni casi vengono violate le norme sulla tutela dei dati personali se si pensa che viene richiesto il periodo di soggiorno ed il tipo di prestazioni ricevute;

che da questi conteggi l'amministrazione finanziaria potrebbe essere indotta ad eseguire accertamenti fiscali a tappeto anche a soggetti in regola contando esclusivamente, ai soli fini del gettito, sulla possibilità statistica delle omissioni degli ignari intestatari delle richieste dei dati;

che, di fronte a simili comportamenti, si ravvisa un accanimento persecutorio a carico del contribuente di fronte ad un apparato che si avvale unicamente della burocrazia per imporre le proprie regole sempre vessatorie e costose,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il numero dei questionari inviati dalla Guardia di finanza nel corso del 1997 per la ricerca di elementi su ditte oggetto di verifica fiscale nelle attività di controllo;

quale sia il numero dei verbali elevati dalla stessa Guardia di finanza per le mancate risposte;

l'ammontare delle sanzioni notificate nel corso del 1997 per questo tipo di infrazione;

quali siano, al fine della lotta all'evasione, i risultati conseguiti a seguito del confronto delle risposte a carico delle ditte oggetto di controllo;

se non si ravvisino anche gli estremi della violazione della tutela dei dati personali con richieste di dati e notizie che possono interessare elementi e comportamenti riguardanti la vita privata dei soggetti;

se in questi casi non si possa essere in presenza di comportamenti atti a realizzare entrate fiscali che nulla hanno a che vedere con la lotta all'evasione attribuendo responsabilità, colpe, sanzioni a soggetti che si trovano coinvolti per il semplice fatto di non aver risposto;

quale sia, in termini percentuali rispetto alle entrate fiscali della lotta all'evasione, il gettito derivante dall'applicazione di questo tipo di sanzione;

se, infine, si ritenga corretto l'addebito delle spese postali.
(4-09805)

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, VELTRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, nel quadro della riorganizzazione delle sedi giudiziarie collegata all'istituzione del giudice unico, l'ufficio giudiziario di Serra San Bruno è stato accorpato alla sede di Vibo Valentia;

che tale accorpamento, in considerazione della conformazione geomorfologica del territorio e delle distanze dal capoluogo (in alcuni casi – ad esempio, per i comuni di Nardo Di Pace, Fabrizia e Mongiana – occorrono più di due ore di auto, in assenza di mezzi pubblici di collegamento), provocherà, se attuato, gravissimi disagi a tutta la collettività residente nel territorio delle Serre calabresi;

che, mediante l'accorpamento alla competenza dell'ufficio giudiziario di Serra San Bruno dei territori dei comuni e della comunità montana dell'Alto Mesima – che hanno all'unanimità espresso parere favorevole –, si può giungere alla creazione di un ufficio giudiziario con un bacino d'utenza di 40.000 abitanti circa, un territorio di 450 chilometri quadrati e un carico di lavoro presuntivo superiore a 1,5;

che la legge sulla montagna indurrebbe a una considerazione più articolata dell'applicazione di parametri meramente numerici;

che il territorio delle Serre è stato sempre più aggredito da organizzazioni criminali, per cui è indispensabile in questo territorio un forte segnale di presenza dello Stato e delle sue istituzioni;

che la Commissione giustizia del Senato della Repubblica e quella della Camera dei deputati hanno sottolineato l'opportunità che in Serra San Bruno venga istituita una sezione distaccata del tribunale di Vibo Valentia;

che la decisione governativa contraria a tali legittime esigenze ha suscitato l'enorme delusione e le vibrante proteste, tuttora in corso, dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, di tutti i sindaci del Serrese, di operatori del settore giustizia, delle organizzazioni sindacali, di altre articolazioni significative della società civile, di numerosi altri settori delle comunità interessate, anche perchè tale decisione governativa è stata vissuta dalle popolazioni interessate come ultimo, in ordine di tempo, segno di una strategia dell'abbandono loro inflitto dal Governo e dagli altri organismi istituzionali che le ha poste in una condizione di progressiva e drammatica emarginazione e sottosviluppo,

si chiede di conoscere se non si intenda, per ineludibili ragioni di equità e di giustizia, dare seguito a quanto vivamente segnalato dalle Commissioni giustizia di ambedue i rami del Parlamento circa l'opportunità di istituire, in Serra San Bruno, data l'eccezionalità della sua condizione, una sezione staccata del tribunale di Vibo Valentia, dando così una manifestazione concreta di ascolto da parte del Governo di istanze profonde di giustizia e di rappresentazione dei bisogni di una parte della popolazione meridionale troppo spesso ignorata nelle sue radicali ragioni.

(4-09806)

PIERONI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Si chiede di sapere sulla base di quali interessi, nonostante la disponibilità manifestata da diversi potenziali acquirenti, l'Iritecna sta cercando di cedere comunque Italeco spa alla I&T col metodo della trattativa in esclusiva, precludendo in tal modo la possibilità di ottimizzare la sua collocazione sul mercato.

(4-09807)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'imprenditore italiano Giuseppe Salvatore Spanò è stato condannato a tre anni di detenzione dai giudici del Madagascar con l'accusa di aver falsificato la firma di Didier Ratsiraka, Presidente dello Stato del Madagascar, su un documento allegato alla richiesta di finanziamento, trasmessa via *fax*, ad una azienda italiana;

che il 13 marzo prossimo si terrà il processo di appello;

che gli organi di stampa locali del paese africano stanno sostenendo l'innocenza dell'imprenditore italiano, richiamando la violazione dei diritti umani e la sommarietà con cui è stata emessa la prima condanna a fronte di prove documentali infondate e inesistenti (il documento con la firma falsificata non è mai stato sottoposto a perizia calligrafica e non risulta mai essere pervenuto all'azienda italiana);

che i colleghi di lavoro di Spanò, che negli anni '70-80 lo hanno conosciuto e con lui condiviso esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione, che l'hanno visto impegnato nella CGIL, fortemente motivato nella soluzione dei problemi sindacali e sociali, ritengono che sia profondamente ingiusto che Salvatore Spanò sia stato sottoposto a sommario processo e condannato, considerata l'assenza di prove; ritengono che lo stesso sia rimasto vittima di interessi economici locali che la sua attività di *import-export* stava mettendo in discussione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile mettere in atto ogni iniziativa diplomatica affinché la documentazione raccolta a sostegno dell'innocenza di Spanò venga acquisita dai giudici malgasci;

se il Ministro non reputi opportuno attivarsi affinché a Salvatore Spanò vengano garantiti tutti i diritti e consentite tutte le possibilità di difesa, al fine di riportarlo libero in Italia e restituirgli le condizioni di dignità che sono dovute a qualsiasi cittadino italiano in uno Stato straniero.

(4-09808)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla tragica vicenda della funivia del Cermis:

se il comandante della V ATAF, la quinta forza aerotattica, da cui dipende la base di Aviano, abbia il potere di impedire esercitazioni che presentano pericoli nella loro impostazione operativa;

se lo spazio aereo sovrastante la vallata di Cavalese sia stato considerato dalla V ATAF come area di lavoro per addestramento a bassa quota;

se siano stati adottati, da parte della V ATAF, i provvedimenti necessari relativamente alla sicurezza del volo e delle popolazioni;

se la documentazione per il volo venga fornita al pilota dall'ufficio operazioni della base di Aviano, base dove opera un colonnello dell'Aeronautica italiana;

se risulti che in passato il Ministero della difesa abbia rilasciato dichiarazioni secondo cui i voli a bassa quota rappresentano una componente essenziale nel programma addestrativo dell'Aeronautica italiana;

se reparti come le Frecce Tricolori continuino ad essere addestrate, anche solo ai fini di esibizione (e nonostante quanto è accaduto a Ramstein) al volo a bassissima quota;

quali siano i risultati delle indagini sugli incidenti di volo dell'Aeronautica militare italiana negli ultimi cinque anni.

(4-09809)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla morte, avvenuta la notte di giovedì 19 febbraio 1998 a La Maddalena, del marinaio di carriera Alberto Ragionieri, di 22 anni, imbarcato sulla nave «Alpino», se trattasi di suicidio. In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il marinaio avesse subito vessazioni e quale sia stata la dinamica che ha portato alla morte del giovane Ragionieri.

(4-09810)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* – Premesso:

che la signora Maria Urgias è detenuta nel carcere di Pisa dal 1995 per i reati di spaccio, truffa, ricettazione, nonché altri reati conseguenza diretta o indiretta della sua condizione di tossicodipendente;

che la signora Urgias, soltanto dopo quattro mesi di detenzione, scopre il suo stato di gravidanza e che, per questo motivo, le vengono concessi gli arresti domiciliari;

che il bambino, nato il 6 settembre 1995, dopo cinque mesi trascorsi insieme alla madre, veniva dato in affidamento in seguito al provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale si disponeva la revoca della patria potestà nei confronti della madre;

che da quel momento, a seguito della sua condizione di detenuta e tossicodipendente, le viene impedito di rivedere il proprio figlio, privandola di fatto dei suoi diritti di madre;

che la causa relativa alla revoca della patria potestà è attualmente pendente in cassazione;

che l'affidamento del bambino ad un familiare della signora Urgias (reso possibile dalla disponibilità della sorella) piuttosto che ad una famiglia estranea, avrebbe meglio garantito sia i diritti della madre che quelli del figlio;

che, nonostante il comportamento corretto tenuto in tutti gli anni di detenzione, alla signora Urgias non è stato mai concesso alcun tipo di misura alternativa al carcere quale, ad esempio, l'affidamento ai servizi sociali,

si chiede di sapere:

per quale motivo il SERT ha sempre negato alla signora Urgias l'affidamento ai servizi sociali;

perchè, in situazioni così delicate, vengono adottati provvedimenti che non tengono conto dei diritti inviolabili di ogni essere umano;

se il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, intenda intraprendere qualche iniziativa per eliminare, tanto in questo quanto in altri casi, una vera e propria pena aggiuntiva che nessun codice prevede e che finisce per privare una madre del proprio diritto alla maternità.

(4-09811)

BONATESTA, PACE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 24 febbraio 1998 parlamentari nazionali ed europei, unitamente a semplici cittadini, hanno manifestato davanti alla sede del Senato contro i ritardi nella approvazione della legge contro la pedofilia;

che tutti i manifestanti sono stati circondati da appartenenti delle forze di polizia che, con mezzi blindati, hanno impedito la protesta con modi anche rudi;

che il rapporto tra i manifestanti e gli appartenenti alle forze di polizia – tutti con abbigliamento antisommossa – era di uno a uno;

che l'intervento delle forze dell'ordine era assolutamente ingiustificato in quanto i manifestanti erano prevalentemente donne ed anziani privi di qualsiasi mezzo di offesa,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo di fronte a questa ingiustificata e violenta repressione di una pacifica ed inoffensiva manifestazione di cittadini italiani di fronte ad una sede istituzionale;

se dell'accaduto sia stato prontamente avvisato il capo della polizia;

chi sia il responsabile del reparto intervenuto e quali siano state le disposizioni impartite ai rappresentanti delle forze dell'ordine circa l'atteggiamento da tenere nei confronti dei manifestanti considerato che, nei fatti, hanno spintonato ripetutamente manifestanti, deputati e non.

(4-09812)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso.

che in data 17 febbraio 1998 il sindaco di Caprarola (Viterbo) ha invitato il consigliere comunale Armando Proietti, capogruppo del gruppo di minoranza «Polo per Caprarola», a voler intervenire all'adunanza del consiglio comunale fissata per il successivo 25 febbraio;

che all'invito il suddetto consigliere ha comunicato l'opportunità che le adunanze avessero luogo in orari più idonei per la partecipazione dei cittadini per una più proficua discussione;

che il sindaco sostiene che rientri nei suoi diritti quello di stabilire discrezionalmente gli orari di convocazione;

che si è verificato, inoltre, che il consigliere abbia richiesto copia dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, necessari per l'approvazione del bilancio di previsione 1998 e che tale richiesta sia stata respinta con la motivazione che gli stessi «sono a disposizione dell'ufficio ragioneria»;

che in data 14 gennaio 1998 lo scrivente ha presentato analoga interrogazione, la 4-09134, nella quale si è sottolineato lo stato di disagio in cui i consiglieri sono costretti ad operare,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità di quanto accade;

se non si ritenga che il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni, così come il diritto d'iniziativa che la normativa vigente consente ai consiglieri al solo scopo di adempiere, nel migliore dei modi, all'esplicazione del mandato, comporti conseguenzialmente il dovere da parte dell'amministrazione comunale di rilasciare copia degli atti che il consigliere ritiene indispensabili ad un completo ed esatto svolgimento del mandato stesso e che l'eventuale diniego possa configurare l'ipotesi della omissione di un atto dovuto e, magari, di atti d'ufficio.

(4-09813)

DEMASI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la banca popolare di Salerno è un istituto che annovera circa 1.600 soci di cui raccoglie i risparmi che potrebbero e dovrebbero essere investiti sul territorio provinciale;

che nel corso degli ultimi anni la gestione scarsamente oculata ha ridotto gli utili praticamente a zero;

che il conto economico dell'azienda sarebbe passato, negli anni dal 1993 al 1996, da utili per circa 4.530 milioni (1993) ad utili praticamente eguali a zero nel 1996;

che tale *trend* non sembra si sia invertito nel 1997;

che di fronte a tale situazione i responsabili non sembra siano ricorsi a rimedi indispensabili quali il cambiamento del *management* ed il ricorso a specifiche competenze;

che corre insistente la voce di una ipotesi di vendita dell'istituto alla Banca popolare dell'Emilia la quale – si dice – acquisterà pagando solamente il 33 per cento delle quote di proprietà del singolo socio;

che tale eventualità – in quanto vera – desta enorme preoccupazione nei soci dell'istituto salernitano i quali temono soluzioni al di sopra delle proprie teste ed alle quali non partecipino in alcun modo;

che l'«accorpamento» desta, inoltre, apprensione nei dipendenti e nei dirigenti i quali temono per il loro futuro;

che, non ultimo, desta vivo sconcerto nella cittadinanza apprendere che un'altra quota del risparmio locale (dopo la Cassa di risparmio salernitana ed il Credito Tirreno) investe ricchezza lontano dal territorio che la produce;

che non sembra questo il metodo migliore per avviare il riscatto meridionale con risorse proprie, di cui tanto si parla in questo periodo,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere immediatamente per individuare eventuali responsabilità nella gestione non esemplare dell'istituto;

quali accertamenti si intenda compiere sui controlli eseguiti dall'ente di competenza;

quali verifiche si intenda attuare in merito all'operazione eventualmente in corso per trasferire la proprietà della Banca popolare di Salerno ad altro istituto;

quali iniziative, infine, si intenda adottare per tutelare – anche per l'avvenire – i soci ed i dipendenti della Banca popolare di Salerno.

(4-09814)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che è pervenuta all'interrogante della documentazione, relativa alla situazione della diocesi di Banja Luka, che viene riportata integralmente:

«Le sofferenze dei cattolici (croati, polacchi, cechi, italiani ed ucraini) nella parte nord-occidentale della Bosnia, cioè nella regione di Banja Luka, hanno avuto inizio nel 1991, durante la guerra in Croazia. I cattolici erano stati forzatamente mobilitati dalla cosiddetta Armata jugoslava, che è diventata molto presto, per quanto riguarda i quadri dirigenti, un esercito serbo.

Dall'inizio della guerra in Bosnia ed Erzegovina le tribolazioni dei cattolici nella parte nord-occidentale di Bosnia si sono precipitosamente rafforzate. A causa del rifiuto di prestare servizio nell'esercito serbo, oltre il 90 per cento dei cattolici si sono trovati senza lavoro e di conseguenza anche senza la previdenza sociale. In una simile situazione si sono venuti a trovare anche i musulmani bosniaci. Già durante la guerra di Croazia, l'intera regione era stata in gran parte isolata, il che si è riflesso in particolare nella vita economica. Tale situazione ha colpito in modo particolare i croati e le altre nazioni non serbe.

Nei mesi di giugno e luglio del 1992 i serbi, la nazione maggioritaria in alcuni comuni della regione di Banja Luka, hanno usurpato il potere a Prijedor, Sanski Most e Kotor Varos, dove i croati ed i bosniaci erano in maggioranza. Ciò era collegato con gli arresti e le deportazioni nei campi di concentramento di migliaia di civili fra croati, bosniaci ed altri non serbi. I cittadini di nazionalità croata e bosniaca sono stati permanentemente il bersaglio degli attacchi di estremisti serbi armati che seminavano il terrore. Così, alla fine del mese di luglio del 1992, nel villaggio di Brisevo sono stati assassinati 68 croati-cattolici, per la maggior parte anziani, donne e bambini. Quasi tutto il villaggio è stato bru-

ciato. Le vittime sono rimaste senza sepoltura nella campagna fino ad oggi. I singoli atti terroristici nei confronti degli abitanti civili croati erano permanenti. Spesso venivano massacrate intere famiglie. Nei trascorsi 45 mesi di guerra sono stati assassinati nelle proprie case 412 civili cattolici. Ogni assassinio ha provocato la fuga di numerosi civili non serbi che ad ogni costo cercavano di sfuggire da tale territorio. Così, degli 80.000 cattolici che erano nei territori sotto il dominio delle autorità serbe, ora ci sono soltanto circa 8.000 persone. Tutti gli altri sono stati sfollati e lo sfollamento continua. Circa il 10 per cento degli sfollati sono riusciti a scambiare parte dei propri averi e molti fra di loro sono stati vittime di frode. Sono innumerevoli i maltrattamenti fisici, le rapine, i forzati arruolamenti dei cattolici nell'esercito serbo, dove sono stati costretti a combattere contro il proprio popolo ed anche contro i bosniaci. Negli ultimi due anni ai lavori forzati, di solito per scavare le trincee sulle linee di combattimento, sono stati portati migliaia di cattolici. Fra i forzatamente arruolati nell'esercito serbo sono caduti oltre 130 di nazionalità croata. A molti di coloro che sono stati forzatamente arruolati nell'esercito serbo o destinati ai lavori forzati si è persa ogni traccia.

Le proprietà dei cattolici sono state distrutte senza pietà. Gli scassi e le rapine nelle nostre case accadevano ogni giorno. Sono stati rapinati interi villaggi indipendentemente dal fatto che i proprietari erano in casa o meno e molto spesso ciò accadeva davanti agli occhi della polizia serba. Le case dei cattolici sono danneggiate con i proiettili dell'arma leggera o con le bombe e con l'esplosivo. Si calcola che sul territorio della diocesi, escludendo Jaic e Bihac, sono state danneggiate o distrutte circa 4.000 case i cui proprietari sono croati od altri cattolici. Molti villaggi, già abitati dai croati cattolici, sono vuoti, dalle case sono state asportate le porte e le finestre, le tegole e tutto ciò che era possibile togliere.

Il bersaglio particolare è stata la chiesa dei cattolici. Durante questo periodo sono deceduti 5 sacerdoti ed una suora. Nel 1992 sono stati assassinati il reverendo Ratko Grgic e il reverendo Ivan Grgic. In seguito alla detenzione nel campo di concentramento è deceduto il reverendo Mark Salic. La domenica del 7 maggio 1995 è perito il francescano Alojzije Atlija e il 12 maggio 1995 sono morti nell'incendio appiccato alla parrocchia il reverendo Filip Lukenda e la suora Cecilija Grgic. Sette sacerdoti sono stati detenuti nei campi di concentramento o prigionieri serbe. La maggior parte di loro porterà le conseguenze per tutta la vita. Nel mese di settembre del 1995 è stato deportato, insieme ai suoi genitori, il parroco di Prijedor, reverendo Tomislav Matanovic. Fino ad oggi di lui non vi è traccia. Nello stesso tempo sono accaduti oltre 30 attacchi a mano armata ai conventi delle suore Adoratrici del Sacratissimo Sangue di Cristo di Bosanski Aleksandrovac e di Nova Topola. Le suore, per la maggior parte anziane, verso la metà di giugno, sono state pesantemente maltrattate fisicamente e psichicamente, così che già allora la maggior parte delle suore doveva essere allontanata da quei conventi. Sono dovute scappare in Croazia. Le rimanenti 9 suore di quei due conventi sono state scacciate il 4 maggio 1995. Sul convento dello stesso

ordine di Banja Luka sono state a più riprese gettate le bombe che hanno provocato grandi danni materiali. A causa dell'intensificazione degli atti terroristici, il 20 agosto 1995, 8 sacerdoti e 11 suore sono stati espulsi e sono andati in Croazia. Il giorno dopo è stato espulso il parroco di Kulasi insieme a tutta la sua comunità (circa 500 fedeli). Il bersaglio degli attacchi sono state anche le suore di Carità nella città di Banja Luka, di modo che il 24 agosto 1995 sono state espulse le ultime 3 suore di quel convento. La casa delle suore greco-cattoliche brasiliane è stata così gravemente danneggiata da un'esplosione che le suore, verso la fine del 1992, dovettero scappare dalla regione di Banja Luka in Croazia.

Nel frattempo sono state abbattute o bruciate 43 chiese cattoliche. Solo nel mese di maggio del 1995 sono stati distrutti e bruciati 10 edifici ecclesiali. È stata abbattuta la chiesa di Sant'Antonio ed è stato bruciato il convento dei francescani a Petricevac. La chiesa filiale di Vujinovi è stata bruciata e quella di Sargovac distrutta. Ambedue appartenevano alla parrocchia di Petricevac. Si è tentato di bruciare la chiesa di Majdan - filiale della parrocchia di Mrkonjic Grad. È stata abbattuta la chiesa parrocchiale - il santuario diocesano di Santa Teresa di Gesù Bambino - di Presnace, e la casa parrocchiale è stata bruciata. È stata distrutta la chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Trm e la casa parrocchiale è stata bruciata. L'ultima demolizione di quest'anno ha avuto luogo a Sanski Most. Sabato 19 agosto 1995 è stata demolita la chiesa parrocchiale ed è stata gravemente danneggiata la parrocchia. Gravemente danneggiate sono state 17 chiese e quelle leggermente danneggiate sono 21. Inoltre sono state gravemente danneggiate 24 case parrocchiali con gli edifici agricoli. Oltre al convento bruciato di Petricevac è stato gravemente danneggiato il convento francescano di Jajce e la chiesa è stata abbattuta. Il patrimonio culturale secolare è stato rapinato o distrutto. È stata del tutto demolita la chiesa italiana di Mahovlijani. È stata abbattuta la chiesa ucraina di Prnjavor ed è gravemente danneggiata la chiesa ucraina di Stara Dubrava, mentre è stato bruciato il greco-cattolico di Banja Luka. Alcune nostre parrocchie sono state completamente distrutte nel 1992, come ad esempio quelle di Glamoc, di Bosanska Dubica ed altre.

Tutto ciò accadeva nel territorio dove non c'erano azioni belliche. Non vi è stata la guerra perchè i cattolici, guidati dal vescovo Komarica, non l'hanno voluta. Perfino i politici serbi di quel territorio hanno ripetutamente riconosciuto la posizione pacifica del vescovo Komarica e dei cattolici, ma allo stesso tempo si servivano di ogni mezzo per ammazzarli. Hanno cercato di distruggere ogni traccia della presenza cattolica e croata. I cattolici croati si trovavano in quell'area da 13 secoli. Quell'area, una volta abitata esclusivamente dalla comunità cattolica, si è vista ridotta a minoranza a causa dei secolari attacchi e deportazioni. All'inizio della guerra sul territorio della diocesi di Banja Luka i croati cattolici erano l'8 per cento dell'intera popolazione.

Migliore destino non l'hanno avuto neanche gli altri non-serbi. Non ci sono dati precisi, e quindi non posso esprimermi in modo competente, ma le case di preghiera musulmane sono stati quasi tutte distrutte.

Da quel territorio sono stati espulsi oltre 200.000 bosniaci e a migliaia sono stati assassinati.

Il vescovo Komarica ha cercato durante tutto quel periodo di facilitare la vita alla popolazione civile minacciata e non solo a quella cattolica. Finora ci sono stati numerosi interventi, contestazioni presso le locali autorità, appellazioni all'opinione pubblica croata e mondiale, viaggi e presentazioni all'estero, dalle Nazioni Unite fino alle singole personalità politiche dell'Europa occidentale. Tutti questi immensi tentativi sono rimasti senza evidente e permanente risultato. Ha ricevuto da parte delle autorità serbe innumerevoli promesse, ma quasi nessuna è stata mantenuta.

Il vescovo ha permanentemente cercato di porre in evidenza il proprio ruolo pacifico, la presa di posizione pacifica dei cattolici, la disposizione dei cattolici di operare per il bene di tutta la gente. Tutto ciò a nulla è valso agli occhi dei rappresentanti del potere serbo. Loro affermavano che il terrorismo era dovuto ai gruppi armati che sono al di fuori dal controllo e contro i quali le autorità serbe non hanno mai intrapreso misure concrete.

Uno dei vari punti chiari in questo periodo buio era l'opera della Caritas. Il vescovo è riuscito, attraverso i colloqui con i governanti serbi, a creare un'area per il funzionamento della Caritas, le cui funzioni si svolgevano senza troppi intralci fino alla fine del 1995. Fino ad oggi la Caritas ha portato a Banja Luka circa 15.000 tonnellate di aiuti, per la maggior parte alimentari, ma anche altri articoli: medicinali, vestiario, sementi ed altro. Ai serbi si è dovuto dare il 30 per cento. Oltre il 20 per cento è stato distribuito ai bosniaci e serbi bisognosi. Nel vecchio edificio della diocesi è stato aperto un centro sanitario con 9 ambulatori, con una farmacia ed un laboratorio. Vi hanno trovato lavoro circa 40 persone fra medici e personale dell'infermeria, che nel 1992 si erano trovati senza lavoro. Sono state regolarmente formate delle *équipe* di medici che prestavano le cure mediche alle popolazioni dei villaggi. La Caritas ha per tutto il tempo organizzato la raccolta ed il trasferimento della posta e degli aiuti in denaro provenienti da Zagabria e da tutto il mondo che pervenivano ai congiunti residenti nella regione di Banja Luka. Dalla fine del mese di marzo del 1995 fino all'inizio del mese di dicembre 1995 non sono stati permessi i trasporti degli aiuti da Zagabria a Banja Luka perchè le autorità di Banja Luka non lo permettevano. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di Dayton la funzione della Caritas è stata ripristinata. Attualmente la Caritas provvede a circa 14.000 cattolici, serbi e musulmani, che risiedono nella parte della diocesi che è sotto il controllo dei governanti serbi. È stato istituito un ufficio legale che assiste giuridicamente gli sfollati che chiedono la restituzione dei propri beni attraverso il tribunale. Ultimamente abbiamo iniziato con la ricostruzione delle case per coloro che ritornano, anche se sono in pochi. Dei singoli hanno fatto ritorno clandestinamente e non nelle proprie case, che sono occupate, ma si sono nascosti presso gli amici o conoscenti. Abbiamo rinnovato, grazie agli aiuti dei nostri benefattori, fra cui è anche la Caritas di Trento, il convento di Petricevac, da dove verrà promossa l'assistenza pastorale e caritativa alle parrocchie circostanti. Il

maggior numero della gente, appartenente a tutte e tre le nazioni, vive nelle condizioni di miseria. In molte famiglie regna la fame. L'economia è quasi inesistente.

Il vescovo ha, durante tutta la guerra, instancabilmente, effettuato visite alle parrocchie, offrendo consolazione, incoraggiando ed aiutando. Da lui venivano a chiedere l'aiuto i croati, i serbi ed i bosniaci-musulmani ed altri. A più riprese è stato sequestrato, a più riprese in pericolo di vita. All'inizio del mese di maggio del 1995 era messo alle carceri domiciliari e risulta che proprio allora si sono verificati i più numerosi crimini nei confronti della popolazione cattolica.

Si dice di solito che l'*escalation* dei crimini nei confronti della popolazione cattolica croata era la conseguenza degli avvenimenti in Croazia e che gli autori di tali crimini sono i serbi sfuggiti dalla Croazia. Ma non bisogna dimenticare che gli estremisti serbi hanno per tutto il tempo terrorizzato, assassinato e scacciato la popolazione cattolica e gli appartenenti alle nazioni non serbe. Gli avvenimenti in Croazia del 1995, quando l'esercito croato ha liberato la gran parte dei propri territori occupati, erano una scusa benvenuta, per portare a termine i crimini volti alla pulizia etnica. Il maggior numero di crimini sulla popolazione croata è dovuto a serbi locali e non a quelli arrivati dalla Croazia. Dietro la grande ondata di espulsioni di croati-cattolici dell'estate del 1995 stava, secondo le parole di Predarg Radic, sindaco di Banja Luka, lo stesso Nikola Koljevic, vice presidente della Repubblica serba. Dal 14 al 25 agosto 1995 sono stati espulsi, in seguito all'ordine di quell'alto personaggio serbo, circa 14.000 persone. Il 90 per cento di loro sono cattolici. Ai rimanenti cattolici - circa 8.000 persone - è stato comunicato che nei prossimi giorni dovevano abbandonare la regione di Banja Luka.

Dalle organizzazioni internazionali, l'UNHCR e l'ICRC, che per quasi tutto il tempo erano presenti a Banja Luka, non abbiamo avuto alcun aiuto fondamentale. Salvo alcune eccezioni la maggior parte degli operatori di queste due organizzazioni non hanno compreso che in quella regione le minoranze erano nel più grande pericolo. I nostri rapporti sugli atti terroristici nei riguardi delle popolazioni non-serbe sono stati dai rappresentanti delle predette organizzazioni deliberatamente, qualche volta intenzionalmente e qualche altra involontariamente, smentiti all'estero, per accertare in seguito, dopo lunghissime inchieste, la loro veridicità, il che per la popolazione minacciata avveniva di solito troppo tardi. Dopo la firma dell'accordo di Dayton sono arrivate a Banja Luka molte organizzazioni internazionali.

La situazione in un certo qual senso è migliorata essendo la possibilità di movimenti e di comunicazioni maggiore e non essendoci più attacchi terroristici nei confronti delle popolazioni non-serbe. Nella Repubblica serba si sono svolte le elezioni parlamentari e comunali. Ciò malgrado non ci sono ancora cambiamenti fondamentali nè nella vita politica nè in quella economica. Un grande numero di persone ha tutt'oggi bisogno di aiuto per sopravvivere: alimenti, vestiario, legna da ardere, medicinali. La popolazione cattolica in questa regione è composta per la maggior parte da persone anziane, molte delle

quali hanno bisogno di cure e di ogni altra specie di aiuto per sopravvivere, e gli aiuti sono sempre meno,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza dei fatti e dei crimini riportati in premessa;

quali atti diplomatici siano stati compiuti a soccorso e a tutela dell'integrità fisica delle popolazioni della ex Jugoslavia;

quali iniziative il Governo abbia adottato per tutelare i diritti individuali, i diritti civili e le libertà di culto, nel rispetto degli accordi di Helsinki, delle popolazioni sopra citate;

quali aiuti abbia predisposto od intenda predisporre per le popolazioni jugoslave, ed in particolare per la zona di Banja Luka;

come intenda sostenere le minoranze, compresa quella cattolica, che hanno subito i crimini dettati dalla volontà di pulizia etnica.

(4-09815)

BOSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da alcuni mesi sono iniziati i lavori per la realizzazione della variante alla strada statale n. 435 in località Spazzavento, in provincia di Pistoia;

che il suddetto cantiere è stato posto sotto sequestro dalla magistratura poichè non risultava pervenuta al Genio civile di Pistoia la documentazione prevista per simili infrastrutture in base alle normative antisismiche;

che, nonostante il dipartimento regionale dell'ANAS affermi di aver provveduto a conferire tutta la documentazione mancante, il cantiere in questione è ancora posto sotto sequestro;

che la suddetta strada statale è quotidianamente congestionata da grossi ingorghi a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata;

che, soprattutto in località Spazzavento, si verificano numerosi incidenti anche mortali,

si chiede di sapere:

per quali motivi si siano determinate le condizioni dell'intervento della magistratura e se, in proposito, siano riscontrabili responsabilità;

quali iniziative siano state intraprese dal Ministero dei lavori pubblici per rimuovere le cause che hanno determinato il sequestro;

quando si ritenga che possa avvenire il dissequestro del cantiere.

(4-09816)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Visto il contenuto della relazione resa presso la corte d'appello di Lecce da Francesco Rubichi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presieduta dal presidente dottor Domenico Angelelli;

considerato che da tale relazione, tra l'altro, emerge quanto segue:

a) che la criminalità organizzata nel distretto della corte d'appello e nella provincia di Lecce in particolare dà segno di grande recrudescenza e ferocia anche in costanza e a causa dell'incremento che essa consegue dagli sbarchi diurni e clandestini che colà continuamente si verificano;

b) che la popolazione, in queste condizioni, è insicura e si sente abbandonata dallo Stato;

c) che nuove iniziative produttive non possono nascere e che quindi la disoccupazione e la frustrazione dei giovani continuano a lievitare;

d) che la perdita di controllo del territorio da parte dello Stato è in progressivo divenire tanto che la Puglia tende a diventare parte integrante del territorio controllato dalla malavita,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi la necessità di disporre quanto segue:

il ritorno dell'esercito sul territorio;

il potenziamento delle forze di polizia;

la realizzazione sollecitata dei «centri di accoglienza» promessi da tempo e non ancora realizzati;

l'adozione di un provvedimento legislativo governativo che, assumendo analogo disegno di legge dell'interrogante, riconosca la qualifica di zona franca ai territori corrispondenti ai porti di Otranto, Gallipoli e Santa Maria di Leuca al fine di agevolare l'installazione di nuove iniziative sul territorio per alleggerire il flagello della disoccupazione giovanile e no.

(4-09817)

COSTA. – Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che i servizi pubblici per le tossicodipendenze della regione Puglia, in assenza di una legge regionale attuativa della legge n. 162 del 1990 e in assenza di adeguati e coerenti riferimenti normativi e organizzativi, si svolgono in uno stato di profondo disagio e precarietà;

che la determinazione delle piante organiche viene fatta in modo anacronistico e senza una reale ricognizione del personale operante nei servizi della AUSL LE/2 di Maglie e delle AUSL regionali;

che questa disfunzione organizzativa ricade su una regione tra le prime in Italia per l'incidenza della tossicodipendenza;

che lo stato di operatività dei servizi chiamati a svolgere compiti così delicati ed articolati è sempre più complesso con gravi ripercussioni su tutto il personale operante e su tutti i cittadini che fruiscono delle necessarie prestazioni erogabili,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno:

intervenire per rideterminare le piante organiche previste dalla legge n. 863 del 1994 delle AUSL della regione Puglia garantendo la permanenza di tutte le figure professionali attualmente in servizio;

assumere urgenti iniziative per predisporre norme che prevedano la modifica delle piante organiche al fine di effettuare una seria ricognizione dei carichi di lavoro.

(4-09818)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 13 maggio 1997, n. 132, (relativa alle nuove norme in materia di revisori contabili), con cui si indiceva la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili stabiliva al comma 2 dell'articolo 6 l'esonero dall'esame per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già iscritti o avessero già acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali;

che alcuni aventi diritto, per non aver avuto notizia e pur avendo i requisiti prescritti dalla legge, non hanno prodotto nei termini la domanda di esonero dall'esame,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuno riaprire i termini, eccezionalmente, per la produzione delle predette domande.

(4-09819)

MANFROI, BIANCO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il pieghevole stampato a cura della Conferenza episcopale italiana – Promozione del sostegno economico alla Chiesa – che sollecita le offerte in favore dell'Istituto centrale sostentamento del clero viene diffuso negli uffici postali e reca la dicitura «in collaborazione con poste italiane»,

gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quali disposizioni di legge l'Ente poste sia stato autorizzato a fornire tale servizio;

quale sia il costo del servizio e se tale costo venga rimborsato dal beneficiario;

se lo stesso servizio venga erogato a favore di altre confessioni religiose.

(4-09820)

MANFROI, AMORENA, BIANCO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione logistica della sede Inail di Treviso è estremamente precaria;

che i locali sono insufficienti per ospitare in condizioni igienico-ambientali adeguate il personale impiegato, nonchè per contenere gli arredi e le attrezzature;

che i corridoi sono intasati di armadi e scaffalature;

che non sono rispettate le norme di sicurezza (nella sede di chi dovrebbe controllare l'applicazione di tali norme);

che la manutenzione esterna è trascurata tanto che i cornicioni e gli infissi sono pericolanti;

che in altre città d'Italia l'istituto ha costruito sedi faraoniche con notevole impiego di capitali;

che la sede di Treviso gestisce circa 55.000 posizioni assicurative con un portafoglio di circa 220-230 miliardi all'anno;

che data l'incidenza relativamente bassa degli infortuni e in particolare la bassa percentuale di infortuni con postumi indennizzabili, la sede di Treviso chiude regolarmente il bilancio in attivo;

che tali dati depongono a favore di una classe imprenditoriale, non solo particolarmente attiva, ma anche ligia ai propri obblighi contributivi e al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

che la precaria situazione logistica della sede Inail di Treviso denota invece lo stato di abbandono e la trascuratezza delle sedi centrali dell'amministrazione pubblica, presente in periferia solo in qualità di esattore, ma dimentica dei diritti dei cittadini contribuenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministero del lavoro, nella sua veste di Ministero vigilante sull'attività dell'Inail, non intenda sollecitare l'Istituto perchè provveda a costruire a Treviso una sede nuova o, quantomeno, a ristrutturare in maniera adeguata la sede esistente.

(4-09821)

BONATESTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le dichiarazioni ai sensi della legge n. 413 del 1991, recante disposizioni sul condono, sono state presentate negli anni 1992-93;

che la procedura Sogei (concessionaria dei servizi di gestione e dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze) per la liquidazione di dette dichiarazioni è stata attivata soltanto verso la metà del mese di giugno 1997, a ridosso del periodo feriale e a pochissimi mesi dalla prescrizione (la liquidazione doveva terminare entro ottobre 1997 e le iscrizioni a ruolo dovevano essere effettuate entro novembre 1997);

che la procedura era imprecisa e spesso inattendibile;

che la più grave delle disfunzioni consisteva nell'assenza o nell'assoluta inattendibilità del riscontro bancario con i versamenti effettuati dai contribuenti;

che, in definitiva, secondo la procedura Sogei, non risultavano effettuati dai contribuenti i versamenti relativi alla penultima e ultima rata del condono;

che l'amministrazione centrale, dal canto suo, sollecitava continuamente i centri di servizio affinché chiudessero la liquidazione delle dichiarazioni di condono per scongiurare il pericolo della decadenza;

che, pur in presenza di una procedura automatizzata, in simili condizioni, ci si sarebbe dovuto rivolgere a migliaia di contribuenti (in molti casi lo si è fatto ma i tempi brevi messi a disposizione non lo hanno consentito a tutti) chiedendo loro di dimostrare i versamenti effettuati;

che la chiusura delle operazioni di liquidazione, in assenza della prova dei versamenti, ha comportato le iscrizioni a ruolo ingiustificate;

che in data 19 novembre 1996 lo scrivente aveva presentato un'interrogazione parlamentare (4-02975) con la quale venivano denunciati disguidi di ordine tecnico nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, in base ai quali la Sogei notificava molte cartelle di pagamento contenenti sanzioni per ritardati versamenti delle ritenute effettuate nei mesi di giugno ed ottobre 1990;

che tali «disguidi» sembravano dovuti ad una forma di subappalto dei lavori ad una non ben identificata società con sede legale in Albania;

che nella data del 21 gennaio 1997 lo scrivente ha presentato un'altra interrogazione parlamentare (la 4-03772) per denunciare la notifica ai contribuenti di cartelle esattoriali dove venivano iscritte a ruolo somme per ritardato pagamento di IRPEF relativo alle retribuzioni dei propri dipendenti per l'anno 1990,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi, fino ad oggi, non sia stata data risposta alle suddette interrogazioni e se non si ritenga che ciò comporti una responsabilità del Ministero;

quale sia la durata del contratto di subappalto e chi siano i soci e gli amministratori della società albanese;

se, alla luce di quanto sopra denunciato, non si ritenga di intraprendere azioni conoscitive certe e non evasive per sindacare eventuali responsabilità della Sogei e a beneficio dei soggetti coinvolti;

quali provvedimenti si intenda adottare per sanare tale situazione che palesemente si è ingenerata per errori non imputabili ai contribuenti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il perdurare da oltre un anno di tale situazione dovrebbe convincerlo a trarne le dovute conclusioni.

(4-09822)

WILDE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in borsa i titoli della Finmeccanica sono passati da un minimo di lire 615 nel 1997 ad un massimo di lire 1.744 nel 1998 e quelli dell'Ansaldo trasporti da un minimo di lire 1.451 nel 1997 ad un massimo di lire 4.160 nel 1998 con quantitativi di tutto rispetto, così da evidenziare una capitalizzazione per la Finmeccanica di 2.580 miliardi e per l'Ansaldo trasporti di 365 miliardi;

che tale quadro, considerando i dati relativi alla prima semestralità, lascia aperti numerosi interrogativi che meritano risposta e opportuni controlli,

si chiede di sapere:

se in relazione ai prezzi storici di borsa si ravvisino comportamenti consociativi tra le banche e i vertici della Finmeccanica e quindi se la Consob ravvisi i reati di *insider trading* ed aggio, essendo noti gli allarmanti dati della prima semestralità;

se i piccoli azionisti siano sufficientemente garantiti ed informati;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso presentare le linee strategiche della privatizzazione della Finmeccanica, in relazione anche ai problemi occupazionali che ne derivano.

(4-09823)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che nell'ambito del procedimento penale n. 46162/92A RG PM dottoressa Maria Gloria Attanasio all'esame del giudice per le udienze preliminari dottoressa Figliolia per i fatti relativi agli esercizi degli anni 1988-1992, in cui sono imputati *ex* articolo 314 del codice penale gli amministratori e i revisori dei conti della Lega nazionale dilettanti, organo della Federazione italiana gioco calcio il consulente tecnico contabile dottor Giovanni Marino ha presentato una relazione tecnica contabile (518 pagine compresi gli allegati) che evidenzia:

che una quota rilevante delle attività della Lega oscillante tra i 28 e 37 miliardi annui, pari al 90-95 per cento delle attività stesse, è costituita da giacenze sui conti correnti bancari e da titoli;

che una quota rilevante dei proventi prima elencati, oscillante tra 4-6 miliardi, pari al 58-68 per cento dei proventi stessi, è costituita dagli interessi attivi maturati sulle giacenze bancarie e sugli investimenti in titoli;

che in ordine alla documentazione probatoria di spesa si osserva che gran parte dei conti dei ristoranti, anche per importi di vari milioni, sono rappresentati da ricevute fiscali e non da fatture;

che la Lega ha sostenuto costi per alberghi e per biglietti aerei fruiti da persone il cui rapporto con la Lega medesima non sarebbe emerso in questa indagine;

che per varie spese d'importo rilevante concernenti collaborazioni e prestazioni di terzi non sono stati rinvenuti i contratti fonte delle obbligazioni;

che si può quindi affermare che molte spese contabilizzate dalla Lega non supererebbero il vaglio del fisco o perchè non regolarmente documentate o perchè non inerenti e/o congrue, avuto riguardo degli altri scopi, natura e dimensioni dell'ente,

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo anche e soprattutto a livello strutturale dell'organizzazione sportiva, caratterizzata da un consolidato sistema pubblicistico e monopolistico insondabile, in modo da evitare sprechi e sottrarre all'erario risorse finanziarie da impegnare in altri settori;

se corrisponda a verità che la Lega ha acquistato e donato un orologio Rolex (del valore di lire 15.470.000) al signor Alberto Delfini, revisore dei conti della federazione italiana gioco calcio;

se corrisponda a verità che sono state rimborsate spese per l'acquisto di cosmetici effettuate durante un viaggio a Londra da parte del presidente Giulivi;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria e Guardia di finanza.

(4-09824)

MUNDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 è stato istituito il nuovo registro dei revisori contabili, recante il recepimento della VII direttiva comunitaria;

che tale decreto legislativo stabilisce quali sono i soggetti rientranti di diritto nel registro, come ad esempio gli ex revisori ufficiali dei conti, nonchè i requisiti per poter sostenere l'esame per l'iscrizione nello stesso albo;

che durante gli anni successivi al 1992 si attendeva il regolamento di attuazione che fissasse le modalità di accesso al registro, regolamento che purtroppo tardava ad essere emanato;

che con il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, veniva indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e veniva prevista la possibilità da parte di coloro che si trovavano nelle condizioni richieste (dottori commercialisti, eccetera) di presentare una domanda alla corte di appello di competenza con allegata documentazione in bollo attestante i requisiti richiesti nonchè il pagamento di diritti;

che diversi solleciti sono stati inoltrati dagli ordini professionali, fra cui l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, al fine di far approvare il decreto-legge n. 226 del 1996;

che il 22 maggio 1997 veniva emanata la legge n. 132, la quale ristabiliva le modalità di accesso al registro dei revisori contabili, prevedendo l'esonero dall'esame da parte di coloro che alla data del 22 maggio 1997 erano iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri;

che gli aspiranti revisori (dottori commercialisti e ragionieri) ripresentavano nuovamente la domanda presso le corti di appello di appartenenza, facendo menzione di quanto previsto dalla legge n. 132 del 1997, ossia l'esonero dall'esame;

che a tutt'oggi non si hanno ancora le pubblicazioni dei nominativi di coloro che di diritto sono già revisori contabili ma che per motivi non noti sono impossibilitati a ricoprire la carica di componente di collegi sindacali;

evidenziato che coloro che si trovano in tale situazione sono per la maggior parte giovani professionisti desiderosi di inserirsi nel mondo lavorativo, problematica che sta a loro molto a cuore,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di snellire tali atavici ostacoli burocratici che di fatto impediscono agli organi competenti di svolgere il lavoro con estrema celerità e far sì che un diritto riconosciuto dalla legge possa essere di fatto applicato.

(4-09825)

LAURO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il comune di Napoli ha promosso una nuova strategia in materia di lavori pubblici che prevede tre programmi di recupero urbano di valore elevatissimo con un finanziamento di 352 miliardi per il recupero di Ponticelli, di 182 per Soccavo e di 170 per Poggioreale;

che suscitano forti riserve critiche le griglie di selezione proposte dall'amministrazione comunale relative proprio all'ammissione alle gare di appalto: un fatturato degli ultimi 5 anni doppio rispetto al valore dell'investimento previsto dal programma di recupero e la realizzazione negli ultimi 5 anni di almeno 500 alloggi di edilizia residenziale da parte dell'azienda concorrente;

che simili criteri selettivi bocciano ovviamente in partenza le velleità concorrenziali delle imprese meridionali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno superare la logica secondo cui tutto ciò che proviene da fuori è da preferire, approntando gare e concorsi che, nel rispetto della libera concorrenzialità, attribuiscono un ruolo prioritario agli imprenditori locali;

se non si consideri preferibile, in questo caso, frazionare in sottoprogrammi i mega-progetti di riqualificazione sopra citati, in modo tale che, articolati in diversi interventi autonomi l'uno dall'altro, possano diventare singolarmente oggetto di concorso, meglio rispondendo alle esigenze della piccola e media imprenditorialità napoletana;

se non si intenda infine abbandonare la vecchia logica pubblicista e municipalista della «non negoziabilità dell'interesse pubblico», secondo la quale fino ad oggi tutto ciò che rientrava nella sfera dei lavori pubblici (case popolari, infrastrutture e servizi) rimaneva esclusivo appannaggio dello Stato accentratore, che ha generato il tracollo delle imprese meridionali.

(4-09826)

PAPPALARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il signor Donato Rella, nato a Grumo Appula (Bari) il 25 settembre 1927, collocato a riposo a far data dal 1° ottobre 1992 con la qualifica di assistente tecnico presso la casa circondariale di Bari, percepisce a tutt'oggi soltanto la pensione provvisoria in quanto l'INPS ha eccepito che l'amministrazione penitenziaria avrebbe omesso di versare le quote contributive in favore dell'interessato per un periodo compreso fra il 1955 e il 1966;

che esattamente dal 1955 al 1967 il signor Rella ha prestato servizio presso la casa circondariale «Sollicciano» di Firenze;

che parte dei registri dell'ufficio di ragioneria della succitata casa circondariale andò distrutta in conseguenza e per effetto della disastrosa inondazione che colpì il capoluogo toscano nel novembre 1966;

che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia ha richiesto all'INPS, in data 19 aprile 1994, duplicato della tessera assicurativa del signor Rella per il periodo com-

preso fra il 1° gennaio 1958 e il 31 marzo 1961, al fine di procedere all'esatta valutazione del trattamento di quiescenza;

che la sede INPS di Firenze, in data 20 agosto 1997, ha rigettato la domanda «in quanto, pur risultando documentato il rapporto di lavoro, non risulta provato nè il possesso di una tessera assicurativa intestata al lavoratore in oggetto, nè l'applicazione sulla stessa delle relative marche assicurative» e «la documentazione presentata attesta solo lo stanziamento complessivo per il versamento dei contributi previdenziali in favore di tutti i dipendenti della casa circondariale di Firenze»;

che per conseguenza, il signor Rella rischia di vedersi ridotta l'anzianità di servizio da 37 a 34 anni,

si chiede di sapere:

se si ritenga che sia plausibile che un ufficio dell'amministrazione statale ometta di adempiere, e addirittura per più anni, a un preciso obbligo di legge;

se si ritenga che sia ammissibile che l'ossequio pedissequamente letterale delle norme e dei regolamenti e l'applicazione bizantina degli stessi debbano ritorcersi in danno dei cittadini;

quali iniziative si intenda assumere per riparare alla scandalosa ingiustizia sopra denunciata, che costituisce l'ennesimo esempio di una cultura e di una condotta amministrativa purtroppo largamente diffuse e dalle quali trae origine il sentimento di avversione che tanti cittadini nutrono nei confronti dello Stato.

(4-09827)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.*

– Premesso:

che, presso la stazione ferroviaria di Roma-Trastevere in data 24 febbraio 1998 si è verificato un incendio ad un locomotore di un treno e che tale incidente ha provocato il ferimento di quattro persone;

che recentemente a Roma sono avvenuti altri due incidenti presso la stazione Termini, dove un locomotore in manovra ha tamponato il treno Roma-Pisa, e in località Ponte Galeria dove si è sviluppato un incendio all'interno di un vagone passeggeri del treno Fiumicino-Fara Sabina;

che questo ennesimo incidente delle ferrovie italiane colpisce il trasporto su ferro creando una situazione senza precedenti di incertezza e di insicurezza negli utenti;

considerato:

che non si tratta più di incidenti occasionali ma di vere e proprie inefficienze e negligenze quotidiane che denotano una mancata manutenzione e vigilanza;

che questo stillicidio di incidenti può produrre un effetto negativo nella grande utenza delle ferrovie, scoraggiando l'uso del trasporto pubblico su ferro, sicuramente più ecologico in quanto meno inquinante e di minore impatto ambientale, rilanciando l'uso dell'auto privata che produce smog ed inquinamento nelle aree urbane e sulle grandi arterie nazionali,

si chiede di conoscere le cause e le responsabilità dell'incidente avvenuto alla stazione di Roma-Trastevere e quali interventi straordinari il Governo intenda adottare per la valorizzazione, il rilancio e l'efficienza delle Ferrovie italiane, che hanno un ruolo strategico e fondamentale per la città di Roma e per il suo *hinterland* in relazione al pendolarismo e ai trasferimenti quotidiani per raggiungere i posti di lavoro.

(4-09828)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che da notizie apparse sulla stampa di oggi, 25 febbraio 1998, si apprende che a seguito dell'incidente ferroviario della Spezia dell'11 novembre 1997 è stato disposto il licenziamento dei due macchinisti;

che si auspica, considerata l'estrema gravità di tale decisione, che i licenziamenti siano stati ponderati e siano suffragati da dati inequivocabili, incontestabili ed obiettivi,

si chiede di conoscere:

in base a quali elementi siano stati disposti i licenziamenti *de quibus*;

se l'inchiesta espletata abbia rispettato tutte le vigenti leggi in materia, comprese le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, essendo, come ormai noto, le Ferrovie dello Stato spa, una ferrovia concessa *ex* decreto ministeriale n. 225/T del 26 novembre 1993, ancorchè prorogato e avuto pure particolare riguardo all'articolo 450 del codice penale;

se non sia possibile rivedere la gravissima decisione, ad evitare di creare un pericoloso precedente che trasformi il personale delle Ferrovie dello Stato in capro espiatorio di eventuali mancanze aziendali;

per quale motivo, atteso che i licenziamenti in questione siano giustificati, non si provveda pure a licenziare i dirigenti palesemente negligenti ovvero tutti quelli che finora hanno provocato accertate disfunzioni nella conduzione aziendale.

(4-09829)

PIERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il sindaco di Montelepre (Palermo), Giacomo Palazzolo, ha chiesto ai carabinieri di verificare se risponda a verità che lo stabilimento della Ecol. it., in contrada Cippi Renna (Monreale), tratti rifiuti radioattivi;

che la Ecol. it. lavora scarti animali e oli vegetali esausti ed è già stata condannata nei mesi scorsi per inquinamento dal pretore di Monreale;

che molti cittadini di Monreale sostengono di aver notato nei capannoni della Ecol. it. la presenza di alcuni camion con la scritta «rifiuti radioattivi» e la presenza di una sostanza rossastra nelle acque del torrente Cippi, che attraversa il terreno dove sorge la fabbrica,

si chiede di sapere:

per quale motivo il sindaco di Monreale non abbia sospeso ancora l'autorizzazione all'esercizio lavorativo alla ditta sopra citata;
se risulti che la regione Sicilia abbia già attivato iniziative di controllo sul territorio.

(4-09830)

CURTO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 127 del 1997 all'articolo 6, comma 18, individua le date del 30 novembre 1996 e del 31 dicembre 1994 quali termini temporali atti a consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato presso gli enti pubblici;

che così facendo vengono a modificarsi le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549;

che tali modifiche seguivano il principio della razionalizzazione e del pieno recupero all'attività degli enti pubblici da parte di quote importanti di personale che, pur avendo acquisito notevole professionalità, si trovava in chiare condizioni di precarietà contrattuale;

che anche la modifica apportata con la legge n. 127 del 1997, articolo 16, comma 18, non appare esaustiva circa le possibilità di superamento della sostanziale precarietà relativa ai citati rapporti di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative al fine di permettere che gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che utilizzano o abbiano utilizzato personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possano bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(4-09831)

DE CORATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che malgrado le polemiche e gli strascichi giudiziari seguiti all'inchiesta giornalistica sugli affitti di favore praticati dall'INPS e da molti altri enti pubblici anche nel 1996 l'INPS ha rilevato un utile poco più che irrisorio dal proprio patrimonio immobiliare, ammontante a soli 13,8 miliardi;

che questo saldo positivo è dovuto quasi interamente al rientro di morosità del Ministero delle finanze, che ha versato canoni arretrati per complessivi 9 miliardi;

che il risultato della gestione dell'INPS, se rapportato alla valutazione corrente degli immobili destinati a reddito, corrisponde ad appena lo 0,6 per cento, una rendita cioè fra cinque e otto

volte inferiore a quella fornita dal patrimonio immobiliare delle società private, dai grandi istituti bancari ai più noti gruppi assicurativi;

che nel 1996 il bilancio dell'Istituto ha indicato spese di gestione del patrimonio per 17,4 miliardi, spese di manutenzione per 7,7 miliardi e oltre 29 miliardi di imposte e tasse,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i tempi di indizione della prevista gara per l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare, tuttora in carico, fin dal 1992, a una società esterna in liquidazione dal dicembre 1996;

in quale modo si intenda risolvere i problemi di bilancio dell'Istituto visto che, come rilevato dallo stesso presidente Billia e dal consiglio di vigilanza dell'INPS, l'ulteriore previsto trasferimento del residuo patrimonio immobiliare ad alto reddito, come previsto dalla legge n. 79 del 28 maggio 1997, articolo 7, e già trasmesso al Ministro del lavoro per un valore catastale di 288 miliardi, rischia di penalizzare la gestione dell'ente, cui rimarrebbero soltanto i beni di modesta qualità e limitata redditività, come tali difficilmente alienabili.

(4-09832)

BEDIN. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la Dichiarazione universale dei diritti umani, il cui cinquantesimo anniversario scade quest'anno, proclama solennemente il principio dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne;

che nel 1993 la Dichiarazione di Vienna ha riaffermato che i diritti delle donne sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani;

che la Piattaforma di Pechino nel 1995 ha ribadito con forza che i diritti delle donne sono diritti umani universali e quindi nessun motivo di religione, cultura, tradizione può giustificare la loro violazione;

constatato che questo principio viene violato e calpestato in Afghanistan, dove le donne di ogni età, anche le bambine, sono vittime di un regime di segregazione instaurato per legge: non hanno diritto di esprimersi, di usufruire della stessa assistenza sanitaria degli uomini, di lavorare e di studiare; subiscono discriminazioni anche negli aiuti umanitari, che spesso rappresentano il loro unico mezzo di sussistenza;

rilevato che si è di fronte a una replica dell'*apartheid* basato sul sesso, che non ha niente a che vedere con la religione,

si chiede di sapere se il Ministero degli affari esteri abbia assunto o intenda assumere iniziative internazionali che portino:

a non riconoscere il regime dei Talibani fintanto che saranno imposte nel paese discriminazioni inaccettabili basate sul sesso;

a rendere l'aiuto umanitario accessibile senza discriminazioni per tutte le donne afgane;

a garantire che in Afghanistan sia rispettata la Dichiarazione universale dei diritti umani e siano garantiti, in particolare, i diritti delle donne.

(4-09833)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città di Albenga (Savona) sta attraversando un momento particolarmente difficile, sia per ciò che riguarda l'aspetto amministrativo, trovandosi dal giorno stesso delle elezioni (novembre-dicembre 1997) priva del sindaco neo-eletto, coinvolto in una serie di vicende giudiziarie, e guidata, quindi, da un commissario prefettizio, sia, soprattutto, per ciò che riguarda la situazione dell'ordine pubblico, con un esponenziale aumento della micro-criminalità, con un fiorentissimo mercato della droga e della prostituzione, condotto sia da italiani che da extracomunitari che di fatto hanno espropriato ai cittadini albenganesi interi tratti, anche centralissimi, della loro città: ormai nei giardini di piazza del Popolo si spaccia tranquillamente 24 ore su 24 e i vicoli del centro storico, uno dei più belli della Liguria, sono diventati zona *off limits* per i cittadini normali;

che a fronte di una situazione di questo tipo, più volte evidenziata dalle forze politiche locali, dalle associazioni di categoria e dai giornali, la reazione delle forze dell'ordine non sembra proporzionata alla sua reale gravità e molto spesso si limita alla normale *routine* mentre sarebbero necessarie ripetute ed insistenti azioni di controllo del territorio;

che a causa di questa situazione sono gravissimi i danni economici patiti dai commercianti, i disagi e i pericoli corsi dai cittadini ed enorme il danno all'immagine della città;

che tale proliferare della criminalità costituisce un pericoloso avamposto della delinquenza nel Ponente savonese che mette a rischio molte altre località limitrofe che fino ad ora ne sono state preservate, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della reale gravità della situazione;

quali iniziative, di carattere straordinario, si intenda intraprendere per fronteggiare l'emergenza della criminalità;

se non si ritenga necessario intervenire presso il commissario prefettizio per sensibilizzarlo maggiormente alla soluzione di questo problema;

se non si ritenga necessario investire direttamente del problema il prefetto di Savona;

se non si ritenga necessario potenziare, con uomini e mezzi, le forze dell'ordine operanti in quella zona.

(4-09834)

LORETO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da notizie assunte presso il distretto militare di Milano risulterebbe che la domanda per poter svolgere servizio civile, presentata dall'obiettore di coscienza Boris Zamirato in data 20 dicembre 1996, starebbe per essere respinta in quanto sarebbe emerso che lo stesso giovane fu denunciato per minacce ed ingiurie;

che la suddetta denuncia fu però ritirata dal querelante dopo appena cinque giorni fu acclarato che c'era stato uno scambio di persone,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino fondate le notizie riportate in premessa;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che vengano violati i diritti degli obiettori di coscienza che intendono svolgere servizio civile sostitutivo di quello di leva.

(4-09835)

LORETO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'impegno e la professionalità profusi dalla dirigenza e dagli operatori delle Poste italiane nella provincia di Taranto hanno finora consentito e consentono di raggiungere soddisfacenti risultati;

che tali risultati potrebbero essere ulteriormente migliorati ed estesi se fossero immediatamente avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti nelle tabelle organiche;

che nella provincia di Taranto risultano attualmente scoperti i seguenti posti:

6 Q1; 42 Q2; 110 AO (ex sesta e quinta categoria); 70 AO (servizi esterni-portalettere); 15 AB,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere perchè l'Ente poste italiane proceda con urgenza ad assicurare la copertura dei posti vacanti nelle tabelle organiche della provincia di Taranto.

(4-09836)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la costituenda società per azioni Ente poste italiane, la più grande azienda italiana per numero di dipendenti, non avendo ottemperato all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e quindi non avendo applicato le condizioni previste dalle norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, registra una elevata percentuale di infortuni sul lavoro;

che le condizioni ambientali negli uffici sono pessime (impianti di reazione malfunzionanti, garanzie dal punto di vista igienico spesso inesistenti);

che inoltre, ad oggi, non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

che l'Ente poste italiane, per sopperire a croniche carenze di organico, ricorre sistematicamente agli straordinari, all'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di coloro che sono andati in pensione e alla assunzione di giovani con contratto di formazione lavoro;

che per quanto concerne i lavoratori collocati nell'area operativa, ex quinta ed ex sesta categoria, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori degli uffici, questi effettivamente svolgono mansioni

superiori per circa sei mesi ma, per evitare che automaticamente avvenga un passaggio di carriera, vengono sollevati dal loro incarico;

che i lavoratori postelegrafonici ricevono i compensi per prestazioni straordinarie, premi di produttività, rimborsi, fuori dalla busta paga; i lavoratori, per ricevuta, firmano un tabulato che rimane all'Ente;

che la nuova gestione, a dire dei lavoratori, ha portato a disguidi ed inefficienze; le denunce dei lavoratori sono state represses con la minaccia di sanzioni disciplinari; si ricordano gli episodi avvenuti a Roma-Trullo nella primavera del 1997 e la recente vicenda di Valter Erriu di Firenze-Officina, che si è visto contestare dall'Ente, con la minaccia di 10 giorni di sospensione, la diffusione di un volantino con il quale si informavano gli altri lavoratori della presenza di amianto nel posto di lavoro,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire urgentemente presso il consiglio di amministrazione dell'Ente affinché si riporti alla regolarità la condizione dei lavoratori, nominando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rispettando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994, sanando la situazione dei dipendenti ex quinta ed ex sesta categoria che svolgono mansioni superiori ed, infine, stilando una corretta busta paga.

(4-09837)

PASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi giorni i giornalisti del quotidiano «Il Tempo» sono impegnati in una difficile battaglia contro il piano di ristrutturazione che l'editore Domenico Bonifaci ha presentato lo scorso 16 febbraio;

che tale piano prevede la chiusura di dieci sedi periferiche nelle aree di maggiore diffusione del quotidiano, vale a dire le città e i comprensori di Frosinone, Civitavecchia, Rieti, Avezzano (Aquila), Sulmona (Aquila), Vasto (Chieti), Chieti Lanciano (Chieti), Teramo e la regione Molise;

che la suddetta chiusura comporterà il licenziamento e il prepensionamento di 57 giornalisti su 121 nonché la riduzione delle pagine del giornale a 32 contro le 40 attuali e addirittura contro le 48 annunciate meno di un anno fa da un accordo siglato presso la Federazione italiana editori giornali;

che la situazione che verrebbe a crearsi a seguito di tale ristrutturazione in pratica rappresenterebbe il presupposto per la chiusura definitiva de «Il Tempo» entro l'anno;

che la chiusura del quotidiano «Il Tempo» colpirebbe in particolare modo l'Abruzzo, regione di maggiore diffusione dopo il Lazio, con inevitabili gravissime conseguenze non solo sui livelli occupazionali della categoria giornalistica locale ma soprattutto sul pluralismo dell'informazione e sul principio della libertà di stampa sancito dall'articolo 21 della Costituzione, che rischia di essere messo definitivamente in crisi in una regione in cui «Il Tempo» è l'unico quotidiano a svolgere ancora una funzione di controllo e di costante pungolo per la classe politica locale;

che l'assenza di pluralismo nell'informazione non solo limiterebbe lo stimolo alla sana competizione nella ricerca e nella imparziale divulgazione di notizie da parte di quanti operano nel mondo dei *mass-media*, ma creerebbe le premesse per un'informazione omologata ad una sola parte politica;

che le stesse testate locali «concorrenti» hanno espresso solidarietà nei confronti dei giornalisti minacciati da un piano di ristrutturazione che non si può non definire «selvaggio»;

che la chiusura de «Il Tempo» sarebbe equivalente alla cancellazione della memoria storica di una testata antica e autorevole,

si chiede di sapere:

se si sia al corrente di quanto sopra esposto;

se si condivida le preoccupazioni sollevate;

quali interventi si intenda attuare per garantire i livelli occupazionali in un settore, quale quello dell'editoria, già gravemente colpito.

(4-09838)

PAGANO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che l'INA, dopo il conferimento di gran parte del proprio patrimonio immobiliare alla Consap, ha mantenuto la proprietà su due fabbricati a Napoli;

che in tale patrimonio conferito alla Consap la società INA risulta mantenere la proprietà di unità immobiliari ove risiedono alcune attività dell'Istituto;

che per i fabbricati rimasti di sua proprietà l'INA ha avviato per uno, quello sito in vico Cacciottoli, la vendita frazionata, mentre per l'altro cespite, sito in piazzetta Eritrea, ha preannunciato l'avvio di tale procedimento;

che tale vendita è stata giustificata da pagamenti che la stessa INA dovrebbe effettuare alla Consap;

che l'INA non solo non applica integralmente quanto previsto dal comma 109 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, ritenendosi che l'INA, pur essendo un'azienda la cui maggioranza azionaria è detenuta dal Ministero, sia da considerarsi «privatizzata»;

che comunque l'INA non intende nemmeno applicare quanto previsto dai punti *a)* e *b)* della richiamata norma e relativi alle società «privatizzate», non applicando altresì correttamente il diritto di prelazione nè il rinnovo dei contratti di locazione;

che fra l'altro già precedentemente il fabbricato di vico Cacciottoli fu messo in vendita frazionata;

che dopo una estenuante iniziativa l'INA stesso cominciò il ritiro della vendita;

che in seguito a tale situazione i conduttori sottoscrivessero, in base all'accordo, il rinnovo dei contratti di locazione in virtù di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 (sui cosiddetti «patti in deroga»);

che per tali contratti, fra adeguamento dei canoni, versamento dei depositi cauzionali, eccetera, si sono verificati aumenti dei canoni di locazione di oltre il 150 per cento;

che, anche alla luce di quanto sopra, appare ancora più assurda la posizione dell'INA circa la messa in vendita del fabbricato;

che tale vendita in corso, fra l'altro, sembra non dare i risultati previsti, se è vero che, più o meno, solo 12 conduttori su 80 hanno sottoscritto un patto unilaterale d'obbligo all'acquisto e che a dicembre, secondo quanto comunicato dall'INA ai conduttori, doveva effettuarsi la sottoscrizione del compromesso e tale data è stata differita dall'Istituto stesso al mese di maggio 1998;

che in tale fabbricato, come in quello di piazzetta Eritrea, è forte la presenza di conduttori monoreddito e di nuclei familiari formati da persone ultrasessantacinquenni;

che tale situazione è ben nota al prefetto di Napoli al quale i conduttori si sono rivolti, come pure nota è la situazione all'amministrazione comunale di Napoli, che è intervenuta sostenendo, con propria nota del 30 settembre 1997 a firma dell'assessore al patrimonio, la pesantezza di una vendita frazionata nella città di Napoli e, prospettando, nel contempo, anche alcune iniziative svolte dall'amministrazione comunale che potrebbe intervenire a sostegno dei conduttori coinvolti se si aprisse un tavolo di trattative,

l'interrogante chiede di sapere se sia possibile intervenire nei confronti dell'INA al fine di far applicare, nei procedimenti di vendita frazionata, integralmente quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 che regola la materia.

(4-09839)

LORETO, PIATTI, BARRILE, PAPPALARDO, SCIVOLETTO, VALLETTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che con decreto ministeriale in data 26 luglio 1994 il Ministro *pro tempore* delle risorse agricole, alimentari e forestali, onorevole Adriana Poli Bortone, trasferiva il dottor Angelo D'Addabbo, dirigente dalla direzione dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alla sede di Roma dell'amministrazione centrale per motivi di opportunità, in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il tribunale di Lecce per presunti reati commessi dallo stesso quando dirigeva l'ufficio di Lecce del medesimo Ispettorato;

che in sostituzione del dottor D'Addabbo veniva incaricato altro dirigente, già titolare della sede di Lecce ed allontanato dalla sede di Bari per incompatibilità ambientale;

che con sentenza in data 2 aprile 1997, passata in giudicato il 12 dicembre 1997, il dottor D'Addabbo veniva assolto da tutti i capi d'imputazione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste;

che in data 17 aprile 1997 il dispositivo della sentenza veniva notificato all'amministrazione;

che in data 13 maggio 1997 il dottor D'Addabbo chiedeva la reintegrazione nella funzione di direttore dell'ufficio di Bari;

che in data 20 gennaio 1998 veniva reiterata la richiesta di reintegrazione e nel contempo notificata la sentenza passata in giudicato,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti immediati si intenda adottare per ripristinare a favore del dottor D'Addabbo la situazione antecedente al suo trasferimento a Roma, considerati gli enormi disagi che il dirigente in parola ha dovuto sopportare, pur avendo diretto con diligenza e spirito di sacrificio l'ufficio di Lecce e quello di Bari, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione.

(4-09840)

CORTIANA, PETTINATO. – *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* – Premesso:

che sul quotidiano «La Stampa» del 24 febbraio 1998 è apparso un articolo riguardante la realizzazione da parte della regione Piemonte di un centro per gli xenotrapianti;

che il progetto di massima per la realizzazione di detta struttura sembrerebbe essere stato già approvato dalla giunta regionale e, allo stato attuale, sembrerebbero essere in atto accordi di collaborazione anche con strutture universitarie per la stesura di un vero e proprio piano operativo, che dovrebbe portare entro il Duemila alla creazione di una struttura complessa agricola e scientifica insieme;

che sempre nell'articolo citato si legge che i principali problemi tecnico-pratici relativi alla realizzazione della struttura in oggetto sarebbero stati in buona parte già risolti, riferendosi così prevalentemente alla garanzia di finanziamenti, alla localizzazione dei siti delle stalle e delle camere operatorie-scuola ed ancora alla disponibilità di famosi chirurghi torinesi;

considerato:

che l'utilizzo degli organi di maiale è strettamente legato agli studi e alle ricerche relative alla ciclosporina nonché ai nuovissimi farmaci anti-rigetto e che in conseguenza di ciò nei maiali verranno iniettate proteine umane che modificano gli organi contrastandone il rigetto;

che per limitare il rigetto degli organi prelevati dai suini si farà ricorso ad animali già trattati prevalentemente da due allevamenti esteri (Cambridge e Lexington) che hanno già iniziato a produrre maiali transgenetici,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dal quotidiano «La Stampa» nell'articolo citato e quali misure i Ministri interrogati intendano intraprendere qualora tali notizie risultassero attendibili;

se i Ministri interrogati non ritengano che l'iniziativa rivolta all'allevamento di suini transgenetici destinati all'espianco degli organi contrasti con i principi di etica e di dignità umana;

se i Ministri interrogati ritengano giuridicamente corretta e politicamente opportuna l'iniziativa della regione Piemonte;

se i Ministri interrogati, oltre agli aspetti etici, non ritengano che tali metodi, non essendo supportati da studi a carattere medico e scienti-

fico sufficientemente validi, possano addirittura indurre gravi malattie nell'uomo;

quali misure si intenda intraprendere al fine di una maggior tutela degli animali destinati agli xenotrapianti.

(4-09841)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01642, dei senatori Gualtieri ed altri, sullo stato di attuazione delle rogatorie internazionali richieste dalla procura di Milano;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01641, dei senatori Manzi e Russo Spena, sulla permanenza dei cittadini cubani in Italia;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-01644, dei senatori Vegas ed altri, sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edili;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01643, dei senatori Servello ed altri, sulla proposta di un'aliquota IVA ridotta per quanto riguarda la ristrutturazione ed il recupero delle abitazioni;

3-01645, del senatore Lauro, sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano.

Mozioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente mozione:

1-00131, dei senatori Bortolotto ed altri.

